


Comune di Frassinoro

Provincia di Modena

Piano delle Attività Estrattive

Variante 2012 in adeguamento al P.I.A.E.
APPROVAZIONE



Fascicolo 4
Norme Tecniche di Attuazione

IL PROGETTISTA - S.T.A. FOR.GEO

Dr. Geol. P. Pallante



Modena, Maggio 2013

Studio Tecnico Associato **FOR.GEO**

Via Cardarelli, 5 - 41124 Modena
C.Fisc & P.IVA 02296310366

Tel/fax 059/359912
E-mail mail@forgeo.it

Comune di Frassinoro
Provincia di Modena
Piano delle Attività Estrattive
2012

4 - Norme Tecniche di Attuazione

Indice

ART. 1. DEFINIZIONI.....	3
ART. 2. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PAE	5
ART. 3. PAE: INDIRIZZI STRATEGICI, FINALITA' (D).....	5
ART. 4. PAE: OGGETTO DELLA PIANIFICAZIONE.....	6
ART. 5. PAE: STRUMENTI DI ATTUAZIONE (D)	8
ART. 6. PAE: REVISIONE, VERIFICA E MONITORAGGIO (D).....	9
ART. 7. PAE: VALIDITA' E MISURE DI SALVAGUARDIA (P).....	10
ART. 8. PAE: ADEGUAMENTO ALLE VARIANTI DEL PIAE (P)	11
ART. 9. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PAE. ESCLUSIONI (P)	11
ART. 10. PAE: VALIDITA' ED EFFICACIA. ESAURIMENTO DELL'EFFICACIA (D).....	12
ART. 11. PAE E I PIANI SOVRAORDINATI: PIAE, PTPR E PTPC. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE AD AMBITI ESTRATTIVI (D).....	12
ART. 12. PAE: CRITERI ED INDIRIZZI DI CARATTERE AMBIENTALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE DESTINAZIONI D'USO FINALE (D).....	13
ART. 13. PAE: CRITERI ED INDIRIZZI DI CARATTERE AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI SISTEMAZIONE FINALE E DI RECUPERO. MONITORAGGIO (D).....	13
ART. 14. PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE (P)	15
ART. 15. PAE: GLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE (D).....	16
ART. 16. PAE: LA DEMOLIZIONE E IL TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE (D).....	17
ART. 17. PAE: CRITERI ED INDIRIZZI PER INDIVIDUARE GLI AMBITI ESTRATTIVI COMUNALI (D)	17
ART. 18. AMBITI ESTRATTIVI COMUNALI (D).....	18
ART. 19. PAE: MODIFICHE ALLE PERIMETRAZIONI (D)	19
ART. 20. OBIETTIVI DI QUANTITA'	20
ART. 21. PAE: MODIFICHE ALLE PREVISIONI DELLE QUANTITA' (D).....	21
ART. 22. PRESCRIZIONI SPECIALI (P).....	21
ART. 23. PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DEL PAE E DEGLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE (P)	21
ART. 24. PAE: STRUMENTI DI ATTUAZIONE. ACCORDO, CONVENZIONE E AUTORIZZAZIONE (D)	22
ART. 25. PAE: PROGRAMMA PLURIENNALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (D)	24
ART. 26. CAVE ABBANDONATE E NON RECUPERATE (D)	25
ART. 27. TERMINI PER GLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE FINALE (D).....	26
ART. 28. PAE: ATTUAZIONE MEDIANTE ACCORDI E CONVENZIONI. CONTENUTI. CAUZIONE O FIDEJUSSIONE A GARANZIA DEL RECUPERO E DEGLI ALTRI OBBLIGHI (D).....	26
ART. 29. DELIMITAZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO E PRINCIPALI MISURE DI SICUREZZA (P).....	30
ART. 30. MONITORAGGIO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA (P).....	31
ART. 31. UFFICIO CONTROLLI CAVE INTERCOMUNALE.....	32

ART. 32. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E SANZIONI (P)	32
ART. 33. ROCCE CONTENENTI AMIANTO-PIETRE VERDI (P)	33
ART. 34. POLIZIA MINERARIA E DI IGIENE AMBIENTALE (P).....	33
ART. 35. RESPONSABILE DEI LAVORI E DELLA SICUREZZA (P).....	33
ART. 36. COMUNICAZIONI AGLI ENTI PUBBLICI (P)	33
ART. 37. DOCUMENTO SALUTE E SICUREZZA (P).....	34
ART. 38. STABILITÀ DEI FRONTI DI SCAVO (P)	35
ART. 39. RISCHI EMERGENTI (P)	36
ART. 40. RETE DI PUNTI QUOTATI (P).....	36
ART. 41. MODALITÀ DI COLTIVAZIONE (D)	36
ART. 42. PENDENZA DELLE SCARPATE (D).....	47
ART. 43. ALTEZZA DEL FRONTE DI SCAVO (D)	48
ART. 44. PEDATA FINALE DEI GRADONI (D).....	49
ART. 45. TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE (D)	49
ART. 46. DISTANZE (P).....	50
ART. 47. RISPETTO DELLE ALBERATURE (D)	51
ART. 48. RISPETTO DELLE COSTRUZIONI DI VALORE STORICO, ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE (D)	51
ART. 49. RINVENIMENTI DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO E STORICO (P)	52
ART. 50. RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI (P).....	52
ART. 51. TUTELA DELLA RETE VIARIA PUBBLICA (D)	52
ART. 52. CONTENIMENTO DEL RUMORE (P)	54
ART. 53. INTERVENTI PREVENTIVI.....	54
ART. 54. MATERIALI IDONEI PER LA SISTEMAZIONE FINALE DELLE AREE DI CAVA (D)	55
ART. 55. CONSERVAZIONE DEL TERRENO VEGETALE E DEI MATERIALI DI SCARTO (D).....	57
ART. 56. INTERVENTI DI RECUPERO DELLE AREE (P)	58
ART. 57. VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE (P).....	62
ART. 58. CONTRIBUTO DEI MATERIALI PROVENIENTI DA INTERVENTI IDRAULICI O DI RINATURAZIONE IN AREE DEMANIALI AL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO PROVINCIALE DI INERTI DEL PIAE (P)....	62
ART. 59. COMPITI DELLA COMMISSIONE TECNICA INFRAREGIONALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE (P)	62
ART. 60. NORMA TRANSITORIA E FINALE.....	62
ALLEGATO 1 - MODELLO DI SCHEDA PER ATTIVITA' ESTRATTIVA	64
ALLEGATO 2 - MODELLO DI SCHEDA CAVA PER COMUNICAZIONE DATI ANNUALI	68
ALLEGATO 3 - BOZZA DI CONVENZIONE	71
BOZZA DI CONVENZIONE PER ATTIVITÀ ESTRATTIVA	71

ART. 1. DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, si definiscono i seguenti termini:

- a) **ATTIVITA' ESTRATTIVA**
l'attività estrattiva comprende ogni modificazione dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, diretta alla estrazione, a fini di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione, dei materiali appartenenti alla categoria prevista dal terzo comma dell'art. 2 del RD 29 luglio 1927, n. 1443.
- b) **PROPONENTE**
E' il soggetto pubblico o privato che assume l'iniziativa della presentazione della proposta di Accordo ai sensi dell'art. 24 della LR 7/2004, della domanda di autorizzazione e di ogni altra istanza volta all'esercizio dell'attività estrattiva.
- c) **AUTORITA' COMPETENTE**
E' il soggetto pubblico che approva i piani urbanistici e che rilascia le autorizzazioni e assume ogni altra iniziativa (di rilascio di titoli o per l'attività di controllo) prevista dalla normativa vigente in materia di attività estrattiva.
- d) **PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE: PIAE**
Il piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE) costituisce parte del piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 20 del 2000 e ne rappresenta la specificazione per il settore delle attività estrattive. Il PIAE è volto a disciplinare l'attività estrattiva, perseguendo l'obiettivo di contemperare le esigenze produttive del settore con le esigenze di salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale e paesistico, individuando il fabbisogno dei diversi materiali con un orizzonte temporale di dieci anni.
- e) **PIANO COMUNALE ATTIVITA' ESTRATTIVE: PAE**
Definisce le scelte in materia di attività estrattive a livello comunale ed è redatto sulla base degli indirizzi strategici, dei criteri generali e delle previsioni specifiche contenute nel PIAE, con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile.
- f) **AMBITO ESTRATTIVO COMUNALE (AEC).**
 - A) **AMBITO ESTRATTIVO COMUNALE non perimetrato**
Indica un obiettivo di quantità assegnato al Comune e che deve essere localizzata in zone non tutelate dagli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati. E' un'attività estrattiva che ha valenza solo comunale e pertanto non manifesta effetti economici, sociali ed ambientali a livello sovracomunale. Compete al PAE la perimetrazione dell'area e la individuazione quantitativa del materiale estraibile, fermo restando il limite complessivo assegnato dal PIAE. Quanto alla definizione quantitativa e limiti dimensionali degli Ambiti si rinvia alla nota regionale n. 4402 del 10 giugno 1992, la quale fornisce i parametri di riferimento, in particolare: la potenzialità estrattiva deve essere inferiore a 500.000 m³. Nel proseguo del testo normativo dette aree vengono indicati con "ambiti estrattivi comunali"
- g) **AMBITO ESTRATTIVO COMUNALE (AEC).**
 - B) **AMBITO ESTRATTIVO COMUNALE perimetrato**
Indica un'area destinata ad attività estrattive e perimetrata dal PIAE, in ragione di talune specificità, dettagliate nella nota regionale n. 4402 del 10 giugno 1992. L'attività ha valenza solo comunale e pertanto non manifesta effetti economici, sociali ed ambientali a livello sovracomunale. Quanto alla definizione quantitativa e limiti dimensionali degli Ambiti estrattivi comunali perimetrati si rinvia alla citata

nota regionale n. 4402 del 10 giugno 1992, in particolare: la potenzialità estrattiva deve essere inferiore a 200.000 m³. Nel proseguo del testo normativo dette aree vengono indicate con "ambiti estrattivi comunali perimetrati"

h) **AMBITO DI RIPRISTINO**

Indica un'area in cui le attività effettuare:

- un rimodellamento morfologico, tale da garantire una sistemazione finale in condizioni di stabilità generale, imponendo parametri progettuali congrui con le caratteristiche dei terreni ed in grado di garantire l'attecchimento di una copertura vegetale per il ripristino vegetazionale;
- risolvere i problemi legati al deflusso delle acque meteoriche all'interno dell'area, convogliando le stesse all'esterno in condizioni di sicurezza;

L'unico materiale estratto da queste aree è il materiale di risulta dal rimodellamento morfologico.

i) **POTENZIALITA' ESTRATTIVA**

E' la quantità di materiale utile per l'uso commerciale o industriale; è escluso dal calcolo il cappellaccio e lo scarto.

j) **SISTEMAZIONE FINALE**

Indica l'insieme delle opere necessarie al fine del reinserimento dell'area nel contesto territoriale circostante ad attività estrattiva esaurita, che devono essere descritte nel progetto di recupero.

k) **SCHEDE MONOGRAFICHE DEI POLI E DEGLI AMBITI ESTRATTIVI COMUNALI**

Le schede in relazione ai singoli Poli e agli Ambiti Estrattivi Comunali perimetrali definiscono il perimetro, le quantità massima di materiale estraibile e le prescrizioni da osservare nel corso della fase attuativa del progetto.

l) **INDIRIZZI, DIRETTIVE, PRESCRIZIONI**

Le Norme del PAE sono riconducibili a tre categorie:

- a) (I) Indirizzi. Gli indirizzi costituiscono norme di orientamento per l'attività di pianificazione comunale.
- b) (D) Direttive. Le direttive costituiscono norme operative che debbono essere osservate nell'attività di pianificazione, programmazione comunale nonché per gli atti amministrativi regolamentari e attuativi.
- c) (P) Prescrizioni. Le prescrizioni costituiscono norme vincolanti, che prevalgono nei confronti di qualsiasi strumento di pianificazione e di attuazione della pianificazione comunale e sono immediatamente vincolanti per i destinatari pubblici e privati.

Accanto al titolo di ogni articolo è indicata una delle categorie sopra descritte; la stessa non è ripetuta nei singoli commi. La sigla è inserita accanto ai singoli commi solo nel caso in cui appartengano ad una diversa categoria rispetto a quella appuntata nel titolo dell'articolo.

m) **OPERE DI RECUPERO**

Per opere di recupero si intendono sia le attività tese al ripristino dello stato iniziale dei luoghi che gli interventi finalizzati ad una nuova destinazione d'uso del territorio di tipo: naturalistico, produttivo, agricolo a basso impatto ambientale o forestale, urbanistico.

n) **MONITORAGGIO**

Il monitoraggio è uno strumento che consente di assicurare l'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente e pertanto questo deve essere definito in modo tale da

consentire che vengano raccolti tutti i dati relativi agli elementi che la valutazione ambientale ha indicato rilevanti per potenziale vulnerabilità (acqua, polveri, rumore ecc), e deve fornire elementi significativi, aggregabili e confrontabili, capace di fornire informazioni specifiche in caso di controlli, il tutto secondo una metodologia condivisa con l'ente di controllo.

o) CAVE ABBANDONATE

Sono cave abbandonate: le aree che sono state oggetto di attività estrattiva prima dell'entrata in vigore della LR 17/1991, attività conclusasi da tempo ma che non sono state collaudate e/o non sistemate nei tempi e modi previsti dalla relativa Convenzione o cave autorizzate prima dell'entrata in vigore della LR 17/1991 e che rappresentino per il territorio un elemento di degrado paesaggistico - ambientale o pericolo per la pubblica incolumità.

ART. 2. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PAE

Il PAE è formato dai seguenti elaborati:

- 1 - Relazione Illustrativa
- 2 - Relazione Geologico-Mineraria
- 3 - Relazione Agro-Vegetazionale
- 4 - Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.)
- 5 - Tavole
- 6 - Documentazione fotografica
- 7 - Valsat
- 8 - Sintesi non tecnica

ART. 3. PAE: INDIRIZZI STRATEGICI, FINALITA' (D)

1. Il Piano delle Attività Estrattive del Comune di FRASSINORO (di seguito indicato con l'abbreviazione PAE), è strumento di programmazione volto a disciplinare l'attività estrattiva, che comprende ogni modificazione dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, a fini di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione, dei materiali appartenenti alla categoria prevista dal terzo comma dell'art. 2 del RD 29 luglio 1927, n. 1443.
2. Il PAE è disciplinato dalla LR 17/1991, costituisce piano settoriale per le attività estrattive dello strumento urbanistico comunale ed è predisposto in conformità alla LR 17/1991 e alle prescrizioni contenute nei piani sovraordinati (PIAE; PTCP).
3. Il PAE disciplina le attività estrattive nel territorio del Comune di FRASSINORO perseguendo l'obiettivo di temperare le esigenze produttive del settore con le esigenze di salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale e paesistico.
4. Il PAE disciplina non solo gli interventi estrattivi ma anche quelli di ripristino di preesistenti ambiti estrattivi ricadenti all'interno del territorio comunale, minimizzandone quindi gli impatti sia visivi che ambientali.
5. Il PAE disciplina l'attività estrattiva sulla base delle previsioni quantitative dei diversi materiali contenute nel PIAE.
6. Il PAE nell'esercizio dell'attività di pianificazione detta Indirizzi, Direttive e Prescrizioni, indicando la categoria nel titolo dell'articolo, e dei singoli commi qualora abbiano una loro specificità, attraverso la prima lettera, più precisamente:

- a.) Indirizzi. Gli indirizzi costituiscono norme di orientamento per l'attività di pianificazione comunale.
 - b.) D Direttive. Le direttive costituiscono norme operative che devono essere osservate nell'attività di pianificazione, programmazione comunale nonché per gli atti amministrativi regolamentari.
 - c.) P Prescrizioni. Le prescrizioni costituiscono norme vincolanti, che prevalgono automaticamente nei confronti di qualsiasi strumento di pianificazione, di attuazione della pianificazione comunale e sono immediatamente precettive per i destinatari.
7. Il PAE recepisce e attua gli indirizzi strategici del PIAE, in particolare:
- a.) L'ottimizzazione dell'utilizzo e/o recupero di materiali provenienti da attività estrattiva o da altre attività non disciplinate dalla LR 17/91;
 - b.) la tutela del patrimonio ambientale e paesistico del territorio attraverso l'analisi dei fattori di maggiore vulnerabilità/sensibilità;
 - c.) la gestione delle attività estrattive secondo principi di riduzione delle pressioni ambientali, di contenimento e mitigazione degli impatti inevitabili, di adozione di interventi compensativi e di valorizzazione del territorio.
8. Il PAE, sulla base degli indirizzi strategici e degli approfondimenti contenuti negli studi e approfondimenti di carattere ambientale, attua le linee generali di pianificazione indicate dal PIAE e, in particolare:
- a.) la classificazione del territorio ai fini della pianificazione comunale dell'attività estrattiva;
 - b.) i criteri e le metodologie per la coltivazione e la sistemazione finale delle cave e per il recupero di quelle abbandonate e non coltivate;
 - c.) le possibili destinazioni finali delle aree di cava;
 - d.) le modalità per la fase di attuazione e, in particolare, specifica gli strumenti e le procedure per la pianificazione comunale e per la formazione ed approvazione degli strumenti attuativi a scala comunale;
 - e.) i criteri per la localizzazione o dismissione degli impianti di lavorazione e trasformazione in relazione alla loro compatibilità ambientale.

ART. 4. PAE: OGGETTO DELLA PIANIFICAZIONE

1. Il Piano Comunale delle Attività Estrattive definisce le scelte in materia di attività estrattive ed è redatto sulla base degli indirizzi strategici, dei criteri generali e delle previsioni specifiche contenute nel PIAE, con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile. Il PAE definisce nel dettaglio i seguenti elementi:
- a.) i perimetri degli AEC, nonché i quantitativi massimi estraibili ed autorizzabili;
 - b.) la viabilità; nel caso di situazioni di trasporti di particolare criticità accertata in sede di valutazione ambientale, si rimanda al successivo art. 53;
 - c.) Il programma temporale delle attività estrattive, completato con l'individuazione degli eventuali lotti e sub comparti di intervento nel rispetto dei quantitativi indicati dal PIAE, da individuare garantendo una ordinata e funzionale prosecuzione dei lavori di sistemazione e recupero finale;
 - d.) le modalità di gestione e le azioni per ridurre al minimo gli impatti ambientali prevedibili;

- e.) le modalità di attuazione del PAE. Le previsioni del PAE si attuano attraverso intervento diretto, previa approvazione dell'Accordo disciplinato dall'art. 24 della LR 7/2004 ove previsto a Norma dell'art. 18. Nella fase che precede la sottoscrizione degli Accordi, il Comuni ordina la attività ai principi della perequazione, ai sensi dell'art. 7 della LR 20/2000, conformandolo alle peculiarità della materia in esame, che impone certamente una attenta valutazione delle posizioni e aspettative dei singoli, ma richiede venga data prevalenza al raggiungimento degli obiettivi e degli indirizzi strategici di cui al precedente art. 3.;
- f.) l'assetto urbanistico generale ed in particolare le destinazioni d'uso finali delle aree oggetto di attività estrattive, demandando eventualmente all'Accordo (art. 24 della LR 7/2004) la specificazione di taluni profili di carattere urbanistico. L'Accordo può sostituire il PUA ma in questo caso deve assumerne anche i contenuti. In tal caso l'Accordo, in relazione alle scelte ivi contenute, prima dell'approvazione deve essere inviato ai soggetti interessati per l'acquisizione del parere (ARPA, Autorità di Bacino, USL ecc). L'acquisizione di detti pareri in questa fase non è necessaria se, successivamente all'Accordo, questi sono resi in altra sede (VAS, VIA ecc) o nel caso l'Accordo abbia ad oggetto interventi diversi (ad es: individuazione opere compensative, individuazione fasi coltivazione, tempi di ultimazione delle fasi, e ripartizione nel tempo delle quantità assegnate ecc).
- g.) le destinazioni finali delle cave a sistemazione avvenuta perseguendo, ai sensi dell'art. 3 delle presenti norme, prioritariamente il recupero naturalistico, destinazione definita ai sensi degli art. 19, 4 comma e 27, comma 5 del PTCP. Il PAE demanda agli Accordi e alle Convenzioni l'eventuale soggetto gestore.
2. Il PAE fornisce le indicazioni per la zonizzazione delle aree all'interno degli A.E.C. come specificato al successivo comma 3.
3. La zonizzazione di massima dell'area è individuata dal presente PAE e potrà essere definita in dettaglio in fase di progetto esecutivo. La zonizzazione prevede l'individuazione delle seguenti aree:
- a. zone di espansione: sono destinate all'espansione di cave esistenti e all'insediamento di nuove cave.
 - b. zone di completamento: sono destinate al completamento di attività di cave esistenti.
 - c. zone di ripristino: sono destinate alla sistemazione delle condizioni di assetto morfologico dei terreni, di stabilità, di drenaggio, di copertura vegetale.
 - d. zone di servizio: sono destinate alle operazioni di accesso e manovra e all'accumulo temporaneo di materiale. Su tali zone sono consentite inoltre le opere infrastrutturali (fognature, recinzioni e massicciate stradali) da autorizzare a norma del P.R.G. vigente. All'ultimazione dell'attività estrattiva tali opere devono essere rimosse per ripristinare l'originaria destinazione d'uso del suolo, salvo un loro mantenimento per utilità pubblica, da definire al momento del rilascio dell'autorizzazione.
 - e. zone di rispetto: si tratta di zone in cui non è contemplata l'attività estrattiva in seguito alla presenza di vincoli di distanza, aree di rispetto o semplicemente per mitigare l'impatto visivo.

- f. zone ripristinate: aree per le quali sono già stati attuati gli interventi di recupero previsti a seguito di pregresse escavazioni. Tali aree sono individuate ai fini del raccordo funzionale tra le opere di bonifica e di drenaggio già attuate con quelle che debbono prevedersi nelle nuove aree d'intervento, oppure ai fini del completamento degli interventi di ripristino morfologico e vegetazionale;
4. Il PAE, sulla base degli indirizzi strategici e dei criteri generali di pianificazione sopra descritti e della quantificazione contenuta nel PIAE disciplina i seguenti aspetti:
- a.) i tempi e le modalità di verifica delle previsioni dell'attività estrattiva contenute nel medesimo Piano;
 - b.) le prescrizioni alle quali si devono conformare gli accordi con i privati e le autorizzazioni all'estrazione in attuazione al PAE comunale.
 - c.) le modalità e prescrizioni per la coltivazione delle aree, con particolare attenzione alla tutela delle acque superficiali e sotterranee e delle sorgenti;
 - d.) le modalità di escavazione e di gestione dei fronti di scavo, allo scopo di garantire la stabilità e la sicurezza dei versanti;
 - e.) le modalità di rimodellamento morfologico dei versanti oggetto di escavazione, in funzione del successivo recupero ambientale, paesaggistico ed agrovegetazionale.
5. Il PAE, in attuazione delle previsioni del PIAE, nello specificare le modalità di recupero e le destinazioni finali delle aree di cava, assume le seguenti indicazioni progettuali:
- a.) privilegiare il recupero naturalistico, tenendo nel dovuto conto che l'attività di cava comporta trasformazioni ecologiche drastiche, per cui ogni intervento va programmato secondo le specificità riscontrate e l'elaborazione di un progetto specifico, che non deve sempre coincidere col ripristino dell'ambiente preesistente;
 - b.) ridurre al minimo il recupero agricolo. L'uso agricolo deve essere orientato alla tutela della qualità ambientale (con esclusione, quindi, delle colture che comportino impiego di sostanze chimiche) ed alla prioritaria esigenza di tutela dell'assetto idrogeologico;
 - c.) nelle aree estrattive per le quali si preveda un ripristino a bosco, la compagine di essenze impiegate deve essere adatta all'ambiente per struttura e composizione, avendo cura di garantire la massima diversità specifica. Il numero di piante per unità di superficie deve essere ottimale rispetto alle caratteristiche del terreno da sistemare e tale da configurare la struttura a bosco.
6. In relazione all'attività estrattiva di pietra da taglio il Comune, in attuazione al PIAE, si riserva la facoltà di promuovere iniziative ed eventuali forme di incentivazione, affinché la destinazione finale di tali materiali sia diretta prioritariamente al territorio provinciale e ad un uso dedicato al recupero ed al restauro di edifici storici o di pregio presenti sul territorio comunale;

ART. 5. PAE: STRUMENTI DI ATTUAZIONE (D)

1. Il PAE è strumento di attuazione delle previsioni del PIAE e ne riporta i contenuti riferiti al territorio di competenza e disciplina gli aspetti obbligatori, in quanto non delegabili agli strumenti di attuazione (Accordi, Convenzione e Autorizzazione).

2. Il PAE indica le modalità attuative degli Ambiti (AEC), privilegiando la conclusione degli Accordi con i privati, ai sensi dell'art. 24 della LR 7/2004.
3. Successivamente all'approvazione dei PAE il Comune si impegna a dare attuazione alle previsioni contenute nel medesimo Piano, con proprie iniziative volte alla definizione degli Accordi (art. 24 LR 7/2004). Nella fase che precede la sottoscrizione degli Accordi, il Comune ordina l'attività ai principi della perequazione, ai sensi dell'art. 7 della LR 20/2000, conformandolo alle peculiarità della materia in esame, che impone certamente una attenta valutazione delle posizioni e aspettative dei singoli, ma richiede venga data prevalenza al raggiungimento degli obiettivi e degli indirizzi strategici di cui al precedente art. 4.
4. In sede di Accordo possono essere specificati e dettagliati taluni aspetti di pianificazione territoriale. Il Comune nell'Accordo deve introdurre una specifica condizione con cui puntualizza che l'efficacia dell'Accordo è condizionata all'esito favorevole del progetto di coltivazione in sede di VIA, nel caso in cui l'intervento sia soggetto a detta procedura.
5. Successivamente all'approvazione dell'Accordo di cui al precedente comma, ove previsto a Norma dell'Art. 18, il privato può presentare il Piano di Coltivazione unitamente al progetto di recupero e sistemazione finale, soggetto a rilascio di autorizzazione ai sensi della LR 17/1991, previa sottoscrizione della relativa Convenzione, come meglio descritto nell'art 24.
6. Il progetto di coltivazione è soggetto alla disciplina di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente al momento della sua presentazione, in particolare alla LR 9/1999, della LR 9/2008, del D. Lgs 152/2006 e ss.mm e ii, nonché del D. Lgs 117/2008. E' affidata alla obbligatoria procedura di verifica (screening) di cui al titolo II ovvero alla obbligatoria procedura di VIA di cui al Titolo III della L.R. 9/99, cui devono essere assoggettati gli interventi derivanti dall'attuazione del PAE, la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali e la specificazione delle misure di monitoraggio.
7. (P) Il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 11 e seguenti della LR 17/1991 è condizionato dalla verifica che il soggetto richiedente non sia inadempiente rispetto agli obblighi assunti con precedenti Accordi / Convenzioni.
8. (P) L'autorizzazione ha validità limitata nel tempo, con la possibilità per il Comune di prevedere una durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 5 anni. Prima della scadenza il titolare può chiedere la proroga dell'autorizzazione, di un periodo ulteriore massimo di 1 anno. La domanda di proroga è disciplinata dall'art. 15 della LR 17/1991.

ART. 6. PAE: REVISIONE, VERIFICA E MONITORAGGIO (D)

1. Il PAE è soggetto a verifica generale a seguito di Variante al PIAE condotta ai sensi dell'art. 6, comma 9 della L.R. 17/1991, secondo le modalità previste all'Art. 9 della medesima L.R. 17/1991.
2. Il PAE è soggetto a revisione e a monitoraggio in connessione all'analoga attività svolta dalla Provincia in relazione al PIAE ai sensi dell'art. 5 delle NTA PIAE. Il PAE del Comune di Frassinoro si adegua alle determinazioni assunte dalla Provincia nei tempi previsti dall'art. 9 della LR 17/1991.
3. Il Comune fornisce alla Provincia i dati necessari ai fini del monitoraggio continuo dello stato di attuazione del PIAE. In particolare:

- a.) l'invio annuale dei dati significativi dell'attuazione delle previsioni del PAE;
 - b.) ogni dato rilevante circa l'andamento dei fabbisogni e la dinamica dell'offerta;
 - c.) lo stato della pianificazione comunale unitamente agli Accordi approvati;
 - d.) il rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione di impatto ambientale;
 - e.) eventuali proposte.
 - f.) l'eventuale insorgere di problematiche legate alla stabilità dei versanti, alla tutela delle acque superficiali e sotterranee, delle sorgenti, al patrimonio ambientale.
4. La cartografia dello stato di fatto, e il conseguente calcolo dei volumi estratti, deve essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata. Tali dato sarà utilizzato per la determinazione degli oneri di cava da versare al Comune.
 5. La relazione annuale e la relativa documentazione deve essere consegnata in cinque copie agli Uffici Tecnici Comunali competenti, e trasmessa alla Provincia affinché possa esercitare poteri di controllo nonché di monitoraggio dell'attività e ai fini dell'aggiornamento del Catasto delle attività estrattive ai sensi dell'art. 28 della LR 17/91.

ART. 7. PAE: VALIDITA' E MISURE DI SALVAGUARDIA (P)

1. Il PAE entra in vigore il giorno di pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURER. Le preclusioni rispetto all'approvazione di altri strumenti e le misure di salvaguardia sono definite dall'art. 6 delle NTA de PIAE a cui si rinvia.
2. (D) Il PAE o lo strumento urbanistico generale (PRG/PSC-POC) possono assentire altri usi purché transitori o temporanei ed autorizzabili nel periodo che precede l'attività estrattiva. Anche in assenza di un specifica previsione nel PAE, il Comune, in conformità allo strumento urbanistico generale, può autorizzare usi temporanei delle aree interessate dall'attività estrattiva, purché non creino un pregiudizio o un aggravio nei tempi di avvio dell'attività o di natura economica.
3. Nei casi di cui al precedente comma, il Comune deve espressamente indicare un termine di validità dell'atto comunque denominato legittimante l'esercizio di una diversa attività. Nell'atto il Comune, quindi, deve specificare che la cessazione dell'uso diverso da quello estrattivo deve avvenire:
 - a.) alla data espressamente indicata, fatta salva la concessione di proroga;
 - b.) nei termini indicati in un successivo atto con cui il Comune comunica il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva.
4. L'efficacia del PAE non preclude la prosecuzione delle attività legittimamente in essere; laddove queste siano soggette ad autorizzazioni le medesime possono essere oggetto di proroga purché non comportino un pregiudizio nei tempi di avvio dell'attività estrattiva o di natura economica.

ART. 8. PAE: ADEGUAMENTO ALLE VARIANTI DEL PIAE (P)

1. Il Comune è tenuto ad adeguarsi alle varianti del PIAE secondo le modalità stabilite dall'art. 9 della LR 17/1991.

ART. 9. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PAE. ESCLUSIONI (P)

1. Compete al PAE ed agli Accordi la disciplina dell'attività estrattiva. L'attività estrattiva è consentita esclusivamente nelle aree individuate dai Piani delle attività estrattive (PIAE e PAE).
2. E' vietata l'attività estrattiva al di fuori degli ambiti territoriali pianificati dal PAE.
3. Rientra nella definizione di attività estrattiva ogni modificazione dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, diretta alla estrazione, a fini di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione, dei materiali appartenenti alla categoria prevista dal terzo comma dell'art. 2 del RD 29 luglio 1927, n. 1443. Ai fini del calcolo dei volumi, non sono da computare i materiali estratti all'interno dell'Ambito Estrattivo Comunale nelle opere di mera risagomatura dei fronti delle cave e con il riutilizzo dei materiali stessi interamente all'interno delle medesime aree per la realizzazione di progetti di carattere ambientale (bacini a basso impatto, progetti di rinaturalizzazione ecc) in conformità all'Accordo e al progetto di sistemazione finale assentito. Il progetto di coltivazione e quello di sistemazione devono ridurre al minimo il volume dei materiali da risagomatura e prevedere specifiche modalità di controllo delle fasi di passaggio tra l'attività di coltivazione e quella di sistemazione.
4. Il requisito della commercializzazione si configura sempre quando il soggetto che esercita l'attività estrattiva possieda la qualità di imprenditore (art. 2082 c.c.). Non assume rilievo la diversa qualificazione data all'attività estrattiva unilateralmente dal soggetto privato (ad esempio nelle condizioni negoziali, non destinazione alla vendita, gratuità della cessione, donazione ecc).
5. L'attività estrattiva non è assoggettata alla disciplina della LR 17/1991 e alle presenti Norme quando l'estrazione di materiali avvenga in presenza di entrambe le seguenti condizioni:
 - a.) l'attività estrattiva sia accessoria e marginale rispetto ad altra attività principale, quest'ultima assentita in base a specifico titolo legittimante l'attività (edilizia, sistemazione fronti franosi , ecc) o Accordo;
 - b.) inoltre, l'attività avvenga in un'area non soggetta a previsioni del PIAE o del PAE o in area di cava già collaudata anche parzialmente e pertanto uscita dall'ambito di efficacia del PIAE.
6. Non sono soggette alla disciplina della LR 17/1991 e alle presenti Norme le attività estrattive espressamente escluse da una disposizione di legge regionale o statale.
7. Il PAE non disciplina gli interventi da realizzare nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale, lacuale e marittimo.

ART. 10. PAE: VALIDITA' ED EFFICACIA. ESAURIMENTO DELL'EFFICACIA (D)

1. Il PAE resta valido ed efficace sino alla approvazione del successivo piano e tenuto conto dell'obbligo di adeguamento alle varianti del PIAE in conformità a quanto previsto al precedente art. 8.
2. Il PAE disciplina l'attività estrattiva, un uso del territorio oggettivamente transitorio e a termine, che deve esaurirsi entro il termine fissato nell'Accordo, mediante il ripristino e la completa attuazione del progetto di sistemazione finale.
3. Le previsioni quantitative del PAE si esauriscono con l'escavazione della quantità massima consentita dal PIAE. Le previsioni del PAE si attuano attraverso il susseguirsi di alcune fasi disciplinate dalla legge: sottoscrizione dell'Accordo ai sensi dell'art. 24 della LR 7/2004; rilascio dell'autorizzazione all'esercizio previa sottoscrizione della Convenzione; collaudo di regolare recupero e sistemazione dell'area; rilascio della fidejussione.
4. L'efficacia del PAE in relazione all'AEC, deve ritenersi definitivamente esaurita, con la conseguente estromissione dell'area dalla disciplina del PAE, solo a conclusione dell'iter amministrativo di collaudo, che si concretizza con la redazione di apposito verbale e con l'ulteriore atto di svincolo totale o parziale della relativa garanzia fidejussoria di cui al successivo art. 27.
5. Gli usi ammessi nell'area successivamente al rilascio del collaudo sono disciplinati dal progetto di recupero e dalle norme dello strumento urbanistico generale del Comune (PRG / PSC-POC).
6. Lo strumento di raccordo tra l'attività estrattiva e gli usi post cava è il progetto di recupero. Il progetto di recupero dell'area deve avere a riferimento le destinazioni post - cava previste dal PAE.
7. Il PAE definisce la destinazione di una parte del territorio ed è quindi parte integrante dello strumento urbanistico generale (PRG / PSC-POC). Qualora quest'ultimo introduca nuove prescrizioni riferite agli usi post-cava, in conformità al PTCP e valutazione degli impatti ambientali, esso costituisce altresì variante specifica del PAE e deve essere assunta anche in conformità alla disciplina contenuta nel PIAE e nella LR 17/91.
8. Solo dopo il rilascio del certificato di collaudo l'area esce dall'ambito di efficacia del PAE; sino alla fase di collaudo per apportare modifiche alle destinazioni e usi finali dell'area occorre procedere mediante variante al PAE e successiva variante al Progetto di recupero. E' altresì necessario procedere alla modifica del PIAE qualora il diverso uso sia in contrasto con una prescrizione dello strumento provinciale.
9. Successivamente alla formalizzazione del collaudo dell'area (AEC) è possibile, senza incontrare limiti nel PIAE/PAE, modificare la destinazione e gli usi dell'area unicamente mediante l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali (PRG/PSC-POC) in conformità al PTCP.

ART. 11. PAE E I PIANI SOVRAORDINATI: PIAE, PTPR E PTCP. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE AD AMBITI ESTRATTIVI (D)

1. Il PAE è piano di settore dello strumento urbanistico comunale e di attuazione del PIAE e deve pertanto conformarsi al medesimo piano provinciale, nonché al PTCP. Il PTCP trova applicazione nella materia estrattiva in ragione dei rinvii contenuti nel PIAE e in relazione ai profili non disciplinati dal PIAE medesimo.

2. Le perimetrazioni degli AEC contenute nelle schede monografiche del PIAE non possono essere modificate dalla pianificazione comunale se non mediante variante al medesimo PIAE, fatte salve le sole modifiche di cui ai successivi artt. 18 e 19 delle Norme del PIAE.
3. Il PAE del Comune di Frassinoro, in accordo con il PIAE della Provincia di Modena, pianifica esclusivamente A.E.C. non perimetrati, così come meglio specificato al successivo art. 17.
4. In relazione a successive modifiche dei perimetri e individuazioni di ulteriori ambiti, ai fini della localizzazione, vengono evidenziati i seguenti casi particolari:
 - a.) con riferimento al vincolo relativo alle aree boscate, stante la loro mutevolezza nel tempo e la intrinseca difficoltà nella perimetrazione, occorrerà effettuare una doppia verifica: accertare l'esistenza concreta del bene tutelato sia al momento della pianificazione sia al momento del rilascio del titolo legittimante l'attività. La non ricorrenza di tale condizione (sulla base della delibera GR 182 del 31/05/1995) deve essere certificata da un professionista abilitato all'atto della richiesta di autorizzazione. Per la correzione della perimetrazione occorre procedere in conformità a quanto stabilito dal PTCP;
 - b.) in relazione ad eventuali interventi idraulici di risagomatura, manutenzione e rinaturalizzazione dei corsi d'acqua in aree non comprese nel demanio fluviale, si deve fare riferimento alla apposita Circolare Regionale n. 9321 del 27 novembre 1992, nonché alle NTA del PAI vigente ed alle specifiche direttive dell'Autorità di Bacino del fiume Po e/o dell'Autorità idraulica competente

ART. 12. PAE: CRITERI ED INDIRIZZI DI CARATTERE AMBIENTALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE DESTINAZIONI D'USO FINALE (D)

1. Il Comune col PAE, in relazione alla definizione degli obiettivi strategici, di cui al precedente art. 3, ha impartito le direttive per dare attuazione e specificazione alle norme contenute nel PIAE, PTR e PTCP attraverso le presenti Norme.
2. Il Comune col PAE, individua con prescrizioni (P) la destinazione finale in conformità alle direttive o prescrizioni contenute rispettivamente nel PIAE e nel PTCP attraverso l'art. 17 delle presenti Norme.
3. Il progettista, nell'individuazione della destinazione d'uso finale delle cave, nell'elaborazione del piano di coltivazione e del piano di recupero deve attenersi: alle direttive contenute nel PIAE; alle prescrizioni PAE; alle prescrizioni del PTCP vigente al momento dell'esame del progetto.
4. Qualora l'attività estrattiva venga ad interessare aree tutelate dal Testo Unico dei beni culturali ed ambientali i proponenti devono acquisire preventivamente le necessarie autorizzazioni ai sensi del DLgs 42/2004 (succ. mod.).

ART. 13. PAE: CRITERI ED INDIRIZZI DI CARATTERE AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI SISTEMAZIONE FINALE E DI RECUPERO. MONITORAGGIO (D)

1. Il PAE col presente articolo indica con prescrizioni (P) per gli A.E.C. comunali le modalità di recupero e sistemazione finale delle aree di cava in conformità alle direttive del PIAE e, qualora più puntuali o restrittive, del PTCP.

2. Le prescrizioni del PAE sono contenute e sviluppate nell'Accordo previsto all'art. 24 della LR 7/2004 e attuate col progetto di recupero, la cui approvazione è di competenza del Comune.
3. Il progetto di sistemazione finale delle aree di cava deve essere redatto assumendo a riferimento le indicazioni riportate nel manuale teorico-pratico "Il recupero e la riqualificazione ambientale delle cave in Emilia Romagna" edito dalla Regione Emilia Romagna nel 2003 e delle "Indicazioni preliminari per il recupero delle cave a cielo aperto e delle discariche di inerti di risulta" redatte (Nov. 1992), per conto del Ministero dell'Ambiente dalla Commissione per la VIA.
4. Per opere di recupero si intendono sia le attività tese al ripristino dello stato iniziale dei luoghi che gli interventi finalizzati ad una nuova destinazione d'uso del territorio di tipo: naturalistico, produttivo, agricolo a basso impatto ambientale o forestale, urbanistico.
5. Nel progetto di recupero devono essere esaminati e devono trovare soluzione diversi aspetti:
 - a.) attuare azioni per migliorare dal punto di vista ambientale l'area oggetto di escavazione attraverso interventi che producano un assetto finale equilibrato dal punto di vista ecosistemico e paesaggistico;
 - b.) verificare la sostenibilità anche dal punto di vista finanziario delle opere realizzate col progetto di recupero e sistemazione finale, con l'individuazione del gestore e delle risorse necessarie. Nel caso di opere in cui sia prevista la cessione al Comune o ad altro ente pubblico (aree naturalistiche, bacini a basso impatto ecc) occorre che la medesima opera sia prevista da un programma di settore approvato o abbia già un soggetto che ne possa assumere la gestione;
 - c.) le modalità per ripristinare, ove non diversamente previsto, lo stato del suolo allo stato precedente l'inizio della coltivazione;
 - d.) conformarsi alle destinazioni post-cava previste dal PRG / PSC - POC o altri strumenti urbanistici di settore comunali o provinciali.
6. I progetti devono essere orientati alla costruzione di forme morfologiche esistenti in natura e riconoscibili nel territorio provinciale.
7. In collina e in montagna gli interventi estrattivi devono preferibilmente prevedere la riprofilatura a quota più bassa del rilievo, mantenendo le forme precedenti. Il recupero deve garantire prioritariamente la stabilità dei fronti e la protezione da eventuali erosioni e fenomeni di dissesto idrogeologico. A tale scopo deve essere realizzato un idoneo sistema di drenaggio. Il Piano di Coltivazione della cava deve essere redatto prevedendo, ove possibile, che i nuovi fronti di cava siano aperti in posizione defilata e/o nascosta alla vista rispetto alle principali vie di comunicazione, ai centri urbani e località di interesse turistico, paesaggistico e monumentale. Quando ciò non è possibile, si deve intervenire con opere di mitigazione artificiali (riporti di terreno, barriere, alberature, ecc..) lungo le strade, le rampe, i gradoni ed i piazzali delle cave.
8. Le modalità del recupero devono favorire assetti che prevedano la ricostruzione di manti vegetali, utilizzando per quanto possibile tecniche di ingegneria naturalistica, e comunque cercando di utilizzare e accelerare i processi naturali stessi.
9. Le modalità di intervento per la sistemazione finale devono comunque attenersi alle seguenti direttive:

- a.) nella piantumazione devono impiegarsi specie autoctone, che devono provenire da vivaio “locale”, oppure opportunamente cartellate se provenienti da altri vivai, come previsto dalla normativa regionale di riferimento;
- b.) nei programmi di difesa delle piante da parassiti animali, parassiti vegetali e crittogame devono essere impiegati prodotti e tecniche di difesa biologica;
- c.) il miglioramento delle condizioni di intervento va ricercato sia nelle modifiche della morfologia (abbattimento delle pendenze) che del suolo (riporto di terreno vegetale e di inerti a granulometria fine, limo e argilla, in percentuali superiori al 20 %);
- d.) una particolare attenzione va posta allo scotico, stoccaggio e riutilizzo del terreno vegetale; la programmazione di questi movimenti di terra deve avvenire evitando che l'humus vada disperso e messo a discarica o che venga stoccato per tempi molto lunghi prima di un suo riutilizzo; tutto ciò al fine di evitare il deterioramento delle sue caratteristiche pedologiche ad opera degli agenti meteorici (piogge dilavanti, ecc.);
- e.) per quanto riguarda le tecniche di ingegneria naturalistica da adottare va data preferenza a idrosemine con specie floristiche autoctone e a semplici messe a dimora di alberi e arbusti;
- f.) altre soluzioni quali palificate vive, viminate e biostuoie, impianto di alberi adulti, tecniche di rivestimento vegetativo su roccia a media e forte pendenza (reti zincate in abbinamento con stuoie, geogriglie, ecc.), tecniche di invecchiamento artificiale dei fronti rocciosi e strutture di sostegno (muri, terre armate, ecc.) devono essere valutate in relazione alle specifiche condizioni morfologiche che possano emergere.

ART. 14. PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE (P)

1. Le attività estrattive sono soggette alle prescrizioni indicate da ARPA e da altri Enti competenti al rilascio di pareri ambientali. Le prescrizioni inoltre devono essere specificate, nel caso anche modificate, sulla base di una valutazione più puntuale in sede di Accordo e di esame del progetto di coltivazione. In tali fasi deve essere attuato il protocollo di cui al successivo comma 5.
2. Il Comune deve assicurare il monitoraggio costante dell'attività e delle specifiche emergenze ambientali evidenziate nel corso delle Valutazioni di impatto ambientale o di rapporto Ambientale, prevedendo in ogni fase del procedimento le modalità di monitoraggio e di controllo ambientale.
3. Nell'accordo di cui alla LR 7/2004 e nella convenzione, di cui all'art. 12 della LR 17/91, e in ogni altro atto del procedimento deve essere disciplinato l'obbligo posto in capo al richiedente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di attuare un piano di monitoraggio ambientale e di controllo dei dati relativi alla rete di monitoraggio.
4. Al fine di assicurare il monitoraggio e il controllo deve essere prevista in capo alla ditta la prestazione di specifiche garanzie finanziarie.
5. Le specifiche tecniche del monitoraggio ambientale dovranno attenersi al “Protocollo tecnico tra Provincia di Modena e ARPA sezione provinciale di Modena per la definizione delle modalità di validazione e verifica dei piani di monitoraggio nei poli ed ambiti estrattivi comunali”, approvato con Delibera della Giunta provinciale n. 66 del

23/02/2010 ed alle prescrizioni impartite da ARPA in sede di esame dell'Accordo, quando previsto dalle presenti norme.

6. I contenuti del piano di monitoraggio per ogni cava sono indicati dal Comune in relazione alle criticità riscontrate in sede di rilascio dell'autorizzazione e sulla base delle prescrizioni impartite da ARPA.
7. I risultati del monitoraggio devono essere inviati a cura del titolare dell'autorizzazione al Comune e alla Provincia e ad ARPA.
8. Il Piano di monitoraggio può essere integrato o modificato su richiesta del Comune o della Provincia in seguito all'aggiornamento del quadro analitico che si verrà progressivamente a delineare, anche in relazione ad eventuali situazioni critiche riscontrate.
9. Nel caso la ditta titolare dell'autorizzazione ometta di trasmettere i dati e l'omissione si ripeta nonostante inviti e solleciti, tale comportamento deve essere valutato anche ai fini dell'assunzione di provvedimenti quali sospensioni dell'esercizio dell'attività, revoche e l'applicazione di sanzioni pecuniarie.
10. Il Comune deve inoltre attuare il Protocollo Tecnico di cui al precedente comma 6 che fornirà altresì prescrizioni tecniche circa i contenuti e le modalità di applicazione del DLgs 30 maggio 2008 n. 117.

ART. 15. PAE: GLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE (D)

1. Il PAE ha recepito il PIAE, in particolare le prescrizioni e indica i criteri e le condizioni generali per l'insediamento di impianti di prima lavorazione e di trasformazione e dei relativi fabbricati nelle aree destinate ad attività estrattive. Sono impianti di prima lavorazione e trasformazione quelli connessi all'attività estrattiva, pertanto solo quelli che attengono al lavaggio e frantumazione dei materiali estratti, con esclusione di quelli che importano la produzione di materiali ulteriori e diversi (calcestruzzi, bitumi ecc).
2. Il PAE del Comune di Frassinoro prevede la possibilità di insediamento nelle aree destinate ad attività estrattive di impianti temporanei di prima lavorazione e di trasformazione dei materiali estratti negli A.E.C. di Rio Muschioso e di Macava e nell'Ambito di Ripristino di Mulino Cappelletti.
3. Gli impianti di frantumazione dovranno essere dotati di strutture fonoassorbenti. Per quanto riguarda l'impatto acustico si confermano le prescrizioni vigenti. Dovranno essere inviate agli enti competenti gli esiti dei controlli SPSAL. Gli impianti fissi dovranno essere dotati di sistemi di abbattimento per le polveri secondo le migliori tecnologie. Come opera di mitigazione dovrà essere prevista la messa in opera di uno schermo naturale in terra lungo il perimetro della cava di altezza adeguata in relazione al recettore presente. Nel caso in cui ci siano edifici abitati permanentemente all'interno dei perimetri pianificati, dovranno essere previste barriere a doppia funzione antirumore e antipolvere e, in caso di necessità, l'asfaltatura ed il lavaggio delle piste eventualmente adiacenti.
4. Gli impianti di prima lavorazione e trasformazione realizzati in aree di cava hanno carattere temporaneo, in quanto il loro insediamento e la loro permanenza è strettamente correlata alla durata dell'attività estrattiva nell'area di cava.

5. L'impianto di prima lavorazione e/o di trasformazione dovrà essere demolito a conclusione dell'attività estrattiva e in ogni caso prima del collaudo, in conformità all'accordo, all'autorizzazione ed alla relativa convenzione.
6. Gli accordi e le convenzioni devono contenere procedure di controllo e verifica dell'effettivo rispetto degli obblighi connessi alla demolizione o trasferimento, nonché clausole di garanzia.
7. (P) Qualora venga autorizzato l'insediamento di un impianto temporaneo, il PAE prevede l'obbligo in capo al richiedente di prestare idonea garanzia fidejussoria, nonché clausole sospensive dell'attività e di natura sanzionatorie correlate inadempimento dell'obbligo di demolizione o di trasferimento dell'impianto.
8. Gli impianti di trasformazione devono rispettare le norme in materia di risparmio idrico, gestione acque di raccolta (delibera GR 286/2005 e 1860/2006), di sicurezza (D.Lgs. 624/96, D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 17/10) e devono essere dotati di sistemi di riciclaggio delle acque impiegate nei processi produttivi.

ART. 16. PAE: LA DEMOLIZIONE E IL TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE (D)

1. Gli impianti esistenti all'interno degli A.E.C. dovranno essere dismessi e smantellati al termine dell'attività estrattiva.
2. qualora vengano usati impianti di frantumazione di tipo mobile, questi dovranno essere sistemati su aree idonee e dotati di tutti i sistemi di sicurezza previsti dalle Norme vigenti in materia (D.Lgs 81/08, D.Lgs. 17/10 e s.s.m.m.), nonché degli idonei sistemi di abbattimento polveri e riciclaggio acque reflue. Dovranno inoltre rispettare le Norme vigenti inerenti il rumore. In sede di Piano di Coltivazione/Sistemazione dovrà essere allegata una relazione previsionale di impatto acustico attestante il rispetto di quanto previsto dalla L. 447/95 e dal DPCM 1/3/91.
3. Gli accordi e le Convenzioni devono contenere le procedure di controllo e di verifica dell'effettivo rispetto degli obblighi connessi al trasferimento, nonché la prestazione di idonea garanzia fidejussoria, e la specificazione delle relative clausole di decadenza dell'autorizzazione, le cause che comportano la sospensive dell'attività e le clausole sanzionatorie correlate all'inadempimento dell'obbligo di demolizione o trasferimento degli impianti. Resta salvo il potere sanzionatorio di natura autorizzativa del Comune in relazione a fatti non indicati nella Convenzione / Accordo e disciplinati dalla legislazione statale e regionale e dalle presenti Norme".
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si rinvia alle norme del PIAE.

ART. 17. PAE: CRITERI ED INDIRIZZI PER INDIVIDUARE GLI AMBITI ESTRATTIVI COMUNALI (D)

1. Il PAE recepisce Il PIAE vigente, il quale ha individuato per il Comune di Frassinoro 6 Ambiti Estrattivi Comunali non perimetrati (3 AEC di Litoidi di monte, 1 AEC di Pietra da taglio e 2 AEC di Argille per ceramica).
2. Per la localizzazione degli A.E.C. comunali il PAE ha utilizzato i seguenti criteri:

- a.) Individuare nel territorio comunale le aree non soggette a vincoli ostativi per la pianificazione delle Attività Estrattive, definiti dalla pianificazione sovraordinata (PTCP, PAI, PTR)
 - b.) Valutare le potenziali risorse estrattive presenti nel territorio comunale all'interno delle aree non soggette ai vincoli di cui alla precedente lettera a)
 - c.) seguire i tre obiettivi strategici previsti dal PIAE, ovvero:
 - “Soddisfare il fabbisogno di materie prime”, individuando aree dotate di quantitativi di materiali escavabili conformi alle previsioni di piano;
 - “Limitare il consumo di risorse e territorio”, privilegiando l'attività estrattiva in aree già soggette a precedenti attività estrattive o comunque in cui l'estrazione di materiali era comunque prevista;
 - “Minimizzare gli impatti temporanei e permanenti”, individuando idonee opere di mitigazione ed attuando le previsioni di PAE anche in ambiti di risistemazione, con lo scopo di recuperare dal punto di vista morfologico e vegetazionale aree soggette a precedenti attività estrattive.
3. L'attuazione dei criteri e degli indirizzi riportati nel precedente comma 2 ha portato ad individuare gli Ambiti Estrattivi Comunali in corrispondenza di quelli definiti dal precedente PAE, accorpandone alcune tipologie estrattive e riducendo quindi a 4 il numero di Ambiti, come riportati nel successivo articolo 18.

ART. 18. AMBITI ESTRATTIVI COMUNALI (D)

1. Gli Ambiti Comunali sono così individuati:
 - “Mulino Cappelletti”: Ambito di Ripristino il cui materiale di risulta è costituito da litoidi di monte;
 - “Rio Muschioso”: Ambito Estrattivo Comunale misto per pietra da taglio e litoidi di monte;
 - “Macava”: Ambito Estrattivo Comunale misto per litoidi di monte e argille per ceramica;
 - “Poggio Mezzature”: Ambito Estrattivo Comunale di argille per ceramica.
2. L'attività estrattiva disciplinata dalle NTA del presente PAE del Comune di Frassinoro dovrà attuarsi sia per intervento diretto, mediante Autorizzazione convenzionata all'attività estrattiva, di cui all'art. 11 della L.R. 18 luglio 1991, n° 17, previa stipulazione della convenzione di cui all'art. 12, sia per intervento urbanistico preventivo mediante Accordo di cui all'art. 24 LR 7/2004:
 - a.) Intervento diretto: questa modalità di intervento, applicabile all'A.E.C. di “Poggio Mezzature” e all'ambito di ripristino “Mulino Cappelletti” è consentita previa autorizzazione convenzionata rilasciata dal Sindaco, sentito il parere della Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive, secondo quanto disposto dall'art.11 della L.R. 17/91. Tali Ambiti Estrattivi Comunali non sono assoggettati ad Accordo ai sensi dell'art. 24 LR 7/2004; per gli ambiti “Rio Muschioso” e “Poggio Mezzature” dovrà essere presentato un Piano di Coltivazione, per l'ambito “Mulino Cappelletti” un Piano di Sistemazione.
 - b.) per l'A.E.C. “Macava” e l'A.E.C. “Rio Muschioso” il rilascio di autorizzazione da parte del Sindaco dovrà essere disciplinato in sede di Accordo, che dovrà avere i seguenti contenuti:

- schema di convenzione nella quale sia compresa l'indicazione dell'entità dell'intervento in termini di superficie territoriale, della superficie di cava, delle quantità di materiale disponibile, delle quantità di materiale estraibile nell'arco temporale di durata della convenzione, nonché l'indicazione delle varie fasi e le relative operazioni che si dovranno effettuare per giungere al completamento dell'area, l'individuazione di tutte le opere infrastrutturali necessarie e la specificazione dei tempi, delle modalità e dei materiali da utilizzare per il ripristino;
 - estratto catastale con indicazione dei limiti di proprietà e relative superfici in scala 1:2000
 - nel caso di iniziativa pubblica su aree di proprietà privata, il caso in cui il proprietario della cava non intraprenda la coltivazione della stessa a o non dia ad essa sufficiente sviluppo è disciplinato dall'art. 45 del RD 1443/1927;
 - stato di fatto altimetrico e planimetrico, in scala 1:1000, della zona prima dell'intervento con l'individuazione di 3 capisaldi fissi permanenti da riferire alle curve di livello. Sullo stato di fatto dovranno essere evidenziate le condizioni idrogeologiche di superficie ed agro-vegetazionali, la presenza di manufatti di interesse ambientale, di emergenze botaniche, di infrastrutture e di pozzi (entro un limite minimo di m 300 del perimetro di zona);
 - relazione geologico-mineraria;
 - planimetrie di progetto di escavazione, in scala 1:1.000, con l'indicazione degli stralci attuativi;
 - sezioni delle cave previste ed assetto definitivo con indicazione degli stralci attuativi,
 - planimetria di progetto di ripristino, in scala 1:1.000, con indicazione dell'assetto agro-vegetazionale definitivo, della rete drenante prevista e della risistemazione delle strutture;
 - sezioni di progetto di ripristino.
3. Gli Enti locali possono concludere accordi con soggetti privati allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive. L'Accordo (ai sensi dell'art. 24 della LR 7/2004) è lo strumento da privilegiare in ogni ipotesi di intervento. Gli Accordi sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. La perimetrazione degli Ambiti Estrattivi Comunali è quella riportata nell'Allegato 5 della presente Variante Generale al PAE del Comune di Frassinoro

ART. 19. PAE: MODIFICHE ALLE PERIMETRAZIONI (D)

1. Il PAE ha definito il perimetro territoriale degli AEC in conformità all'art. 22 delle norme del vigente PIAE. Il perimetro rappresenta la massima estensione dell'area destinata ad attività estrattive cui dovrà attenersi la ditta nella predisposizione del progetto di coltivazione.
2. Le modifiche alla perimetrazione dell'ambito devono conformarsi alle prescrizioni del PIAE.
3. Tutte le modifiche della perimetrazione o quantitative, per trasferimento o aumento delle superfici e dei volumi, devono conformarsi alla valutazione ambientale (S.B.A., contenuto nell'Allegato 7 - Valsat) ed aggiornarla qualora siano emersi fatti non

precedentemente esaminati. Le modifiche alle perimetrazioni o alle quantità assegnate agli A.E.C. possono essere attuate, in conformità ai volumi complessivamente assegnati dal PIAE, a seguito di specifica Variante PAE.

ART. 20. OBIETTIVI DI QUANTITA'

1. Agli ambiti estrattivi del Comune di Frassinoro è affidato un obiettivo di quantità di materiali da estrarre nei 10 anni di durata del PIAE. Tali quantitativi coincidono con quelli utili per l'uso commerciale o industriale, il cappellaccio e lo scarto non concorrono all'obiettivo di quantità. Questi ultimi dovranno essere collocati ed utilizzati come regolato dal successivo art.41. Per quanto riguarda, in dettaglio, i quantitativi totali di materiali da estrarre e i relativi ambiti previsti, la suddivisione è la seguente:

n° ambiti	Tipo di materiale	Quantitativi (mc)
3	Materiali inerti litoidi	400.000
1	Pietra da taglio	105.000
2	Argille rosse	260.000

2. Come riportato al comma 1, questa Variante al P.A.E., individua 3 A.E.C. (accorpando nello stessa area 1 ambito per materiali inerti litoidi ad 1 ambito per Argille rosse) e 1 Ambiti di ripristino, mantenendo inalterati i quantitativi estrattivi previsti. La suddivisione di tali quantitativi all'interno dei diversi ambiti è la seguente:

A.E.C.	Tipo di materiale	Quantitativi (mc)
Rio Muschioso	Pietra da taglio	105.000
	Materiali inerti litoidi	150.000
Poggio Mezzature	Argille rosse	200.000
Macava	Materiali inerti litoidi	220.000
	Argille rosse	60.000
Ambito di Ripristino	Tipo di materiale	Quantitativi (mc)
Mulino Cappelletti	Materiali inerti litoidi	30.000

I 200.000 mc. previsti per l'A.E.C. di Poggio Mezzature rappresentano una quantità massima stimata estraibile, che dovrà essere vincolata alla verifica dei quantitativi effettivamente ricavabili nell'area che sarà definita sulla base dei Piani di coltivazione, che dovranno necessariamente assumere, in considerazione del fragile contesto idrogeologico in cui si inseriscono, contenuti, e quindi finalità, di riassetto idrogeologico delle aree interessate.

Il materiale argilloso estratto da tale A.E.C. deve essere destinato all'utilizzo presso aziende nel territorio del Comune di Frassinoro.

ART. 21. PAE: MODIFICHE ALLE PREVISIONI DELLE QUANTITA' (D)

1. (P) Il PAE ha individuato i quantitativi massimi estraibili autorizzabili in conformità al PIAE.
2. In sede di redazione delle varianti al PAE i quantitativi assegnati all'AEC possono essere modificati, trasferiti o ridistribuiti sulla base di analisi puntuali, fermo restando che in nessun caso può essere superata la quantità massima assegnata dal PIAE al PAE.
3. Le modifiche della perimetrazioni e la redistribuzione dei volumi devono essere congruamente motivate sulla base di analisi puntuali e nel rispetto delle prescrizioni contenute agli artt. 18 e 19 del PIAE.

ART. 22. PRESCRIZIONI SPECIALI (P)

1. Il responsabile del procedimento deve accertare il rispetto delle prescrizioni particolari riportate al successivo art. 41 in ogni fase del procedimento di attuazione: definizione dell'accordo con i privati e del Piano di coltivazione e recupero / sistemazione finale dell'area di cava.
2. L'attività estrattiva nelle aree ricadenti nel vincolo forestale di cui all'art. 21 del PTCP 2009 è vietata limitatamente alle zone ricadenti nell'art. 19 c.1 del PTCP 2009 (Tavola 6 PTCP 2009).

ART. 23. PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DEL PAE E DEGLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE (P)

1. Il PAE è strumento di programmazione di specificazione settoriale e deve essere adottato e approvato con le procedure previste dall'art. 34 della LR 20/2000.
2. L'approvazione dell'Accordo, ove previsto a Norma dell'art. 18, e della Convenzione sono di competenza del Consiglio Comunale ai sensi del DLgs 267/2000. Il Consiglio comunale può approvare una Convenzione Tipo e demandare alla Giunta l'approvazione delle singole convenzioni se conformi alla Convenzione Tipo.
3. L'autorizzazione è rilasciata dalla Sportello Unico per le Attività produttive.

ART. 24. PAE: STRUMENTI DI ATTUAZIONE. ACCORDO, CONVENZIONE E AUTORIZZAZIONE (D)

1. Il PAE disciplina le procedure e le modalità di attuazione delle previsioni estrattive, nei limiti di quanto di seguito specificato.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui alla LR 17/91 è preceduto da una fase di concertazione, in particolare mediante la definizione di due atti:
 - a.) dell'eventuale Accordo, ai sensi dell'art. 24 della LR 7/2004;
 - b.) della Convenzione ai sensi dell'art. 12 della LR 17/91.
3. (P) L'Accordo, in conformità a quanto previsto dall'Art. 24 delle Norme del vigente PIAE deve disciplinare i seguenti elementi qualificanti in relazione ai profili urbanistico-ambientale:
 - a.) le principali opere di mitigazione e di raccordo delle singole aree di cava con le aree contermini e la viabilità pubblica;
 - b.) le principali opere per ridurre l'impatto della cava sulle aree contermini e tutelare beni e attività esistenti;
 - c.) i principali criteri e le modalità attuative, le condizioni e gli obblighi a cui il titolare deve attenersi e conformarsi nell'esercizio dell'attività estrattiva;
 - d.) le principali opere di sistemazione finale dell'area di cava;
 - e.) la determinazione delle eventuali opere compensative;
 - f.) le idonee garanzie, rilasciate da primario istituto bancario o assicurativo, volte ad assicurare il corretto adempimento di ogni obbligo, delle sanzioni e dei costi da sostenere da parte del privato o, in via sostitutiva dal Comune, connesso e/o derivante dall'Accordo/Convenzione;
 - g.) il termine di validità dell'Accordo/Convenzione, le cause specifiche di revoca, di decadenza o di sospensione dell'autorizzazione.
4. (P) L'Autorizzazione non può essere rilasciata se il soggetto è inadempiente rispetto a precedenti accordi e/o Convenzioni e/o autorizzazioni in materia di attività estrattive nei confronti della medesima Amministrazione. Tale condizione deve essere esplicitata e specificatamente sottoscritta negli Accordi e/o Convenzioni che il Comune perfeziona col gestore.
5. L'esercizio dell'attività estrattiva è soggetta al previo rilascio del titolo previsto dalla LR 17/1991 e non necessita del rilascio del permesso di costruire o altro titolo edilizio legittimante la realizzazione di interventi di trasformazione del territorio previsti dalla LR 31/2002.
6. il rilascio dell'autorizzazione è assoggettato alla seguente disciplina:
 - a.) la competenza al rilascio è individuata ai sensi della LR 17/1991 e del DLgs 267/2000;
 - b.) Le richieste sono curate e istruite dallo Sportello Unico Attività Produttive;
 - c.) È legittimato a chiedere chi abbia i requisiti soggettivi previsti dalla LR 17/1991 ed inoltre abbia la disponibilità dell'area, in particolare;
 - c1) il proprietario dell'area;
 - c2) l'affittuario con contratto di durata maggiore a quella di validità dell'autorizzazione ivi comprese le possibili proroghe ed in cui sia esplicitato l'uso dell'area;
 - d.) Il procedimento deve concludersi entro i termini di legge;

- e.) La domanda di autorizzazione per l'apertura di nuove cave o per gli interventi di sistemazione, in carta legale, deve essere rivolta al Sindaco del Comune.
- f.) La domanda dovrà essere presentata da chi eserciterà l'attività estrattiva o di ripristino; nel caso che il richiedente sia Società od Ente, occorrerà unire alla domanda un documento che comporti la legale rappresentanza del soggetto.
- g.) La firma del richiedente deve essere autenticata nei modi di legge.
- h.) Nel caso che il richiedente non sia proprietario dei terreni interessati, questi dovrà allegare alla domanda una copia autenticata dalla quale risulti il tipo di rapporto giuridico col proprietario (contratto di affitto, ecc.) comprovante la disponibilità dei suoli.
- i.) L'autorizzazione alla coltivazione o alla sistemazione è personale e non può essere ceduta a terzi, pena la revoca della stessa.
- j.) La domanda di autorizzazione dovrà essere inoltre corredata da:
- titolo conferente la disponibilità dei terreni
 - certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o, per le società, certificato della Cancelleria del Tribunale, dal quale risultino la ragione sociale, la sede e l'indicazione del legale rappresentante;
 - estratti di mappa catastale e partita catastale dell'area interessata dall'attività estrattiva
 - relazione geologica, idrogeologica e giacimentologica
 - piano di coltivazione;
 - progetto di recupero finale;
 - proposta di convenzione, redatta in conformità a quella allegata alla presente variante al P.A.E.;
 - programma economico-finanziario
 - documentazione fotografica
 - designazione del direttore dei lavori ai sensi del D.P.R. 128/59;
 - descrizione tecnica e localizzazione degli impianti di lavorazione e trasformazione
 - documentazione amministrativa e di progetto, redatta in conformità alle presenti NTA.
- k.) La richiesta di autorizzazione deve essere redatta secondo le modalità previste dalla medesima variante al P.A.E..

Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 17/91 il Sindaco entro 15 gg. (quindici) dal ricevimento della domanda, appurata la conformità urbanistica della stessa, trasmette la medesima alla Commissione Tecnica Infraregionale per le attività estrattive.

Entro 60 gg. (sessanta) dal ricevimento, la sopraccitata Commissione esprime il parere di merito e lo invia al Sindaco.

Entro 60 gg. (sessanta) dall'avvenuto ricevimento, il Sindaco si pronuncia per il rilascio dell'autorizzazione.

In assenza di tale pronuncia deve intendersi applicabile quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000.

Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, il Sindaco ne informa tempestivamente l'Ufficio Cave della Provincia di Modena precisando, tra l'altro, l'intestatario della stessa, la denominazione dell'area di intervento, la data di decorrenza e di scadenza, la superficie ed il volume estraibile, nonché gli estremi dell'atto di autorizzazione. Su espressa domanda del titolare dell'autorizzazione è

ammessa la proroga alla scadenza da parte del Sindaco, purché vengano adottate motivate e plausibili ragioni e solo nel caso in cui non siano già state estratte le quantità autorizzate. La domanda di proroga dell'autorizzazione deve essere presentata dal titolare al Sindaco, almeno gg. 30 (trenta) prima della sua normale scadenza.

7. Il titolare dell'autorizzazione è legittimato ad esercitare l'attività estrattiva ed a eseguire le trasformazioni accessorie e strettamente connesse all'attività estrattiva descritte nel progetto di coltivazione.
8. In particolare, sono assoggettate all'autorizzazione della LR 17/1991 le seguenti opere: gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava; la realizzazione delle piste e della viabilità provvisoria di accesso; la costruzione di piazzali, di recinzioni del cantiere; gli interventi di recupero o di sistemazione finale. Dette opere sono soggette alla LR 17/1991 a condizione che le medesime vengano realizzate all'interno dell'area perimetrata e destinata ad attività estrattiva. Ogni altra opera di trasformazione o di modificazione, anche se temporanea e se realizzata all'interno dell'Ambito, deve ottenere specifico titolo in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e concorrere al pagamento dei relativi oneri (LR 31/2002).
9. Il PAE disciplina la fase di collaudo, assumendo le seguenti prescrizioni:
 - a.) la ditta deve presentare la richiesta, corredata da una attestazione di ultimazione dei lavori a firma del direttore dei lavori ;
 - b.) L'Ufficio Tecnico Comunale, ricevuta la richiesta, effettua un'istruttoria per verificare la conformità dei lavori di sistemazione finale a quanto previsto nel progetto autorizzato;
 - c.) nel caso di riscontro positivo il Comune rilascia apposito certificato di accettabilità dei lavori di sistemazione. Tale certificato deve essere notificato all'interessato entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al punto a). Nel caso invece di non accettabilità dei sopraddetti lavori, entro il medesimo termine, il Comune deve mandare diffida alla ditta ad eseguire le opere di sistemazione previste. I termini sono ordinatori. Decorso il termine il privato può notificare al Comune apposita diffida ad adempiere;
 - d.) il collaudo può essere parziale se previsto dall'Accordo o dalla Convenzione;
 - e.) lo svincolo anche parziale della fideiussione può avvenire solo se tutti gli impegni assunti e garantiti con la medesima fideiussione siano stati correttamente adempiuti (ulteriori opere, manutenzione delle piantumazioni, cessione aree ecc....).

ART. 25. PAE: PROGRAMMA PLURIENNALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (D)

1. Unitamente al PAE, il Comune definisce un programma poliennale di attuazione, distribuendo, nell'orizzonte temporale decennale, in fasi di massima triennali, le quantità di materiali estraibili assegnati all'Ambito. Il programma ha valore ordinatorio dell'attività amministrativa e può essere aggiornato o modificato sulla base di analisi dettagliate dei fabbisogni con delibera del Consiglio Comunale.
2. Vengono individuati i seguenti programmi poliennali:
 - a.) Mulino Cappelletti
 - Tipologia di materiale: materiale di risulta costituito da inerti litoidi
 - Quantitativo massimo: 30.000 mc
 - Durata massima intervento: 3 anni per risagomatura + 1 anno per ripristino

- Tipologia di recupero e risistemazione: area di riequilibrio ambientale.
- b.) Rio Muschioso
- Tipologia di materiale: inerti litoidi e pietra da taglio
 - Quantitativo massimo: 105.000 mc pietra da taglio e 150.000 inerti litoidi
 - Durata massima intervento: 9 anni+ 1 anno per ripristino
 - Tipologia di recupero e risistemazione: area di riequilibrio ambientale ed a valenza turistico - ricreativa.
- c.) Macava
- Tipologia di materiale: inerti litoidi e argille
 - Quantitativi massimi: 220.000 mc di inerti e 60.000 mc di argille
 - Durata massima intervento: argille 4 anni + 1 anno per ripristino; inerti 9 anni + 1 anno per ripristino
 - Tipologia di recupero e risistemazione: area di riequilibrio ambientale e area agricola.
- d.) Poggio Mezzature
- Tipologia di materiale: materiale di risulta costituito da argille rosse e varicolorate
 - Quantitativo massimo: 200.000 mc
 - Durata massima intervento: 9 anni + 1 anno per ripristino
 - Tipologia di recupero e risistemazione: area di riequilibrio ambientale con finalità di riassetto idrogeologico;

Ambito comunale	1 ^a fase	2 ^a fase	3 ^a fase	4 ^a fase
Mulino Cappelletti	30.000 mc (3 anni)	Ripristino (1 anno)		
Rio Muschioso Pietra da taglio	35.000 mc (3 anni)	35.000 mc (3 anni)	35.000 mc (3 anni)	Ripristino (1 anno)
Rio Muschioso Litoidi di monte	50.000 mc (3 anni)	50.000 mc (3 anni)	50.000 mc (3 anni)	Ripristino (1 anno)
Poggio Mezzature	60.000 mc (3anni)	70.000 mc (3anni)	70.000 mc (3 anni)	Ripristino (1 anno)
Macava - argille	45.000 mc (3 anni)	15.000 mc (1 anno) Ripristino (1 anno)		
Macava - inerti	70.000 mc (3 anni)	80.000 mc (3 anni)	70.000 mc (3 anni)	Ripristino (1 anno)

Sarà possibile, in sede di Progetto esecutivo o di Accordo, apportare modifiche ai piani poliennali di attuazione.

3. E' possibile rilasciare le autorizzazioni solo per quantità estraibili complessive non superiori a quelle stabilite per ciascuna fase temporale.

ART. 26. CAVE ABBANDONATE E NON RECUPERATE (D)

1. Il PAE non ha individuato la presenza di cave abbandonate, così come definite al successivo comma 2.
2. Sono cave abbandonate: le aree che sono state oggetto di attività estrattiva prima dell'entrata in vigore della LR 17/ 1991, attività conclusasi da tempo ma che non sono

state collaudate e/o non sistemate nei tempi e modi previsti dalla relativa Convenzione o cave autorizzate prima dell'entrata in vigore della LR 17/1991 e che rappresentino per il territorio un elemento di degrado paesaggistico - ambientale o pericolo per la pubblica incolumità.

ART. 27. TERMINI PER GLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE FINALE (D)

1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva devono contenere il termine di validità della stessa. Entro detto termine devono essere ultimazione anche le opere di recupero e di sistemazione. Resta salva la possibilità di proroga di cui all'art. 15 LR 17/1991.
2. Negli Accordi e nelle Convenzioni che precedono il rilascio delle autorizzazioni devono essere specificatamente e chiaramente indicate le conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine per l'esaurimento dell'attività estrattiva e delle opere di recupero e di sistemazione e indicate nel precedente comma.
3. Gli Accordi e le Convenzioni devono prevedere e disciplinare dettagliatamente l'intervento del Comune in caso di scadenza del termine senza l'ultimazione delle opere di recupero. In particolare, l'Accordo e la Convenzione devono prevedere l'obbligo in capo al Comune di avviare le procedure amministrative previste nei confronti del soggetto inadempiente, affinché questo provveda all'attuazione del progetto di recupero e di sistemazione dell'area entro un termine congruo, pena l'escussione della garanzie e l'esecuzione d'ufficio delle opere previste.
4. Nel caso in cui, scaduto il termine fissato nella diffida, permanga l'inattività del titolare, il Comune deve provvedere alla escussione delle polizze/garanzie e all'esecuzione d'ufficio delle opere, utilizzando i depositi cauzionali o garanzie di cui all'art. 28. In ogni caso il titolare e/o responsabile dell'inadempimento è tenuto a tenere indenne il Comune per le eventuali maggiori somme necessarie per completare il recupero e la sistemazione finale dell'area. A tal fine il Responsabile del procedimento deve comunicare il costo previsto, sulla base di computo metrico estimativo, per la realizzazione delle opere e la conseguente richiesta di pagamento entro 60 giorni della maggiore somma non coperta dalla garanzia, per poter così dare corso alla fase attuativa d'ufficio.
5. In relazione alla complessità ed all'estensione delle opere di rinverdimento, l'Accordo e/o la Convenzione può includere specifica clausola con la quale la Ditta si impegna ad eseguire i necessari interventi di manutenzione e di ripristino del verde, per un periodo adeguato di almeno 3 anni dal momento della messa a dimora.

ART. 28. PAE: ATTUAZIONE MEDIANTE ACCORDI E CONVENZIONI. CONTENUTI. CAUZIONE O FIDEISSIONE A GARANZIA DEL RECUPERO E DEGLI ALTRI OBBLIGHI (D)

1. (P) Gli Accordi e le Convenzioni devono essere sottoscritte dal proprietario dell'area unitamente al titolare dell'autorizzazione, benché solo quest'ultimo sia responsabile dell'attività. La fideiussione, di cui ai successivi comma, è perfezionata a cure, spese e sottoscritta dal solo titolare delle autorizzazione, al fine da tenere indenne il Comune dai danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi connessi allo svolgimento

- dell'attività estrattiva e al ripristino o di sistemazione finale dell'area e per l'esecuzione d'ufficio delle opere di mitigazione e ripristino e sistemazione finale.
2. L'Accordo o la Convenzione devono contenere:
- a.) l'analisi e la descrizione delle condizioni ambientali iniziali, in ogni suo elemento (aria, sistema idrico, rumore, paesaggio, beni tutelati ecc), presenti nelle aree soggette ad attività estrattiva;
 - b.) la definizione delle modalità e dei tempi di attuazione degli interventi proposti;
 - c.) l'individuazione delle componenti dell'ambiente soggette ad impatto nelle fasi di attuazione degli interventi;
 - d.) la descrizione e valutazione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle emissioni inquinanti di qualunque tipo;
 - e.) la valutazione degli impatti ambientali, diretti o indiretti, a breve e a lungo termine, ivi compresi quelli insorgenti durante la fase di attuazione;
 - f.) le misure previste per ridurre, compensare ed eliminare le conseguenze negative sull'ambiente, in ogni suo elemento (aria, sistema idrico, rumore, paesaggio, beni tutelati ecc), anche relativamente alla fase di attuazione degli interventi.;
 - g.) le misure previste per ridurre, compensare ed eliminare le conseguenze negative sull'ambiente, anche relativamente alla fase di attuazione degli interventi;
 - h.) la definizione delle condizioni dell'ambiente al cessare dell'attività estrattiva e le modalità di sistemazione finale;
 - i.) le garanzie per tenere indenne gli enti preposti in caso di inadempimento ed esecuzione d'ufficio degli obblighi previsti dalla Convenzione;
 - j.) l'obbligo di comunicare eventuali modifiche soggettive tanto nell'esercizio dell'attività che nella proprietà delle aree;
 - k.) l'obbligo del proprietario delle aree di rendere edotti i terzi acquirenti degli obblighi assunti in ragione dell'attività di escavazione e di fare menzione dell'Accordo e della Convenzione negli atti di trasferimento della proprietà o di costituzione e trasferimento di altri diritti reali
 - l.) le clausole convenzionali di sospensione dell'autorizzazione in relazione a determinati inadempimenti, clausole decadenza dell'autorizzazione e penali derivanti da inadempimenti gravi agli obblighi convenzionali.
3. I progetti di coltivazione unitamente al progetto di recupero e sistemazione finale devono contenere le seguenti informazioni:
- a.) indicazione della/e particella/e catastale/i (n., foglio, comune) in proprietà o uso (indicandone il titolo) su cui si intende intervenire, con descrizione dei lavori da eseguire;
 - b.) ubicazione dell'area interessata su cartografia catastale;
 - c.) documentazione fotografica con particolare riferimento alle caratteristiche paesaggistiche della zona;
 - d.) relazione idrogeologica con studio dell'assetto strutturale degli acquiferi superficiali e profondi, caratterizzazione idraulica delle falde (tipologia, portate, direzione e velocità di scorrimento, gradiente idraulico), definizione dei rapporti con i corsi d'acqua superficiali e individuazione delle zone di alimentazione;
 - e.) relazione agronomico-forestale con specificazioni relative a stato attuale dell'utilizzazione del suolo, stato attuale delle infrastrutture esistenti con relativi elementi riportati su cartografie catastali, eventuali specie da mettere a dimora, eventuali motivazioni del taglio e indicazioni sui soggetti da tagliare, massima

- profondità di escavazione in funzione delle miglorie che si intende effettuare con particolare riguardo alla rete scolante, indicazioni relative allo smaltimento dei residui, indicazioni relative all'adeguamento di eventuali strutture (chiudende, stradelle di penetrazione, fasce tagliafuoco, ecc.);
- f.) parere dell'Ente di Controllo o Consorzio di Bonifica sul rischio idrogeologico ed ogni altro parere rilasciato degli enti competenti in materia di compatibilità idraulica e di vincolo idrogeologico;
 - g.) computo metrico estimativo dell'opera e del recupero finale, e di ogni altro intervento rilevante ai fini della determinazione dell'importo della garanzia;
 - h.) elaborati grafici relativi allo stato di fatto ed ai lavori da eseguire riportati su piano quotato.
 - i.) il Piano di Coltivazione deve essere corredato della "Carta delle potenzialità archeologiche", redatta da specialisti archeologi di comprovata professionalità, che individui le linee di popolamento antico medioevale ed il grado di possibile conservazione degli insediamenti e dei depositi archeologici. Il professionista incaricato deve coordinare il proprio lavoro agli studi e alle indicazioni formulate dalla Commissione istituita presso la Provincia di Modena.
 - j.) condizione soggettiva per la sottoscrizione delle Convenzioni e il rilascio delle relative autorizzazioni è che il richiedente non sia inadempiente rispetto agli obblighi previsti dal presente Accordo, o precedenti Convenzioni e autorizzazioni, pertanto sino a che permanga l'inadempimento non può essere sottoscritto alcun atto o rilasciate autorizzazioni. L'inadempimento cessa con la realizzazione delle opere previste o indicate dal Comune nell'atto di accertamento dell'inadempimento;
 - k.) Accordi, Convenzioni e le relative autorizzazioni devono essere sospese e dichiarate decadute nei casi di accertamento di inadempimento agli impegni assunti in base ai medesimi Accordi, Convenzioni o alle prescrizioni delle autorizzazioni (art. 16 e 17 della LR 17/1991). Devono essere sospese e revocate le relative autorizzazioni qualora l'inadempimento attenga al progetto di sistemazione finale e in tutte le altre cause che possano comportare un pericolo per l'interesse pubblico o per fatti che abbiano creato condizioni di pericolo all'incolumità e alla salute pubblica (art. 18 della LR 17/1991).
 - l.) lo studio di congruità del progetto col sistema idrico superficiale esistente per acquisire, ove dovuto, l'atto di assenso comunque denominato della relativa Autorità idraulica competente;
 - m.) gli elementi progettuali previsti dal DLgs 117/2008 nei casi in cui il medesimo Decreto ne prevede l'applicazione.
4. L'Accordo o Convenzione devono disciplinare la prestazione di idonee garanzie per assicurare la disponibilità di congrue somme per gli interventi d'ufficio volti ad assicurare la corretta esecuzione del progetto di coltivazione e del progetto di recupero della cava, ivi compresi quelli che vengano richiesti dalle competenti autorità ambientali in relazione a rilevazione di dati anomali o sopravvenute condizioni di rischio. In ogni caso, il valore non può essere inferiore all'importo delle opere relative alla fase del recupero, che si desume dal computo metrico estimativo redatto con i prezzi di mercato riportati in tariffari della Camera di Commercio di Modena. La fideiussione può essere in parte ridotta in relazione agli stralci di esecuzione del progetto di recupero.

5. L'Accordo e/o Convenzione può prevedere una seconda fidejussione legata all'obbligo di manutenzione delle piantumazioni previste nel progetto di sistemazione finale dell'area di cava, la cui sottoscrizione e deposito presso il Comune può essere prevista in tempi diversi e successivi rispetto al rilascio dell'autorizzazione, comunque prima della conclusione dell'attività di escavazione.
6. (P) Il valore della fideiussione deve essere annualmente aggiornato, applicando il 100% dell'incremento del costo delle costruzioni definito dalla Camera di Commercio. Nel caso di escussione totale o parziale della fideiussione e non vi sia stata l'ultimazione anche dell'attività estrattiva, la medesima garanzia deve essere tempestivamente reintegrata.
7. (P) La garanzia può essere prestata mediante deposito cauzionale o fideiussione di primario istituto bancario o assicurativo, a prima richiesta, con conseguente esonero della previa escussione del titolare e senza possibilità per il garante di poter eccepire inadempimenti contrattuali del garantito, né l'esistenza di eventuali controversie tra Comune e garantito. Il pagamento della garanzia può essere sospeso unicamente da parte dell'autorità giudiziaria su ricorso del medesimo privato. L'istituto bancario o assicurativo è tenuto a corrispondere l'importo delle opere non realizzate, che verrà determinato, sulla base di computo metrico redatto da tecnico comunale o da professionista incaricato dal Comune.
8. (P) Il deposito del contratto di garanzia conforme a quanto previsto ai precedenti commi è condizione essenziale per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva.
9. (P) L'omesso aggiornamento annuale o reintegrazione dell'importo della garanzia, nel caso di escussione parziale o totale, o il rifiuto dell'istituto a corrispondere le somme garantite dalla fideiussione comportano l'avvio del procedimento per la sospensione delle autorizzazioni rilasciate al titolare dell'attività e al proprietario delle aree. L'inadempimento deve essere accertato mediante formale diffida con cui viene assegnato al titolare e al garante un congruo termine per adempiere
10. La sospensione delle autorizzazioni permane sino al ripristino integrale della fidejussione. La sospensione non determina alcuna modifica al termine di validità dell'autorizzazione. Pertanto lo scadere del termine determina l'impossibilità di riprendere i lavori, fatto salvo il rilascio di un nuovo titolo qualora sia stata corrisposta per intero la somma garantita o la maggior somma di cui il Comune risulti creditore. In caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore a 8 (otto) mesi il Comune deve valutare se assumere provvedimento di decadenza dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16 e 17 della LR 17/1991.
11. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, ai sensi del DPR 128/59 e D. Lgs 624/96, deve dare tempestiva comunicazione alla Provincia dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, possibilmente entro 60 giorni dal ritiro da parte della ditta.
12. La Provincia, per poter procedere alla formazione di una banca dati provinciale e all'aggiornamento del catasto regionale, ha predisposto apposito modello (appendice 1 alle Norme Tecniche di Attuazione) che deve essere compilato e trasmesso, unitamente alla relazione annuale sullo stato dei lavori (art. 31 NTA PIAE), a cura del titolare dell'autorizzazione al Comune. Il Comune provvede a trasmetterne copia alla Provincia.

13. Le Convenzioni e le Autorizzazioni rilasciate devono indicare gli inadempimenti rilevanti, che determinano la preclusione al rilascio di ulteriori titoli. Infatti, un'ulteriore Autorizzazione non può essere rilasciata al soggetto privato qualora questi risulti, sulla base di provvedimento amministrativo inoppugnabile o efficace (ad esempio in assenza di provvedimento cautelare), inadempiente rispetto a impegni definiti in precedenti accordi e/o Convenzioni e/o autorizzazioni in materia di attività estrattive nei confronti della medesima Amministrazione. La medesima condizione per il rilascio del titolo è posta in capo a chi subentri al titolare inadempiente e il trasferimento sia successivo alla comunicazione del provvedimento amministrativo di avvio del procedimento di accertamento. Tale condizione preclude il rilascio sino a che persista l'inadempimento medesimo o sino a quando il Comune, avvalendosi dell'escussione delle garanzie o del patrimonio del soggetto quando le garanzie non siano sufficienti, non abbia realizzato le opere e vi sia stata la reintegrazione delle condizioni originarie (reintegrazione della garanzia, presentazione progetti per il completamento ecc..). Gli obblighi che possono condizionare il rilascio di ulteriori titoli sono quelli che attengono alla tutela dell'incolumità, alla salute, all'ambiente; pertanto da individuare: nelle modalità di scavo, negli obblighi connessi al monitoraggio, alle opere di mitigazione e alla sistemazione finale.

ART. 29. DELIMITAZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO E PRINCIPALI MISURE DI SICUREZZA (P)

1. Nella zona di accesso alla cava o all'Ambito di ripristino deve essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi dell'Ambito, che devono essere sempre leggibili, quali:
 - a. • Comune;
 - b. • Tipo di materiale estratto o movimentato;
 - c. • Quantità di materiale estraibile autorizzata;
 - e. • Denominazione della cava o dell'Ambito di ripristino;
 - f. • Ditta esercente e relativo recapito telefonico;
 - g. • Direttore dei lavori e relativo recapito telefonico;
 - h. • Sorvegliante e relativo recapito telefonico;
 - i. • Estremi dell'atto autorizzativo;
 - j. • Scadenza autorizzazione convenzionata
 - k. • Progettisti
 - l. • descrizione della destinazione finale a completamento della fase di recupero dell'area.
2. Presso ogni cava o Ambito di Ripristino devono essere disponibili, per i controlli da attuarsi da parte dell'autorità competente, rispettivamente per la vigilanza in cava (LR 17/91), e per la Polizia Mineraria (DPR 128/59, DLgs 624/96), i seguenti documenti in copia autentica:
 - a. • Autorizzazione comunale;
 - b. • Convenzione;
 - c. • Progetto di coltivazione e sistemazione finale;
 - d. • Documento di salute e sicurezza;
 - e. • Relazione sulla stabilità dei fronti di scavo e relativi aggiornamenti annuali.
 - f. • Registro degli infortuni;

- g. • Registro delle prescrizioni;
 - h. • Eventuali atti ed attestati relativi all'uso di esplosivi in cava;
 - i. • Eventuali provvedimenti sindacali.
3. L'area della cava deve essere opportunamente segnalata da appositi cartelli monitori, di avviso di pericolo, connessi all'attività di scavo, collocati in modo che siano visibili l'uno dall'altro e comunque a distanza non superiore a 40 m. L'area deve essere protetta con recinzione di altezza non inferiore a 1,50 m o con altro mezzo idoneo a precludere l'accesso di mezzi e di persone non autorizzate.
 4. La progettazione dei piani di cava e le modalità di coltivazione devono conformarsi alla disciplina vigente in materia di sicurezza e tutela della salute. La ditta titolare dell'autorizzazione estrattiva deve pertanto adottare tutte le misure di sicurezza, sia per quanto riguarda la conduzione dei lavori di scavo, carico e trasporto, sia per la segnaletica nei confronti di terzi, previste dalle vigenti leggi di Polizia Mineraria di cui al DPR 9/4/1959 n. 128, e successive modifiche o integrazioni, ed in particolare il DL 25/11/1996 n. 624.
 5. Nei progetti deve essere specificata la dotazione di servizi igienici, di un punto telefonico (anche mobile) e di pronto soccorso, nonché la presenza di locali ad uso delle maestranze.
 6. La viabilità interna deve essere resa sicura ed idonea al traffico pesante per quanto concerne pendenze, scarpate, fondo e tipo di tracciato.
 7. Devono sempre essere prese misure adeguate per raggiungere i massimi livelli di sicurezza in conformità alle prescrizioni impartite dalle Autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione ed al controllo in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro.
 8. Gli accessi alla cava o all'Ambito di ripristino devono essere custoditi da apposite cancellate o sbarre da mantenere chiuse negli orari e nei periodi in cui non si esercita attività estrattiva e comunque quando sia assente il personale sorvegliante i lavori di coltivazione.

ART. 30. MONITORAGGIO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA (P)

1. Il Comune di Frassinoro nel responsabile dell'ufficio tecnico è competente ad attivare ogni iniziativa al fine di verificare e conseguire il rispetto dell'attuazione del PAE e successivi Accordi e Convenzioni e, in generale, l'applicazione della LR 17/91.
2. La Ditta deve presentare al Comune una relazione annuale sullo stato dei lavori. Detta relazione deve essere presentata entro il 30 Novembre di ciascuno anno di validità dell'autorizzazione convenzionata e deve essere corredata dai seguenti elaborati:
 - a.) cartografia dello stato di fatto, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del terreno agricolo e dei materiali di scarto;
 - b.) computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agricolo, materiale di scarto);
 - c.) relazione sulla stabilità dei fronti di scavo;
 - d.) relazione sull'utilizzo dei materiali, sia impiegati direttamente nei propri impianti, che venduti a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuale ritombamento, distinti per quantità e qualità.

3. La cartografia dello stato di fatto, e il conseguente calcolo dei volumi estratti, deve essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata.
4. Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di novembre, indicato nella relazione, deve essere utilizzato per la determinazione degli oneri di cava da versare al Comune.
5. La relazione annuale e la relativa documentazione deve essere consegnata in formato elettronico e due copie cartacee agli Uffici Tecnici Comunali competenti, e da questi trasmessa alla Provincia affinché possa esercitare poteri di controllo nonché di monitoraggio dell'attività e ai fini dell'aggiornamento del Catasto delle attività estrattive ai sensi dell'art. 28 della LR 17/91.
6. Il Comune si impegna a far pervenire alla Provincia tassativamente entro il 31 marzo di ogni anno il rapporto sulle attività di cava svolte sul proprio territorio nell'anno solare precedente, provvedendo ad inviare:
 - a.) copia delle nuove autorizzazioni e convenzioni rilasciate nell'anno di riferimento;
 - b.) copia delle relazioni annuali sullo stato dei lavori per tutte le cave che hanno svolto attività, in quanto regolarmente autorizzate durante l'anno solare di riferimento;
 - c.) copia delle schede informative allegate alle Norme tecniche di Attuazione del PIAE compilate a cura del titolare dell'autorizzazione.
7. Entro il 31 marzo il Comune inoltre si impegna a provvedere al versamento della quota parte degli oneri di cava incassati, rispettivamente a Provincia e Regione, come previsto all'art. 146, comma 5, della LR n. 3/99.
8. Il Comune di Frassinoro può avvalersi dell'ufficio UCCI per lo svolgimento delle funzioni ad essi attribuiti, sottoscrivendo apposita convenzione con la Provincia di Modena.

ART. 31. UFFICIO CONTROLLI CAVE INTERCOMUNALE

1. Il Comune di Frassinoro ha stipulato la convenzione per disciplinare le funzioni e le modalità operative di gestione dell'Ufficio Controlli Cave Intercomunale (UCCI).

ART. 32. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E SANZIONI (P)

1. Il Comune vigilerà sull'attività estrattiva e, previo parere della Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive, provvederà alla revoca dell'autorizzazione qualora venga accertato, dopo apposita contestazione dell'interessato, che non vengano rispettate le condizioni prescritte, che l'attività estrattiva o di sistemazione sia scarsamente sviluppata od abbandonata in riferimento al piano di coltivazione/sistemazione convenzionato o che sussistano condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica.
2. Le modalità di revoca, sospensione, decadenza dell'autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni in materia di vigilanza in cava, di competenza comunale, sono regolate dalla LR 17/91, con rimando anche alle ulteriori specifiche normative previste dall'iter sanzionatorio.
3. Le modalità di provvedimenti, sospensione, ed applicazione e disciplina delle sanzioni di Polizia mineraria, per la parte di competenza provinciale, sono regolate dal DPR128/59 e dal DLgs 624/96, con rimando anche alle ulteriori specifiche normative previste dall'iter sanzionatorio.

4. Il Sindaco può adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del DLgs 267/2000, in materia di attività estrattiva, al fine di eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini.

ART. 33. ROCCE CONTENENTI AMIANTO-PIETRE VERDI (P)

1. Per l'ambito di Ripristino di Mulino Cappelletti, che interessa un ofiolite e i cui materiali di risulta sono costituiti da serpentine ed altri litologie assimilabili ("pietre verdi"), le Ditte sono tenute ad ottemperare alle norme vigenti: Decreto del Ministero della Sanità 14 Maggio 1996 - Allegato 4; D.M. sanità 20 agosto 99; D.M. ambiente 18/03/2003
2. i materiali ofiolitici di risulta non potranno essere utilizzati per l'inghiainamento di strade bianche. Potranno essere impiegati solo a condizione che durante l'utilizzo finale venga impedita la dispersione di fibre nell'aria (inglobati in matrici cementizie, ricoperti da manto di asfalto, etc.).

ART. 34. POLIZIA MINERARIA E DI IGIENE AMBIENTALE (P)

1. Per la vigilanza in materia di polizia mineraria, igiene ambientale e sicurezza del lavoro, si fa riferimento alle norme nazionali ovvero al DPR 128/59 e l'art. 147, 1° comma, punto b) della LR 3/99, nonché all'art. 21 della LR 17/91.
2. Le funzioni di polizia mineraria relative alle miniera sono esercitate dalla Provincia e dall'AUSL - SPSAL, ai sensi dell'art. 146, comma 2° lettera c, della LR 21/4/1999 n° 3.

ART. 35. RESPONSABILE DEI LAVORI E DELLA SICUREZZA (P)

1. (P) Gli Accordi e le Convenzioni devono essere sottoscritte dal responsabile dell'attività e, se diverso dal primo, dal proprietario dell'area. Il proprietario dell'area è tenuto indenne dai danni arrecati all'area dall'attività estrattiva se svolta da altro soggetto, in ragione della mancata attuazione anche parziale delle opere di sistemazione finale o per dell'omesso adempimento delle prescrizioni circa lo svolgimento dell'attività, attraverso la fideiussione di cui all'art. 28 per le spese di recupero.
2. Sono responsabili del rispetto delle normative di Polizia Mineraria, ciascuno per quanto di propria competenza, i seguenti soggetti: il titolare dell'autorizzazione, il datore di lavoro, il direttore responsabile dei lavori di cava ed il sorvegliante.
3. Il Direttore di cava ed il sorvegliante di cava sono nominati ai sensi dell'art. 20 comma 1 del DLgs 624/96 e successive circolari esplicative della Regione Emilia Romagna.

ART. 36. COMUNICAZIONI AGLI ENTI PUBBLICI (P)

1. Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 128/59 s.m.i., il titolare dell'autorizzazione deve trasmettere al Comune, alla Provincia ed all'A.U.S.L competente, la denuncia di esercizio contenente la data di inizio lavori e la nomina del Direttore Responsabile, controfirmata per accettazione.
2. Il titolare dell'autorizzazione deve altresì dare tempestive comunicazioni al Comune e agli altri Enti interessati nei casi di: eventuale intercettazione accidentale della falda, insorgenza di situazioni di pericolo per l'incolumità di persone o di rischio per la salute

pubblica, situazioni di instabilità reale o potenziale dei versanti, presenza di anomalie riscontrate nelle analisi degli indicatori ambientali sottoposti a monitoraggio, ecc.

3. Il titolare dell'autorizzazione deve inoltre comunicare la fine dei lavori di coltivazione e di sistemazione, il rinvenimento di lenti sterili non previste, il ritrovamento di reperti di interesse paleontologico o di manufatti di servizio interrati di cui non si avesse preventiva notizia.

ART. 37. DOCUMENTO SALUTE E SICUREZZA (P)

1. All'atto della presentazione della denuncia di esercizio, il titolare dell'autorizzazione allega il Documento di salute e sicurezza (DSS) relativo all'attività denunciata; il DSS deve essere coerente con il piano e con il programma di coltivazione, ai sensi del 1° comma dell'art.18 del D.Lgs 624/96.
2. Il datore di lavoro di aziende estrattive è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutti gli obblighi del decreto legislativo n. 624/96.
3. Il DSS contiene la valutazione dei rischi a cui possono essere esposti i lavoratori e deve descrivere le misure idonee di tutela, dimostrando che i luoghi di lavoro sono stati adeguatamente progettati, sono mantenuti in sicurezza e che le attrezzature sono dotate di sistemi di sicurezza tenuti in perfetta efficienza.
4. Il DSS deve essere aggiornato a seguito di modifiche di qualunque tipo dei luoghi di lavoro rilevanti per la sicurezza, di eventi (infortuni, incidenti, ecc.) che abbiano evidenziato la presenza di rischi non previsti (o l'inadeguatezza di misure di prevenzione), di possibilità fornite dal progresso tecnico di ridurre (o eliminare) alcuni rischi, di osservazioni ricevute nelle riunioni di prevenzione e protezione dai rischi.
5. Il DSS, da elaborare prima dell'inizio dell'attività, deve essere trasmesso all'autorità di vigilanza e tenuto sul luogo di lavoro; altrettanto deve essere fatto con gli aggiornamenti.
6. Il Documento di Sicurezza e Salute deve contenere la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione all'attività svolta e la conseguente individuazione delle misure e modalità operative indicando in particolare le soluzioni adottate, o l'assenza di rischio, per ciascuno dei seguenti elementi:
 - 1) protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere esplosive nocive;
 - 2) mezzi evacuazione e salvataggio;
 - 3) sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme;
 - 4) sorveglianza sanitaria;
 - 5) programma per l'ispezione sistematica, la manutenzione e la prova di attrezzature, della strumentazione e degli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici;
 - 6) manutenzione del materiale di sicurezza;
 - 7) utilizzazione e manutenzione dei recipienti a pressione;
 - 8) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto;
 - 9) esercitazioni di sicurezza;
 - 10) aree di deposito;
 - 11) stabilità dei fronti di scavo;
 - 12) zone a rischio di irruzioni di acqua;
 - 13) evacuazione del personale;
 - 14) organizzazione del servizio di salvataggio;

- 15) eventuale programma di attività simultanee;
 - 16) criteri per l'addestramento in casi di emergenza;
 - 17) misure specifiche per impianti modulari;
 - 18) comandi a distanza in caso di emergenza;
 - 19) indicare i punti sicuri di raduno;
 - 20) protezione degli alloggi dai rischi di incendio ed esplosione.
7. Al direttore responsabile, nominato dal titolare, spetta l'obbligo di osservare e far osservare le disposizioni contenute nel DSS.
 8. Il direttore responsabile deve sottoscrivere il Documento di Sicurezza e Salute e nella pianificazione dell'attività lavorativa deve attuare quanto previsto nel Documento stesso.
 9. Per tutti i luoghi di lavoro occupati dai lavoratori il titolare designa, all'atto della denuncia di esercizio, i sorveglianti in possesso delle capacità e delle competenze necessarie i quali devono sottoscrivere il Documento di Sicurezza e Salute. Il titolare attesta e specifica, all'atto della denuncia di esercizio, il possesso dei requisiti da parte del direttore responsabile e dei sorveglianti.
 10. Lo stesso titolare può assumere i compiti di direttore responsabile dei lavori e di sorvegliante qualora sia in possesso dei requisiti, delle capacità e delle competenze necessarie.

ART. 38. STABILITÀ DEI FRONTI DI SCAVO (P)

1. I Piani di coltivazione devono contenere la Relazione geologica prevista dalle norme vigenti (art.13 legge regionale 17/91).
2. Anche sulla base del suddetto documento, il datore di lavoro è tenuto ai sensi dell'art. 52 del DLgs 624/96, a produrre annualmente il "Documento di stabilità dei fronti di scavo".
3. Il Documento di stabilità dei fronti di scavo, contiene la Verifica di stabilità per le scarpate e le gradonature di scavo e di abbandono finale (ai sensi del DM LLPP. 11.3.88 e del D.M. 14/01/2008), nelle condizioni geotecniche più sfavorevoli che si possano presentare in cava durante la coltivazione (utilizzando parametri geotecnici rappresentativi dei vari livelli interessabili dalle possibili rotture, nelle condizioni idrogeologiche più gravose).
4. Le verifiche devono considerare l'azione dei mezzi meccanici, la percorrenza lungo la viabilità di cantiere, gli accumuli di terreni anche temporanei e altri carichi interagenti con i versanti.
5. Per la determinazione dei parametri geotecnici devono essere eseguite indagini in sito e prove di laboratorio, i cui certificati devono essere allegati.
6. Il documento deve essere allegato alla denuncia di esercizio e deve essere aggiornato annualmente.
7. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare, quale allegato della Relazione annuale, apposita relazione sulla stabilità dei fronti di scavo, con la quale esamina i rischi di caduta massi e franamento nelle condizioni geotecniche più sfavorevoli che si possano presentare in cava durante la fase successiva di coltivazione.

ART. 39. RISCHI EMERGENTI (P)

1. In presenza di condizioni di emergenza, il Sindaco deve assumere immediatamente provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 54 , comma 2, del DLgs n° 267 /2000. Le procedure d'urgenza non necessitano della previa comunicazione dell'avvio del procedimento previsto dall'art. 7 della L 241/90.
2. Il gestore deve adottare immediatamente, anche nelle more dell'assunzione della successiva ordinanza contingibile ed urgente, le disposizioni utili volte ad eliminare la situazione di rischio, evidenziata dai funzionari addetti ai controlli al titolare, al Direttore o sorvegliante di cava o comunque al responsabile del cantiere. L'obbligo si configura in ogni situazione di rischio: per la pubblica incolumità; in relazione alla gestione della cava, emergenze per l'ambiente, per la salute.
3. Il Comune deve avviare le procedure per la revoca dell'autorizzazione qualora venga accertata la sussistenza di sopravvenute condizioni di pericolo per la incolumità e la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico, condizioni ostative alla prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 18 della LR 17/91. Il Comune deve previamente valutare se sia possibile modificare le modalità di coltivazione, impartendo istruzioni in variante ai progetti di coltivazione. In tal caso, nell'ambito della procedura amministrativa, ai sensi della L 241/90, il privato può presentare elaborati tecnici e documenti, volti a dimostrare l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che hanno dato l'avvio del procedimento o proposte per modificare il progetto di coltivazione e sistemazione finale. La documentazione prodotta deve essere opportunamente valutata dall'ente procedente ai fini dell'assunzione del provvedimento conclusivo.

ART. 40. RETE DI PUNTI QUOTATI (P)

1. L'area di cava deve essere chiaramente individuabile sul terreno attraverso la collocazione di punti fissi inamovibili di misurazione, chiaramente identificabili sulla Carta tecnica regionale 1:5.000.
2. Tali punti devono essere collocati in posizione topografica favorevole e comunque in maniera tale che da ognuno di essi si possa trarre quello precedente e quello successivo; devono inoltre essere collocati in posizione tale da essere facilmente individuati sulla carta topografica della zona e sul terreno.
3. Il piano di tali punti ed i relativi capisaldi di riferimento saranno riportati nella documentazione di richiesta di coltivazione e/o nelle integrazioni a corredo dei rapporti annuali all'interno di specifiche schede monografiche.
4. Non appena venga raggiunto, in ogni lotto, il livello massimo di escavazione, la Ditta deve porre sul fondo scavo, un caposaldo inamovibile di controllo da mantenersi fino all'inizio delle opere di sistemazione finale.

ART. 41. MODALITÀ DI COLTIVAZIONE (D)

1. L'attività estrattiva deve essere attuata utilizzando le migliori soluzioni e tecnologie possibili in rapporto all'entità dell'intervento.
2. L'escavazione, salvo diverse specificazioni contenute nelle tavole di progetto approvate nel piano di coltivazione, deve avvenire secondo le seguenti modalità:

- a) il Progetto di coltivazione della cava deve essere redatto prevedendo, ove possibile, che i nuovi fronti di cava siano aperti in posizione defilata e/o nascosta alla vista rispetto alle principali vie di comunicazione, ai centri urbani, a località di interesse turistico, paesaggistico e monumentale. Quando ciò non sia possibile, si deve intervenire con opere di mascheramento artificiali (riporti di terreno, barriere, alberature, ecc.) lungo le strade, le rampe, i gradoni ed i piazzali delle cave;
- b) la coltivazione della cava deve avvenire per lotti contigui al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale. La sistemazione finale di un lotto su cui si è esaurita la fase di scavo deve essere iniziata contemporaneamente alla coltivazione del lotto successivo;
- c) l'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti da terreni esterni all'area di cava deve essere evitato attraverso la costruzione di una rete di fossi di guardia adeguatamente dimensionata ed idraulicamente efficiente intorno al ciglio superiore di coltivazione, collegata con la rete di smaltimento naturale e/o artificiale esistente. Quando la morfologia dei luoghi non consenta quanto sopra, il fosso di guardia deve essere costruito sul gradone più elevato del fronte di cava;
- d) i percorsi dei fossi di guardia ed i punti di confluenza nella rete di smaltimento devono risultare nelle cartografie del Progetto di coltivazione, con indicazione delle pendenze. Dove necessario, ed in particolare nelle cave di monte, la rete di regimazione delle acque superficiali deve essere progettata e dimensionata sulla base di uno specifico studio idraulico che sarà inserito nel piano di coltivazione;
- e) l'art. 121 del DPR 128/59 vieta lo scalzamento al piede dei versanti o delle pareti e, qualora si impieghino escavatrici meccaniche poste al piede del fronte di scavo, l'altezza del fronte stesso non deve superare il limite a cui possono giungere gli organi dell'escavatrice. Nelle cave di monte i lavori di scavo devono procedere sempre dall'alto verso il basso;
- f) le aie di deposito e stoccaggio di materiali di cava devono essere dotate di un sistema di drenaggio delle acque di scorrimento superficiale;
- g) E' vietato fare accumuli di terreno vegetale e/o di scarto di cava nei fossi o canali limitrofi interrompendo e/o deviando lo scorrimento naturale delle acque superficiali a monte ed a valle delle aree di intervento, qualora non sia diversamente previsto nel piano di coltivazione autorizzato.
- h) Il terreno vegetale non costituisce scarto di cava.
- i) Il materiale lapideo di scarto e gli sfridi della lavorazione devono essere collocati in aree a debole acclività e dotate di caratteristiche di buona stabilità.
- j) l'immissione delle acque provenienti dalle cave e dalle aie di deposito in corpi idrici superficiali è subordinata al rispetto di limiti di cui alla Tab. 3 - parte 3 allegata al D Lgs 152/2006, e alle disposizioni della delibera di giunta regionale n° 1860 del 18/12/2006 (Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche);
- k) qualora si verifichi la presenza di particolare carico solido da erosione nelle acque raccolte, la loro immissione in corpi idrici superficiali sarà subordinata al passaggio attraverso un sistema di vasche di decantazione che permetta il deposito dei materiali solidi in sospensione, in modo che siano sempre rispettati i limiti di torbidità previsti dalle normative vigenti.. Il dimensionamento delle vasche deve rispettare le disposizioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale 1860/2006 e le ragioni del maggiore scavo essere motivatamente documentate nella relazione

tecnica del progetto di coltivazione. I volumi estratti per la realizzazione delle vasche sono computati all'interno della potenzialità complessiva del sito. Il titolare dell'autorizzazione deve mantenere in perfetta efficienza la rete di regimazione per l'intera durata dell'intervento autorizzato. Nei casi in cui le opere di regimazione svolgano una funzione di difesa permanente del suolo sarà cura della proprietà dell'area mantenerle permanentemente efficienti;

l) il ciglio superiore dello scavo deve essere sempre raggiungibile con apposite piste o rampe percorribili con mezzi meccanici cingolati o gommati. Le rampe devono essere conservate anche per facilitare le opere di recupero ambientale;

m) La coltivazione della cava con esplosivi deve essere effettuata nel pieno rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al Titolo 8 - Esplosivi del DPR 9 Aprile 1959 n. 128 "Norme di polizia delle miniere e delle cave". Tale sistema dovrà essere utilizzato solamente nei casi di effettiva necessità e in assenza di dimostrate e concrete alternative, sarà da preferire, quale alternativa, la coltivazione con "filo diamantato", comunque nel rispetto del DLgs n. 624/96.

3. All'interno delle aree degli ambiti comunali, individuate nelle tavole, l'escavazione e/o la risistemazione dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

a) Ambito di Ripristino "MULINO CAPPELLETTI"

L'intervento prevede il rimodellamento dell'area, in vista della sua sistemazione finale.

La risagomatura dovrà procedere a gradoni, in leggera contropendenza. Qualora si scelga una pendenza del fronte di intervento superiore a 60°, questa dovrà essere giustificata, in sede di Piano di Sistemazione, mediante opportune verifiche di stabilità.

Per questo ambito è possibile l'installazione di impianti di trasformazione sia fissi che mobili, secondo quanto previsto all'Art. 16, nel rispetto della legislazione vigente (polveri, impatto acustico, etc.).

Gli impianti di trasformazione devono essere dotati di sistemi di abbattimento polveri e di riciclaggio delle acque impiegate nei processi produttivi.

L'impiego di esplosivi, qualora si rendesse necessario, è subordinato ad autorizzazione provinciale. Le norme di attuazione e di sicurezza sul lavoro relative al loro impiego sono contenute nel D.P.R. 128/59 e successive modificazioni e nel D.Lgs. 624/96.

⇒ Dovranno essere mantenute le reti di monitoraggio preesistenti; in relazione alle risultanze dovrà essere verificata l'idoneità dei punti di monitoraggio.

⇒ Le acque piovane ricadenti nell'area di cava devono essere smaltite tramite un'adeguata rete di canali di drenaggio e di scolo, che dovrà essere rappresentata e descritta nelle cartografie del piano di coltivazione.

⇒ L'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti dai terreni esterni deve essere evitato attraverso la costruzione di una adeguata rete di fossi di guardia intorno al ciglio superiore di coltivazione, collegati con la rete di smaltimento naturale e/o artificiale esistente. I percorsi dei fossi di guardia ed i punti di confluenza nella rete di smaltimento devono risultare nelle cartografie del piano di coltivazione, con indicazione delle pendenze.

⇒ Nell'eventualità che siano presenti nell'intorno di cava sorgenti o aree con scaturigini diffuse, dovrà essere effettuato il monitoraggio delle acque con

- frequenza trimestrale per emergenze idriche ad utilizzo idropotabile e semestrale per le altre tipologie.
- ⇒ La coltivazione dovrà procedere a gradoni o a piano inclinato; i lavori dovranno, ove possibile, procedere dall'alto verso il basso. L'arretramento dei fronti di scavo non dovrà mai arrivare ad interessare la parte sommitale del rilievo, in modo da non modificarne l'altezza. In questo ultimo caso, se la lunghezza del piano inclinato è superiore a 20 metri, dovrà essere interrotto da un piccolo gradone con fosso di scolo a monte dello stesso, per impedire che le acque di ruscellamento assumano eccessiva velocità provocando fatti erosivi.
 - ⇒ La coltivazione della cava deve avvenire per lotti al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale; il ripristino di un lotto su cui si è esaurita la fase di scavo deve essere completato contemporaneamente alla coltivazione del lotto successivo.
 - ⇒ Il ciglio superiore dello scavo deve essere sempre raggiungibile con apposite piste o rampe percorribili con mezzi meccanici cingolati o gommati. Le rampe devono essere conservate anche per facilitare le opere di recupero ambientale.
 - ⇒ E' vietato lo scalzamento al piede dei versanti o delle pareti e qualora si impieghino escavatrici meccaniche poste al piede del fronte di scavo, l'altezza del fronte stesso non deve superare il limite a cui possono giungere gli organi dell'escavatrice.
 - ⇒ La geometria dei versanti deve essere compatibile con i parametri di sicurezza con le tipologie dei materiali in situ. L'uso degli esplosivi deve essere ridotto al minimo indispensabile.
 - ⇒ Durante il transito dei mezzi, i cassoni di trasporto dovranno essere telonati.
 - ⇒ Le vie di transito da e per i cantieri non asfaltate, durante il periodo estivo, ma anche in condizioni di situazioni meteorologiche particolari, dovranno essere mantenute irrorate con acqua; stessa cautela dovrà essere mantenuta per la viabilità all'interno dell'area di cava.
 - ⇒ Mantenimento di tutte le superfici polverose, compresa l'area di scavo, ad un elevato grado di umidità mediante frequenti bagnature nei periodi più secchi, al fine di limitare la diffusione eolica ed il risollevarsi della polvere da parte dei mezzi operanti e in movimento.
 - ⇒ Si dovrà assicurare un'accurata pulizia delle vie d'accesso ai cantieri che utilizzano il sistema stradale già presente o di futura realizzazione, in particolare quando si trovino in vicinanza di un aggregato urbano.
 - ⇒ Dovrà essere realizzata la pavimentazione dei tratti di pista adiacenti ad abitazioni o a ricettori sensibili nonché quelli adiacenti all'eventuale pesa o ad altre eventuali zone di permanenza di personale di cava oltre a quelli di interconnessione con viabilità pubblica e asfaltatura della viabilità interna di accesso alla rampa.
 - ⇒ Tutti i tratti pavimentati dovranno essere frequentemente lavati per rimuovere le polveri accumulate.
 - ⇒ Gli impianti fissi dovranno essere dotati di sistemi di abbattimento per le polveri secondo migliori tecnologie.
 - ⇒ Come opera di mitigazione dovrà essere prevista la messa in opera di uno schermo naturale in terra lungo il perimetro della cava di altezza adeguata in relazione al recettore presente.
 - ⇒ Nel caso in cui ci siano edifici abitati permanentemente all'interno dei perimetri pianificati, dovranno essere previste barriere a doppia funzione antirumore e

- antipolvere e, in caso di necessita, l'asfaltatura ed il lavaggio delle piste eventualmente adiacenti.
- ⇒ Controllo annuale dei gas di scarico e del buon funzionamento del motore dei mezzi, anche se solo impiegati nelle attività di cava. La scelta della viabilità da utilizzare per il transito dei mezzi dovrà essere scelta in relazione al numero minore di recettori impattati. La manutenzione della viabilità utilizzata dovrà essere a carico della ditta di escavazione. Dovranno essere effettuati dei controlli sui silenziatori degli automezzi circolanti e sulla rumorosità degli impianti di trattamento. Gli automezzi e le macchine operatrici in uso, anche se solo impiegate nelle attività di cava, dovranno essere sottoposte a verifica annuale per quanto riguarda l'integrità strutturale del dispositivo di scarico.
 - ⇒ Le macchine operatrici utilizzate per le escavazioni dovranno essere conformi al D.Lgs. 04/09/2002 n° 26, sia come singola sorgente sonora che come sorgente complessiva.
 - ⇒ Dovranno essere previsti orari di uso delle vie di transito, soprattutto per quelle di maggior traffico, rispettosi delle altre attività antropiche esistenti.
 - ⇒ Riduzione della velocità di transito degli autocarri da trasporto da 50 a 40 km al fine di ridurre l'entità del SEL relativo all'evento di transito.
 - ⇒ Nei casi in cui siano presenti edifici abitati permanentemente entro 50 m dal perimetro di escavazione e/o dalla viabilità privata di cava, ovvero nel caso in cui siano presenti ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di riposo, percorsi-natura, oasi, parchi urbani o aree importanti di parchi extraurbani, etc.) entro 100 m da tali elementi, dovranno essere previste barriere antirumore (anche in forma di terrapieni costituiti da materiali di scarto dell'attività e successivamente inerbiti) opportunamente posizionate ed adeguatamente dimensionate per ridurre il livello di pressione sonora sui singoli ricettori.
 - ⇒ Gli impianti di frantumazione dovranno essere dotati di strutture fonoassorbenti.
 - ⇒ Per quanto riguarda l'impatto acustico si confermano le prescrizioni vigenti.

b) A.E.C. "RIO MUSCHIOSO"

L'escavazione dovrà procedere a gradoni, in leggera contropendenza. Qualora si scelga una pendenza del fronte di scavo superiore a 60°, questa dovrà essere giustificata, in sede di Piano di Coltivazione, mediante opportune verifiche di stabilità. L'escavazione dovrà comunque essere pianificata in modo da non influire negativamente sulla stabilità generale del versante, attraverso opportune verifiche effettuate sulla base delle caratteristiche geomeccaniche dei terreni, in particolar modo in riferimento agli strati torbiditici posti a quote più elevate.

La morfologia delle scarpate di scavo e la collocazione dei materiali di risulta dovranno essere giustificate in sede di Piano di Coltivazione, mediante verifiche di stabilità.

Dal momento che le aree per l'accumulo dei materiali di scarto risultano piuttosto esigue, dovranno essere effettuate verifiche a giustificazione della geometria degli accumuli stessi, e le zone destinate a questo scopo dovranno essere localizzate in modo da non influire negativamente sulla stabilità dell'area.

Per questo ambito è possibile l'installazione di impianti di trasformazione sia fissi che mobili, secondo quanto previsto all'Art. 16.

L'impiego di esplosivi, qualora si rendesse necessario, è subordinato ad autorizzazione provinciale. Le norme di attuazione e di sicurezza sul lavoro relative al loro impiego sono contenute nel D.P.R. 128/59 e successive modificazioni e nel D.Lgs. 624/96.

Per le attività di servizio alle attività di coltivazione il limite superiore dello scavo dovrà essere libero da vegetazione per almeno 5 metri dal bordo.

Prima dell'inizio delle attività estrattive, dovrà essere verificata ed adeguata la viabilità di collegamento con la viabilità pubblica.

- Dovrà comunque essere evitato il transito degli automezzi di cava attraverso i centri abitati principali posti nelle immediate vicinanze (Case Cerbiani di Fontanaluccia), realizzando un raccordo con la viabilità principale esistente.
- Nel caso venga prescelto un collegamento con la viabilità principale proveniente da sud rispetto all'area estrattiva, dovrà essere verificata la tenuta al traffico pesante del ponte al di sopra del Rio Muschioso

Per questo ambito è possibile l'installazione di impianti di trasformazione sia fissi che mobili, secondo quanto previsto all'Art. 16, nel rispetto della legislazione vigente (polveri, impatto acustico, etc.).

Gli impianti di trasformazione devono essere dotati di sistemi di abbattimento polveri e di riciclaggio delle acque impiegate nei processi produttivi.

- ⇒ Dovranno essere mantenute le reti di monitoraggio preesistenti; in relazione alle risultanze dovrà essere verificata l'idoneità dei punti di monitoraggio.
- ⇒ Le acque piovane ricadenti nell'area di cava devono essere smaltite tramite un'adeguata rete di canali di drenaggio e di scolo, che dovrà essere rappresentata e descritta nelle cartografie del piano di coltivazione.
- ⇒ L'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti dai terreni esterni deve essere evitato attraverso la costruzione di una adeguata rete di fossi di guardia intorno al ciglio superiore di coltivazione, collegati con la rete di smaltimento naturale e/o artificiale esistente. I percorsi dei fossi di guardia ed i punti di confluenza nella rete di smaltimento devono risultare nelle cartografie del piano di coltivazione, con indicazione delle pendenze.
- ⇒ Nell'eventualità che siano presenti nell'intorno di cava sorgenti o aree con scaturigini diffuse, dovrà essere effettuato il monitoraggio delle acque con frequenza trimestrale per emergenze idriche ad utilizzo idropotabile e semestrale per le altre tipologie.
- ⇒ La coltivazione dovrà procedere a gradoni o a piano inclinato; i lavori dovranno, ove possibile, procedere dall'alto verso il basso. L'arretramento dei fronti di scavo non dovrà mai arrivare ad interessare la parte sommitale del rilievo, in modo da non modificarne l'altezza. In questo ultimo caso, se la lunghezza del piano inclinato è superiore a 20 metri, dovrà essere interrotto da un piccolo gradone con fosso di scolo a monte dello stesso, per impedire che le acque di ruscellamento assumano eccessiva velocità provocando fatti erosivi.

- ⇒ La coltivazione della cava deve avvenire per lotti al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale; il ripristino di un lotto su cui si è esaurita la fase di scavo deve essere completato contemporaneamente alla coltivazione del lotto successivo.
- ⇒ Il ciglio superiore dello scavo deve essere sempre raggiungibile con apposite piste o rampe percorribili con mezzi meccanici cingolati o gommati. Le rampe devono essere conservate anche per facilitare le opere di recupero ambientale.
- ⇒ E' vietato lo scalzamento al piede dei versanti o delle pareti e qualora si impieghino escavatrici meccaniche poste al piede del fronte di scavo, l'altezza del fronte stesso non deve superare il limite a cui possono giungere gli organi dell'escavatrice.
- ⇒ La geometria dei versanti deve essere compatibile con i parametri di sicurezza con le tipologie dei materiali in situ. L'uso degli esplosivi deve essere ridotto al minimo indispensabile.
- ⇒ Durante il transito dei mezzi, i cassoni di trasporto dovranno essere telonati.
- ⇒ Le vie di transito da e per i cantieri non asfaltate, durante il periodo estivo, ma anche in condizioni di situazioni meteorologiche particolari, dovranno essere mantenute irrorate con acqua; stessa cautela dovrà essere mantenuta per la viabilità all'interno dell'area di cava.
- ⇒ Mantenimento di tutte le superfici polverose, compresa l'area di scavo, ad un elevato grado di umidità mediante frequenti bagnature nei periodi più secchi, al fine di limitare la diffusione eolica ed il risollevarsi della polvere da parte dei mezzi operanti e in movimento.
- ⇒ Si dovrà assicurare un'accurata pulizia delle vie d'accesso ai cantieri che utilizzano il sistema stradale già presente o di futura realizzazione, in particolare quando si trovino in vicinanza di un aggregato urbano.
- ⇒ Dovrà essere realizzata la pavimentazione dei tratti di pista adiacenti ad abitazioni o a ricettori sensibili nonché quelli adiacenti all'eventuale pesa o ad altre eventuali zone di permanenza di personale di cava oltre a quelli di interconnessione con viabilità pubblica e asfaltatura della viabilità interna di accesso alla rampa.
- ⇒ Tutti i tratti pavimentati dovranno essere frequentemente lavati per rimuovere le polveri accumulate.
- ⇒ Gli impianti fissi dovranno essere dotati di sistemi di abbattimento per le polveri secondo migliori tecnologie.
- ⇒ Come opera di mitigazione dovrà essere prevista la messa in opera di uno schermo naturale in terra lungo il perimetro della cava di altezza adeguata in relazione al recettore presente.
- ⇒ Nel caso in cui ci siano edifici abitati permanentemente all'interno dei perimetri pianificati, dovranno essere previste barriere a doppia funzione antirumore e antipolvere e, in caso di necessità, l'asfaltatura ed il lavaggio delle piste eventualmente adiacenti.
- ⇒ Controllo annuale dei gas di scarico e del buon funzionamento del motore dei mezzi, anche se solo impiegati nelle attività di cava. La scelta della viabilità da utilizzare per il transito dei mezzi dovrà essere scelta in relazione al numero minore di recettori impattati. La manutenzione della viabilità utilizzata dovrà essere a carico della ditta di escavazione. Dovranno essere effettuati dei controlli sui silenziatori degli automezzi circolanti e sulla rumorosità degli impianti di trattamento. Gli automezzi e le macchine operatrici in uso, anche se solo impiegate

- nelle attività di cava, dovranno essere sottoposte a verifica annuale per quanto riguarda l'integrità strutturale del dispositivo di scarico.
- ⇒ Le macchine operatrici utilizzate per le escavazioni dovranno essere conformi al D.Lgs. 04/09/2002 n° 26, sia come singola sorgente sonora che come sorgente complessiva.
 - ⇒ Dovranno essere previsti orari di uso delle vie di transito, soprattutto per quelle di maggior traffico, rispettosi delle altre attività antropiche esistenti.
 - ⇒ Riduzione della velocità di transito degli autocarri da trasporto da 50 a 40 km al fine di ridurre l'entità del SEL relativo all'evento di transito.
 - ⇒ Nei casi in cui siano presenti edifici abitati permanentemente entro 50 m dal perimetro di escavazione e/o dalla viabilità privata di cava, ovvero nel caso in cui siano presenti ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di riposo, percorsi-natura, oasi, parchi urbani o aree importanti di parchi extraurbani, etc.) entro 100 m da tali elementi, dovranno essere previste barriere antirumore (anche in forma di terrapieni costituiti da materiali di scarto dell'attività e successivamente inerbite) opportunamente posizionate ed adeguatamente dimensionate per ridurre il livello di pressione sonora sui singoli ricettori.
 - ⇒ Gli impianti di frantumazione dovranno essere dotati di strutture fonoassorbenti.
 - ⇒ Per quanto riguarda l'impatto acustico si confermano le prescrizioni vigenti.

c) A.E.C. "MACAVA"

1. Area estrattiva destinata alla coltivazione di argille: La coltivazione dovrà avvenire realizzando gradonature da definire, geotecnicamente e geometricamente, in sede di Piano Particolareggiato. Dovrà essere realizzata un'adeguata regimazione delle acque superficiali, per evitare fenomeni di ruscellamento, di erosione concentrata e di dissesto.
2. Area estrattiva destinata alla coltivazione di inerti litoidi: L'escavazione dovrà procedere a gradoni, in leggera contropendenza. Qualora si scelga una pendenza del fronte di scavo superiore a 60°, questa dovrà essere giustificata, in sede di Piano Particolareggiato, mediante opportune verifiche di stabilità. L'impiego di esplosivi, qualora si rendesse necessario, è subordinato ad autorizzazione provinciale. Le norme di attuazione e di sicurezza sul lavoro relative al loro impiego sono contenute nel D.P.R. 128/59 e successive modificazioni e nel D.Lgs. 624/96.
3. Risulta essenziale, nel quadro della programmazione di una futura attività estrattiva, l'elaborazione di un Accordo nel quale, a seguito di uno studio giacimentologico dettagliato, dovranno essere individuate:
 - i. Aree e modalità di escavazione dei materiali argillosi;
 - ii. Aree e modalità di escavazione dei materiali arenacei;
 - iii. Gestione delle reciproche influenze tra le due attività estrattive;
 - iv. Localizzazione e realizzazione della viabilità di accesso, attualmente insufficiente;
 - v. Modalità di ripristino dell'area
4. Dovrà essere realizzata una rete di monitoraggio, anche nelle aree esterne alla perimetrazione di AEC, costituita da inclinometri, estensimetri e capisaldi topografici, atta a rilevare eventuali movimenti di versante prima, durante e dopo l'attività estrattiva;

Per questo ambito è possibile l'installazione di impianti di trasformazione sia fissi che mobili, secondo quanto previsto all'Art. 16, nel rispetto della legislazione vigente (polveri, impatto acustico, etc.).

Gli impianti di trasformazione devono essere dotati di sistemi di abbattimento polveri e di riciclaggio delle acque impiegate nei processi produttivi.

- ⇒ Le acque piovane ricadenti nell'area di cava devono essere smaltite tramite un'adeguata rete di canali di drenaggio e di scolo, che dovrà essere rappresentata e descritta nelle cartografie del piano di coltivazione.
- ⇒ L'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti dai terreni esterni deve essere evitato attraverso la costruzione di una adeguata rete di fossi di guardia intorno al ciglio superiore di coltivazione, collegati con la rete di smaltimento naturale e/o artificiale esistente. I percorsi dei fossi di guardia ed i punti di confluenza nella rete di smaltimento devono risultare nelle cartografie del piano di coltivazione, con indicazione delle pendenze. Durante il transito dei mezzi, i cassoni di trasporto dovranno essere telonati.
- ⇒ Le vie di transito da e per i cantieri non asfaltate, durante il periodo estivo, ma anche in condizioni di situazioni meteorologiche particolari, dovranno essere mantenute irrorate con acqua; stessa cautela dovrà essere mantenuta per la viabilità all'interno dell'area di cava.
- ⇒ Mantenimento di tutte le superfici polverose, compresa l'area di scavo, ad un elevato grado di umidità mediante frequenti bagnature nei periodi più secchi, al fine di limitare la diffusione eolica ed il risollevarimento della polvere da parte dei mezzi operanti e in movimento.
- ⇒ Si dovrà assicurare un'accurata pulizia delle vie d'accesso ai cantieri che utilizzano il sistema stradale già presente o di futura realizzazione, in particolare quando si trovino in vicinanza di un aggregato urbano.
- ⇒ Pavimentazione dei tratti di pista adiacenti ad abitazioni o a ricettori sensibili nonché quelli adiacenti all'eventuale pesa o ad altre eventuali zone di permanenza di personale di cava oltre a quelli di interconnessione con viabilità pubblica e asfaltatura della viabilità interna di accesso alla rampa.
- ⇒ Tutti i tratti pavimentati dovranno essere frequentemente lavati per rimuovere le polveri accumulate.
- ⇒ Controllo annuale dei gas di scarico e del buon funzionamento del motore dei mezzi, anche se solo impiegati nelle attività di cava.
- ⇒ Dovranno essere effettuati dei controlli sui silenziatori degli automezzi circolanti e sulla rumorosità degli impianti di trattamento. Gli automezzi e le macchine operatrici in uso, anche se solo impiegate nelle attività di cava, dovranno essere sottoposte a verifica annuale per quanto riguarda l'integrità strutturale del dispositivo di scarico.
- ⇒ Le macchine operatrici utilizzate per le escavazioni dovranno essere conformi al DLgs. 04/09/2002 n° 26, sia come singola sorgente sonora che come sorgente complessiva.
- ⇒ Dovranno essere previsti orari di uso delle vie di transito, soprattutto per quelle di maggior traffico, rispettosi delle altre attività antropiche esistenti.
- ⇒ Riduzione della velocità di transito degli autocarri da trasporto da 50 a 40 km al fine di ridurre l'entità del SEL relativo all'evento di transito.

- ⇒ Nei casi in cui siano presenti edifici abitati permanentemente entro 50 m dal perimetro di escavazione e/o dalla viabilità privata di cava, ovvero nel caso in cui siano presenti ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di riposo, percorsi-natura, oasi, parchi urbani o aree importanti di parchi extraurbani, etc.) entro 100 m da tali elementi, dovranno essere previste barriere antirumore (anche in forma di terrapieni costituiti da materiali di scarto dell'attività e successivamente inerbiti) opportunamente posizionate ed adeguatamente dimensionate per ridurre il livello di pressione sonora sui singoli ricettori.
- ⇒ Gli impianti di frantumazione dovranno essere dotati di strutture fonoassorbenti.
- ⇒ Per quanto riguarda l'impatto acustico si confermano le prescrizioni vigenti.

d) A.E.C. "POGGIO MEZZATURE"

L'intervento dovrà avvenire realizzando gradonature da definire geometricamente, in sede di Piano di coltivazione, avvalendosi dei risultati della campagna di indagini geognostiche di seguito descritta. Il rimodellamento morfologico dei versanti dovrà essere finalizzato prioritariamente alla stabilizzazione degli stessi. Dovrà essere realizzata un'adeguata regimazione delle acque superficiali, per evitare fenomeni di ruscellamento, infiltrazione e di erosione concentrata.

Con riferimento in particolare all'area di espansione 2012, gli interventi dovranno essere pianificati in modo da ottenere una stabilizzazione complessiva del versante interessato, sulla base della programmazione ed attuazione delle seguenti indagini ed opere di presidio:

- a. Campagna di indagini geognostiche al fine di determinare la caratteristiche geomeccaniche dei terreni presenti sia all'interno che all'esterno dell'area di intervento, finalizzate alla definizione del modello geotecnico sulla base del quale affinare lo studio delle condizioni di stabilità in atto e per progettare correttamente lo stesso al fine sia dell'escavazione, sia della stabilizzazione e ripristino del versante. La campagna di indagini dovrà essere definita e programmata sulle base dei criteri contenuti nel paragrafo "6.3 STABILITÀ DEI PENDII NATURALI" del D.M. 14/01/2008 e relativa Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 febbraio 2009, n. 617. Sulla base delle risultanze delle indagini e delle analisi condotte, dovranno essere individuati opportuni lotti di coltivazione/sistemazione dell'area, congruenti con le finalità generali del riassetto idrogeologico dell'Ambito che il presente piano intende perseguire;
- b. Realizzazione, preliminare all'escavazione nell'area, di opere di drenaggio della falda, in modo da ottenerne un sensibile abbassamento all'interno della formazione delle Arenarie di Poggio Mezzature a monte dell'area di intervento. Tali opere dovranno essere riportate in opportuno elaborato progettuale redatto da Tecnico abilitato.

Queste opere di drenaggio possono essere realizzate attraverso:

- i. opere di presa in corrispondenza delle emergenze naturali della falda, riscontrabili nella zona a monte della perimetrazione individuata in corrispondenza del contatto tra le formazioni delle Arenarie di Monte Modino e delle Argilliti di Poggio Mezzature.;
- ii. realizzazione di drenaggi profondi, da convogliare eventualmente nelle opere di presa;

iii. eventuale realizzazione di pozzi drenanti nelle aree non raggiunte dall'azione delle opere sopra indicate;

le acque raccolte dalle opere sopra indicate dovranno essere convogliate in una rete di drenaggio superficiale, in modo da evitare dispersioni e/o infiltrazioni nel sottosuolo;

- c. regimentazione delle acque superficiali, attraverso la creazione di una rete di fossati sia all'interno che all'esterno all'area di A.E.C., in modo da assicurare una rapida raccolta ed evacuazione delle acque meteoriche. La rete scolante artificiale deve essere connessa alla rete di scolo naturale al fine di garantire il corretto smaltimento delle acque raccolte, ed evitare dannose infiltrazioni nei terreni. Dovrà essere inoltre garantita la periodica manutenzione del reticolo scolante al fine di garantirne l'efficienza.
- d. Realizzazione di una rete di monitoraggio, anche nelle aree esterne alla perimetrazione di AEC, costituita da inclinometri, estensimetri e capisaldi topografici, atta a rilevare eventuali movimenti di versante prima, durante e dopo l'attività estrattiva;

Gli interventi di regimazione idraulica in capo al soggetto attuatore possano interessare anche aree al di fuori del perimetro dell'ambito, al fine di convogliare le acque raccolte con scoli artificiali verso il reticolo idrografico superficiale naturale più prossimo.

- ⇒ Le acque piovane ricadenti nell'area di cava devono essere smaltite tramite un'adeguata rete di canali di drenaggio e di scolo, che dovrà essere rappresentata e descritta nelle cartografie del piano di coltivazione.
- ⇒ L'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti dai terreni esterni deve essere evitato attraverso la costruzione di una adeguata rete di fossi di guardia intorno al ciglio superiore di coltivazione, collegati con la rete di smaltimento naturale e/o artificiale esistente. I percorsi dei fossi di guardia ed i punti di confluenza nella rete di smaltimento devono risultare nelle cartografie del piano di coltivazione, con indicazione delle pendenze. Durante il transito dei mezzi, i cassoni di trasporto dovranno essere telonati.
- ⇒ Le vie di transito da e per i cantieri non asfaltate, durante il periodo estivo, ma anche in condizioni di situazioni meteorologiche particolari, dovranno essere mantenute irrorate con acqua; stessa cautela dovrà essere mantenuta per la viabilità all'interno dell'area di cava.
- ⇒ Mantenimento di tutte le superfici polverose, compresa l'area di scavo, ad un elevato grado di umidità mediante frequenti bagnature nei periodi più secchi, al fine di limitare la diffusione eolica ed il risollevarsi della polvere da parte dei mezzi operanti e in movimento.
- ⇒ Si dovrà assicurare un'accurata pulizia delle vie d'accesso ai cantieri che utilizzano il sistema stradale già presente o di futura realizzazione, in particolare quando si trovino in vicinanza di un aggregato urbano.
- ⇒ Pavimentazione dei tratti di pista adiacenti ad abitazioni o a ricettori sensibili nonché quelli adiacenti all'eventuale pesa o ad altre eventuali zone di permanenza di personale di cava oltre a quelli di interconnessione con viabilità pubblica e asfaltatura della viabilità interna di accesso alla rampa.

- ⇒ Tutti i tratti pavimentati dovranno essere frequentemente lavati per rimuovere le polveri accumulate.
- ⇒ Controllo annuale dei gas di scarico e del buon funzionamento del motore dei mezzi, anche se solo impiegati nelle attività di cava.
- ⇒ Dovranno essere effettuati dei controlli sui silenziatori degli automezzi circolanti e sulla rumorosità degli impianti di trattamento. Gli automezzi e le macchine operatrici in uso, anche se solo impiegate nelle attività di cava, dovranno essere sottoposte a verifica annuale per quanto riguarda l'integrità strutturale del dispositivo di scarico.
- ⇒ Le macchine operatrici utilizzate per le escavazioni dovranno essere conformi al DLgs. 04/09/2002 n° 26, sia come singola sorgente sonora che come sorgente complessiva.
- ⇒ Dovranno essere previsti orari di uso delle vie di transito, soprattutto per quelle di maggior traffico, rispettosi delle altre attività antropiche esistenti.
- ⇒ Riduzione della velocità di transito degli autocarri da trasporto da 50 a 40 km al fine di ridurre l'entità del SEL relativo all'evento di transito.
- ⇒ Nei casi in cui siano presenti edifici abitati permanentemente entro 50 m dal perimetro di escavazione e/o dalla viabilità privata di cava, ovvero nel caso in cui siano presenti ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di riposo, percorsi-natura, oasi, parchi urbani o aree importanti di parchi extraurbani, etc.) entro 100 m da tali elementi, dovranno essere previste barriere antirumore (anche in forma di terrapieni costituiti da materiali di scarto dell'attività e successivamente inerbiti) opportunamente posizionate ed adeguatamente dimensionate per ridurre il livello di pressione sonora sui singoli ricettori.
- ⇒ Gli impianti di frantumazione dovranno essere dotati di strutture fonoassorbenti.
- ⇒ Per quanto riguarda l'impatto acustico si confermano le prescrizioni vigenti.
- ⇒ Le prescrizioni contenute al successivo Art. 56 delle presenti NTA dovranno essere recepite anche per orientare dal punto di vista progettuale gli interventi di coltivazione previsti.

ART. 42. PENDENZA DELLE SCARPATE (D)

1. La pendenza delle scarpate durante la fase di coltivazione e di ripristino deve conformarsi al Documento sulla sicurezza dei fronti di scavo di cui al precedente art. 37, e comunque essere tale da garantire le condizioni di massima sicurezza, in rapporto ai metodi di scavo adottati, sia per il fronte di cava stesso, che per la stabilità dei versanti corrispondenti.
2. In ogni caso le fasi di coltivazione e ripristino devono attenersi alle seguenti indicazioni da valersi quali linee guida:
 - 2.1 Cave di materiali litici (pietra da taglio, pietrisco, ofioliti, arenarie molassiche, ecc.). Per i materiali litici di monte, la definizione dei parametri di meccanica delle rocce, ed il rilievo geologico strutturale, costituiscono elementi di base per la determinazione della pendenza delle scarpate:
 - a) scarpata di escavazione in roccia (in condizioni di sicurezza): la pendenza di scavo andrà definita di prassi tra i 45° ed i 60°;
 - b) scarpata di fine escavazione: in funzione del mantenimento delle condizioni di sicurezza, e' opportuno che la geometria finale delle scarpate di scavo e la

geometria finale dello scavo coincidano già fin dall'inizio dell'attività'.

L'inclinazione finale andrà definita in funzione delle caratteristiche meccaniche, della giacitura degli strati, e della fratturazione della roccia interessata, e non potrà comunque mai superare i 60°;

- c) scarpata di ripristino finale (condizioni di sicurezza del riporto): nel caso di riporto di materiale su versante, di spessore superiore al metro, la verifica di stabilità geotecnica andrà effettuata con i parametri dei terreni rimaneggiati;
- d) la geometria di escavazione in roccia nelle cave in cui è consentito dal PAE l'utilizzo di esplosivi, deve essere definita anche sulla base dei requisiti tecnici eventualmente contenuti negli attestati e negli atti acquisiti, come previsto dalla normativa vigente;
- e) in rocce stratificate il fronte di cava non potrà tagliare alla base strati a franapoggio;
- f) in fase di ripristino le scarpate dei gradoni devono assumere un'inclinazione di almeno 60 gradi, per consentire l'insediamento di vegetazione. A tale scopo devono essere lasciate asperità nella scarpata per trattenere terriccio e vegetazione.

2.2 Cave di argilla:

- a) scarpata di escavazione (condizioni di sicurezza nel breve periodo): la pendenza di scavo andrà definita di prassi tra i 30° (pendenza unica) ed i 35° (coltivazione a gradoni);
 - b) scarpata di fine escavazione (condizioni di sicurezza nel lungo periodo): l'inclinazione finale delle scarpate deve essere determinata anche sulla base dell'angolo di attrito interno delle argille e non potrà comunque mai superare i 30°. In caso di indici sfavorevoli, l'inclinazione finale andrà definita di prassi tra i 26° ed i 28° in funzione delle caratteristiche dell'argilla interessata.
 - c) scarpata di ripristino finale (condizioni di sicurezza del riporto): nel caso di riporto di materiale su versante, di spessore superiore al metro, la verifica di stabilità geotecnica andrà effettuata con i parametri dei terreni rimaneggiati.
3. La stabilità della parete in scavo, nelle fasi di coltivazione, deve essere attestata attraverso opportune verifiche da eseguirsi da parte di tecnici abilitati, a corredo del progetto di coltivazione.

ART. 43. ALTEZZA DEL FRONTE DI SCAVO (D)

- 1. La suddivisione del fronte di scavo in gradoni è possibile qualora si presentino le seguenti condizioni:
 - a) esista in cava la necessità di contenere la distanza tra piede del fronte di scavo e proiezione ortogonale della quota massima di escavazione;
 - b) la suddivisione in gradoni migliori la geometria media del versante di scavo, in termini di stabilità geo-meccanica complessiva del versante medesimo (es.:acclività naturale del pendio disomogenea);
 - c) la lunghezza di un versante di monte sia interessata per una porzione significativa da un fronte in escavazione, con rottura del pendio naturale;
 - d) le condizioni geometriche, geotecniche e geomeccaniche del fronte gradonato garantiscano comunque la stabilità del fronte di scavo.

2. Fatte salve indicazioni geotecniche maggiormente cautelative l'altezza massima dei fronti di scavo deve rispettare le seguenti indicazioni:
 - 2.1 Cave di litoidi di monte
Nel caso si tratti di roccia stratificata l'altezza del gradone deve coincidere con la potenza dello strato, fino ad un limite massimo di 8 metri.
 - 2.2 Materiali argillosi
Nel rispetto della pendenza del fronte di scavo, l'intervento potrà avvenire a fronte unico, per altezze inferiori a 8 metri, per i due ambiti comunali di "Poggio Mezzature" e "Macava". Per altezze superiori il fronte di scavo deve essere suddiviso in gradoni.

ART. 44. PEDATA FINALE DEI GRADONI (D)

1. La pedata finale dei gradoni, dove previsti, deve essere non inferiore a 5 metri ed in leggera contropendenza.
2. Le gradonature devono evitare le eccessive geometrizzazioni e ed essere progettate in modo da trovare quanto più possibile un inserimento congruente con il contesto paesaggistico dell'intorno. Qualora le superfici inclinate della cava dovessero presentare caratteristiche tali per lunghezza e/o inclinazione e/o tipo litologico da far presumere l'insorgenza di fenomeni erosivi, esse andranno interrotte da gradini con la pedata in contropendenza eseguiti in modo da alloggiare la rete scolante per il rallentamento delle acque di ruscellamento superficiale.

ART. 45. TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE (D)

1. Le operazioni di cava devono tutelare i corpi d'acqua superficiali e le sorgenti. Devono perciò essere evitate immissioni di sostanze inquinanti nelle acque nonché compromissioni sostanziali e definitive del regime e delle modalità di deflusso delle stesse.
2. Ai fini anzidetti si devono perciò adottare le seguenti misure:
 - a) gli eventuali depositi fissi di carburanti e lubrificanti, ovvero di altri prodotti potenzialmente inquinanti, andranno ubicati nelle fasce di rispetto del bacino estrattivo, e deve essere garantita la impermeabilizzazione delle superfici di contatto con il suolo e del relativo piazzale di rifornimento, nonché la captazione di eventuali acque di dilavamento delle stesse, per garantire la non dispersione di tali inquinanti. Nei casi in cui vengano utilizzate autocisterne e/o cisterne mobili per il rifornimento dei mezzi d'opera in coincidenza o in prossimità dei luoghi di lavoro, tali attrezzature devono rispondere ai requisiti richiesti dalle normative vigenti in materia di prevenzione dell'inquinamento.
 - b) In caso di sversamento accidentale di quantità anche modeste di idrocarburi durante le operazioni di rifornimento dei mezzi d'opera, o di altri materiali inquinanti, la Ditta e il Direttore Responsabile devono disporre l'immediata bonifica dei terreni contaminati ed il recapito con mezzi idonei dei materiali risultanti da tale operazione nei luoghi appositamente stabiliti in attuazione delle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. In tutti i casi il Direttore Responsabile, deve dare tempestiva comunicazione dell'evento al Comune.

- c) Gli impianti di prima lavorazione del materiale estratto che utilizzino acque per le operazioni di lavaggio, devono adeguare il prelievo idrico orientandosi verso la massima economia possibile allo stato delle tecnologie esistenti, attraverso il riciclaggio delle acque utilizzate. I prelievi da falde captate per usi idropotabili devono essere sostituiti da altri provenienti da falde più superficiali o da forniture dell'acquedotto industriale.
3. Al fine di tutelare gli acquiferi sotterranei è necessario:
- adottare tutti gli accorgimenti tecnici per non intercettare la falda;
 - rispettare le specifiche prescrizioni del PTCP e del PTA in materia di tutela delle acque sotterranee;
 - nel caso in cui sia ammissibile l'escavazione in presenza di falda, i piani di coltivazione devono contenere specifiche modalità operative per gli interventi di mitigazione degli impatti ipotizzati, al fine di non causare alcuna interferenza con gli acquiferi sotterranei;
4. In sede di predisposizione degli Accordi e di approvazione del piano di coltivazione o di sistemazione il Comune, deve assumere idonee misure per la tutela della falda, adottando tutti gli accorgimenti tecnici per non intercettarla.

ART. 46. DISTANZE (P)

- A seguito dell'approvazione della L. 246/05, risulta abrogato l'art. 104 del DPR n. 128 del 9.4.1959 e s.m. "Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave", che regolava la distanza delle cave da opere e manufatti di vario genere. In seguito al vuoto normativo in materia, la Regione Emilia Romagna ha emesso la Circolare P.G. 2011.0241789 del 06/10/2011 in cui vengono forniti chiarimenti in merito all'abrogazione di diversi articoli del DPR 128/59 e in cui viene indicato che, in base all'interpretazione della RER, l'art. 104 del DPR 128/1959 continua a trovare applicazione fino all'emanazione di successive norme regionali.
- Conformemente a quanto indicato nell'art. 104 del DPR 128/59, senza specifica autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della Provincia sono vietati gli scavi a cielo aperto per ricerca o estrazione di sostanze minerali a distanze minori di:
 - 10 metri:
 - da strade di uso pubblico non carrozzabili;
 - da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;
 - 20 metri:
 - da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade, tramvie;
 - da corsi d'acqua senza opere di difesa;
 - da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, di linee telefoniche o telegrafiche o da sostegni di teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette;
 - da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;
 - 50 metri:
 - da ferrovie;
 - da opere di difesa dei corsi d'acqua;
 - da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi;
 - da oleodotti e gasdotti;
 - da costruzioni dichiarate "monumenti nazionali."

3. Si intendono altresì da rispettare le seguenti distanze:
 - 3.A. 20 metri:
 - a. dai canali irrigui;
 - b. da collettori fognari.
 - 3.B. 200 metri:
 - a. da sorgenti utilizzate per fini idropotabili, per i terreni posti idrogeologicamente a monte dello stesso. Tale distanza si applica solamente in assenza dell'individuazione da parte della Regione della zona di rispetto ai sensi dell'art. 9, comma 1 del DLgs 152/2006; in tali ipotesi la distanza è quella prescritta dalla Regione;
 - b. dal perimetro del territorio urbanizzato come definito dallo strumento urbanistico comunale o, in assenza di detta perimetrazione, dalla vigente normativa.
4. Devono inoltre essere rispettate eventuali distanze esplicitamente previste nei decreti attuativi di autostrade e viabilità primarie.
5. Le misure vanno considerate dal ciglio superiore dell'escavazione e dovranno riferirsi:
 - al margine esterno dell'opera tutelata (acquedotto, metanodotto, etc.);
 - al limite delle proprietà private circostanti;
 - al perimetro del plinto o del basamento per i sostegni delle linee elettriche;
 - al piede esterno dell'argine per fiumi, e torrenti
6. Deve inoltre essere garantita l'accessibilità dei manufatti di sostegno e di servizio di ogni rete tecnologica lineare secondo le norme dettate dai rispettivi enti concessionari della gestione.
7. La distanza minima dello scavo dalle proprietà confinanti é stabilita in sede di autorizzazioni a seguito dei risultati dei calcoli di stabilità delle scarpate e comunque non é inferiore alla profondità di scavo.

ART. 47. RISPETTO DELLE ALBERATURE (D)

1. Tutte le eventuali alberature di riconosciuto pregio esistenti, espressamente tutelate dalla LR 2/77 o dal PTCP o dal PRG/PSC-POC, anche se interne all'ambito di cava o di sistemazione, devono essere conservate.
2. La distanza minima dal tronco all'orlo degli scavi, per le alberature da conservarsi, dove essere pari ad una volta e mezzo l'altezza della pianta, ciò vale in particolare per gli esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari, di notevole pregio scientifico e monumentale, sottoposti a tutela con atto regionale, ai sensi della LR 24 gennaio 1977, n. 2.

ART. 48. RISPETTO DELLE COSTRUZIONI DI VALORE STORICO, ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE (D)

1. In conformità all'art. 49 delle Norme del PIAE, il PAE ha esaminato le aree e ha verificato che nelle aree non vi sono immobili di valore storico, architettonico ed ambientale espressamente tutelate dal PTCP o dal PRG/PSC-POC.
2. Nel caso in cui venga accertata la presenza di fabbricati o beni di valore storico, architettonico ed ambientale il piano di coltivazione deve prevedere un'adeguata distanza, tale da non compromettere in alcun modo l'integrità dei beni medesimi.

3. Il progetto di coltivazione deve inserire le prescrizioni necessarie a garantire la salvaguardia delle costruzioni di cui al precedente comma, comprendendo anche gli spazi correlati alla costruzione (corti, parchi e viali, fabbricati minori).
4. Eventuali proposte di escavazione, che prevedano la demolizione di edifici esistenti restano comunque subordinate al rilascio di regolare concessione edilizia di demolizione da parte del Comune.

ART. 49. RINVENIMENTI DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO E STORICO (P)

1. Fermo restando i divieti di localizzazione dell'attività di coltivazione previsti all'art. 10, qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione, vengono alla luce reperti di interesse storico e archeologico, i lavori devono essere immediatamente sospesi. Inoltre, entro 24 ore dal ritrovamento il fatto deve essere comunicato all'autorità competente ai sensi di legge.
2. La stessa comunicazione, per conoscenza, deve essere trasmessa anche al Responsabile del Servizio cave del Comune competente e al Responsabile facente funzione di Ingegnere capo della Provincia.
3. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità.
4. In tale ipotesi, il Comune può concedere una proroga ai tempi di coltivazione, trattandosi di sospensione dell'attività per causa di forza maggiore. La proroga può essere pari al doppio del periodo di sospensione.
5. La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo i mezzi e la mano d'opera eventualmente occorrenti.

ART. 50. RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI (P)

1. Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione vengano alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, la Ditta titolare della autorizzazione estrattiva è tenuta a darne immediata comunicazione direttamente alla competente Autorità Militare. Il medesimo obbligo sussiste qualora si abbia notizie di una presunta esistenza di ordigni nell'area di intervento.
2. All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici, o comunque di oggetto ritenuti tali, la Ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'Autorità Militare, anche al Sindaco.
3. I lavori potranno essere ripresi solo con il benestare scritto dell'Autorità Militare. In tale ipotesi, il Comune può concedere una proroga ai tempi di coltivazione, trattandosi di sospensione dell'attività per causa di forza maggiore. La proroga può essere pari al doppio del periodo di sospensione.
4. La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e mano d'opera eventualmente occorrenti.

ART. 51. TUTELA DELLA RETE VIARIA PUBBLICA (D)

1. La Ditta, nel progetto di coltivazione o di sistemazione, dovrà indicare i principali percorsi per il trasporto del materiale (in Regione Emilia Romagna). Nella scelta dei percorsi dovranno attenersi a quelli indicati nell' "Elenco delle strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali" pubblicato sul BUR n° 142 del 21-10-2004.

2. E' facoltà del Comune interessato, qualora lo riscontri necessario, imporre agli automezzi pesanti, diretti o provenienti da cave, Ambiti di ripristino o da impianti di prima lavorazione, l'uso di percorsi alternativi (previa necessaria autorizzazione provinciale) o particolari fasce orarie o periodi per il transito, nonché l'immissione in incroci stradali più idonei od attrezzati al fine di evitare l'attraversamento di centri o nuclei abitati.
3. La Ditta è tenuta, sia durante le fasi di escavazione sia in quelle di sistemazione, ad evitare che i propri mezzi in uscita ed entrata dalle cave e/o dagli impianti di prima lavorazione (se presenti), imbrattino le strade pubbliche. A tal fine, compete alla Ditta medesima la pulitura della superficie stradale ovvero l'adozione di idonei accorgimenti che evitino tale inconveniente.
4. In caso di inadempienza, il Comune deve imporre alla Ditta titolare dell'escavazione o della sistemazione l'adozione di particolari accorgimenti entro un termine massimo da definirsi caso per caso. L'inadempienza o la non osservanza del termine di tempo imposto comporta la sospensione dei lavori di escavazione o della sistemazione in tutto l'Ambito. La pulitura sarà fatta quindi direttamente dal Comune, con addebito della spesa alla Ditta stessa.
5. Le Ditte devono assumersi formalmente (accordo con i privati art. 24 LR 7/2004, o con specifico articolo della convenzione) tutti gli oneri connessi al ripristino della viabilità eventualmente danneggiata con il transito.
6. Le strade di servizio alle cave o agli Ambiti di Ripristino devono essere allacciate alle strade pubbliche mediante accessi segnalati, larghi almeno 6 m ed asfaltati per almeno 100 m. La strada di accesso alla viabilità pubblica o di uso pubblico dovrà essere inoltre provvista di apposite scoline.
7. Gli accessi indicati nelle tavole del Piano di Coltivazione o del Piano di Sistemazione, saranno gli unici abilitati al passaggio di automezzi pesanti in entrata ed in uscita dalle cave o dagli Ambiti di Ripristino. Le strade di servizio devono essere chiuse all'accesso degli automezzi non utilizzati per l'attività di cava o di sistemazione.
8. La strada di accesso deve garantire il transito dei mezzi d'opera, per cui deve essere dotata di massicciata di adeguato spessore.
9. Le Ditte esercenti devono infatti provvedere all'esecuzione di idonee soluzioni finalizzate ad ottenere l'abbattimento delle polveri e la rimozione dei fanghi prodotti dal trasporto dei materiali. La polverosità all'esterno dell'area di cava o degli Ambiti di Ripristino non può in ogni caso risultare superiore agli standard di qualità dell'aria fissati dalla normativa vigente.
10. Sulla superficie viaria può essere steso uno strato "antipolvere" al fine di contenere gli effetti di dispersione delle polveri in seguito al transito degli automezzi o potranno essere messi in opera sistemi di umidificazione della viabilità "bianca"
11. In sede di Accordo o di Piano di Coltivazione/Sistemazione si deve individuare la viabilità per il trasporto dei materiali. Per quanto possibile deve essere evitato l'attraversamento dei nuclei abitati e in ogni caso occorre individuare le misure di mitigazione degli impatti dovuti al traffico, quali limiti di velocità e limiti orari di transito.
12. Il Comune deve verificare il rispetto dei tracciati approvati in sede di PAE e di progetto, prevedendo, in caso di violazione, opportuni provvedimenti sanzionatori.
13. Nel piano di coltivazione o di sistemazione approvato possono essere definiti ed autorizzati ulteriori interventi di minimizzazione degli impatti.

ART. 52. CONTENIMENTO DEL RUMORE (P)

1. Le attività di cava o di sistemazione devono rispettare la disciplina in materia di tutela dall'inquinamento acustico vigente al momento dell'esercizio della cava o dell'Ambito di Ripristino.
2. In particolare, il livello sonoro equivalente misurato al perimetro esterno dell'area deve rispettare i limiti assoluti di immissione vigenti a seguito dell'adozione del Piano di Classificazione Acustica Comunale di cui alla L 447/1995 e successiva LR 15/2001.
3. L'incremento del rumore, espresso in termini di livello sonoro equivalente, dovuto al complesso delle attività di cava o di sistemazione e al trasporto degli inerti e valutato in corrispondenza degli edifici limitrofi, non deve portare al superamento dei limiti assoluti e differenziali previsti dal DPCM 14/11/97.
4. In sede di esame dei progetti di coltivazione o di sistemazione deve essere posta attenzione al percorso degli automezzi pesanti da e per l'area di cava o Ambito di Ripristino.
5. Al fine di valutare gli effetti della cava o dell'Ambito di Ripristino e quelli del trasporto degli inerti in termini di inquinamento acustico in sede di Verifica (screening) o di Valutazione di impatto ambientale, al progetto di coltivazione o di Sistemazione deve essere allegata la Documentazione di Impatto Acustico (DIA), redatta in conformità alle prescrizioni tecniche contenute nella DGR 673/2004.

ART. 53. INTERVENTI PREVENTIVI

Tutte le opere di adeguamento e verifica necessarie sono a carico del soggetto attuatore.

A.E.C. "Macava"

Prima dell'inizio delle attività estrattive, dovrà essere realizzata la viabilità di collegamento con la viabilità pubblica.

L'area è ubicata ad una distanza media di circa 1 Km ad est dell'abitato di Rovolo ed è servita come viabilità comunale dalla Strada Provinciale Farneta - Madonna di Pietravolta, che passa circa 500 m a sud della parte centrale della zonizzazione estrattiva.

Vista la impraticabilità ai mezzi pesanti della strada vicinale di Macava, causa l'attraversamento dell'abitato di Rovolo con una curva a gomito del tutto impraticabile, occorrerà realizzare una viabilità di accesso, a doppia corsia, che potrà svilupparsi in direzione nord-est a partire dalla summenzionata Strada Provinciale.

Si prevede per l'Ambito una movimentazione media di circa 26.000 m³/anno di materiale argilloso su circa 100 gg/anno di attività estrattiva, e di circa 20.000 m³/anno di inerti su circa 200 gg/anno di attività estrattiva, quindi il numero complessivo di viaggi/giorno (a/r) risulta di circa 50.

A.E.C. "Rio Muschioso"

L'ambito è ubicato alla confluenza del Rio Muschioso con il Torrente Dolo, ed è servito direttamente dalla viabilità comunale, costituita dalla strada che da Romanoro conduce alla diga di Fontanaluccia.

Prima dell'inizio delle attività estrattive dovrà essere verificata ed adeguata la viabilità di collegamento con la viabilità pubblica.

- Dovrà comunque essere evitato il transito degli automezzi di cava attraverso i centri abitati principali posti nelle immediate vicinanze (Case Cerbiani di Fontanaluccia), realizzando un raccordo con la viabilità principale esistente.
- Nel caso venga prescelto un collegamento con la viabilità principale proveniente da sud rispetto all'area estrattiva, dovrà essere verificata la tenuta al traffico pesante del ponte al di sopra del Rio Muschioso

Le infrastrutture esistenti dovranno in ogni caso essere sottoposte a verifica relativamente alla loro capacità di sopportare il traffico pesante indotto dall'attività estrattiva, con particolare riferimento al ponte sul Rio Muschioso. Attualmente la strada è poco utilizzata, in quanto non conduce ad aree residenziali né ad insediamenti industriali, artigianali o commerciali.

A.E.C. "Poggio Mezzature"

In corrispondenza dell'area di espansione 2012 gli interventi dovranno essere pianificati come previsto all'Art. 41, comma 3) lettera d) delle presenti NTA in modo da ottenere una stabilizzazione del versante.

Relativamente alle infrastrutture esistenti, l'area è ubicata circa 500 m a sud del Monte Modino ed è servita dalla Strada Comunale di Venano. Di fatto per l'intervento previsto dalla presente pianificazione può essere utilizzata la medesima viabilità oggi in uso senza alcun intervento di adeguamento.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale prendere i consueti provvedimenti per normare la regolazione del transito dei mezzi.

Ambito di Ripristino "Mulino Cappelletti"

L'accesso all'area di intervento dovrà avvenire tramite la viabilità esistente.

La strada di accesso dovrà essere adeguata mediante un intervento di asfaltatura, per consentire anche durante la stagione invernale il passaggio di mezzi pesanti.

Dovranno essere adottate le precauzioni per limitare l'impatto sulla viabilità, ovvero:

- ⇒ opere di regimazione idrica lungo tutto il percorso individuato da definire in sede di Accordo o di Piano di Coltivazione;
- ⇒ interventi periodici di manutenzione al manto stradale, finalizzati anche alla riduzione della produzione di polvere, da precisare in sede di stipula della Convenzione;
- ⇒ durante il periodo di attività, bagnatura più volte al giorno della strada stessa, onde ridurre la produzione di polvere e di fibre causata dal passaggio degli autocarri;
- ⇒ In ogni caso occorrerà che i mezzi di trasporto adottino tutte le cautele necessarie per limitare la produzione di polvere (utilizzo dei teloni di copertura del carico ecc...).

ART. 54. MATERIALI IDONEI PER LA SISTEMAZIONE FINALE DELLE AREE DI CAVA (D)

1. Il PAE con le disposizioni che seguono, individua le tipologie di materiali idonei alla sistemazione finale delle cave.
2. Gli strumenti di attuazione, e gli elaborati di progetto di ripristino, recepiscono le indicazioni del PAE.
3. Per i ritombamenti, parziali o totali, di cava, si definiscono le modalità di impiego delle seguenti tipologie di materiali:

- a) materiali naturali sterili o vegetali provenienti dall'interno dell'AEC (terreno vegetale e terreno sterile accantonato ai sensi dell'art. 54). L'utilizzo di tali materiali non necessita di specifici controlli, al di fuori della rendicontazione complessiva di AEC del bilancio volumetrico materiali accantonati / materiali riutilizzati;
- b) materiali naturali sterili o vegetali importati dall'esterno dell'AEC:
- b.1 terre e rocce da scavo come definite dall'art.186 del DLgs 152/06, modificato dal DLgs 4/2008 con le seguenti prescrizioni:
1. le terre e rocce da scavo non devono essere state oggetto di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari necessarie per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale del sito di utilizzo;
 2. sia accertato che non provengano da siti contaminati sottoposti ad interventi di bonifica o di messa in sicurezza ai sensi del titolo V parte IV D.Lgs. 152/06;
 3. le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate e nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee;
 4. il materiale da utilizzare non sia contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del sito di utilizzo;
 5. le concentrazioni di eventuali contaminati siano inferiori a quelle fissate dalla colonna A della Tab. 1 Allegato 5 Parte IV DLgs 152/06;
 6. il materiale sia certificato dal produttore e sia accompagnato da una attestazione di conformità;
- b.2 scarti di cava, materiali ghiaiosi e frammenti di roccia di natura scistosa, argillosa o marnosa, e simili. Nel caso di frammenti di roccia contenenti amianto o minerali radioattivi l'uso è consentito solo nelle cave di estrazione dello stesso.
- b.3 altre tipologie di materiale idoneo:
1. composti provenienti dalla stabilizzazione della frazione organica separata dal rifiuto urbano, ed ammendanti provenienti da impianti di recupero di matrici organiche preselezionate, autorizzati ai sensi delle disposizioni normative vigenti: questi materiali possono essere utilizzati secondo le modalità ed in conformità alle normative vigenti, nonché alle direttive fornite dagli Organi competenti;
 2. limi derivati dai procedimenti di lavaggio dei materiali litoidi, provenienti dalla decantazione naturale, senza l'aggiunta di flocculanti: è consentito l'uso previa comunicazione al Comune e alla Provincia;
 3. limi derivati dai procedimenti di lavaggio dei materiali litoidi, provenienti da impianti di chiari-flocculazione, con addizione di flocculanti: in questo caso, fino a quando non sia certificata la loro reale innocuità e biodegradabilità, anche in condizioni di anaerobiosi, si rispetteranno le limitazioni di cui alla successiva lettera d). Non sono comunque consentiti all'interno delle aree di possibile alimentazione delle sorgenti, sia sorgenti captate ad uso idropotabile che di interesse, così come definite dall'art. 12B delle NTA del PTCP 2009;
- c) materiali **non idonei** al ritombamento di cava:

1. materiali pericolosi o non pericolosi miscelati con materiali i primi;
 2. materiali che provengano da siti contaminati sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V parte IV DLgs 152/06;
 3. rifiuti anche se destinati al recupero.
 4. Non e' ammesso il ritombamento attraverso l'esercizio di nuove attività di discarica, fatte salve le autorizzazioni già rilasciate prima dell'entrata in vigore delle presenti norme.
- d) Limitazioni riferite ad aree specifiche:
1. a monte di sorgenti captate per uso acquedottistico, non sono ammessi tombamenti con materiali contenenti sostanze tali da contribuire allo scadimento qualitativo delle acque sotterranee, indicate nel DLgs 31/2001;
 2. all'interno delle aree di protezione, ovvero aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano ai sensi dell'Art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di pozzi o sorgenti captate ad uso idropotabile individuate dall'art. 12B delle NTA del PTCP, non sono ammessi tombamenti di cava con limi provenienti da impianti di chiariflocculazione.
- e) Il titolare dell'autorizzazione estrattiva è responsabile della qualità dei materiali di ritombamento immessi negli scavi, anche se conferitigli da terzi e risponde degli interventi di bonifica che si dovessero rendere necessari
4. (P) Trovano applicazione le norme contenute nel DLgs 30 maggio 2008 n. 117 (Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2008, n. 157), nei limiti espressamente ivi indicati; continuano a trovare applicazione le prescrizioni contenute nelle presenti Norme e nelle Schede monografiche se ed in quanto non incompatibili col DLgs 117/2008.

ART. 55. CONSERVAZIONE DEL TERRENO VEGETALE E DEI MATERIALI DI SCARTO (D)

1. Allo scopo di consentire un idoneo recupero agricolo o forestale, nelle fasi di escavazione il primo strato di terreno vegetale o agrario, per uno spessore pari ad almeno 0,5 m, deve essere conservato e depositato nelle vicinanze della parte scavata per essere poi riutilizzato nella fase di sistemazione finale.
2. Il sito destinato allo stoccaggio deve essere individuato negli elaborati progettuali di coltivazione di cava.
3. Il terreno agrario deve essere asportato anche in quelle superfici destinate al deposito temporaneo dei materiali di lavorazione o di scarto o di provenienza esterna, nonché le superfici destinate a rampe e corsie e ad accogliere le attrezzature di servizio, le aree di sosta dei macchinari ecc..
4. Il terreno vegetale deve essere conservato temporaneamente in cava o nelle immediate vicinanze in siti appositamente delimitati dagli strumenti attuativi, per essere ricollocato in posto a seguito della coltivazione qualora le modalità del recupero lo prevedano.
5. Gli accumuli temporanei di terreno vegetale non devono superare i 5 metri di altezza con pendenza in grado di garantire la loro stabilità; sui cumuli devono essere eseguite semine protettive e, se necessario, concimazioni correttive. Le caratteristiche chimico-fisiche del cappellaccio originario devono essere mantenute invariate.

6. E' vietato fare accumuli di terreno vegetale e/o di scarto di cava nei fossi o canali limitrofi interrompendo e/o deviando lo scorrimento naturale delle acque superficiali a monte ed a valle della cava.
7. Il terreno atto alla produzione vegetale non costituisce scarto di cava, ma non concorre al pagamento degli oneri nella misura del quantitativo necessario alla sistemazione finale della cava da cui è stato estratto.
8. Il materiale di scarto va collocato in aree a debole acclività e dotate di caratteristiche di buona stabilità.
9. In caso di eccedenza potrà essere utilizzato per il recupero vegetazionale delle cave cessate e/o per altre opere di bonifiche agricole o ambientali purché autorizzate dal Comune.
10. Il deposito di materiale di scarto al di fuori dell'area di cava deve avvenire nel rispetto della normativa vigente. Il materiale può essere utilizzato per colmate e sistemazioni finali di cave o per la copertura di discariche controllate.
11. I materiali e i terreni vegetali utilizzati per il ripristino devono essere adeguati alla tipologia di risistemazione agro-vegetazionale del progetto di coltivazione approvato.
12. Nelle valutazioni del collaudo di cava si terrà conto anche dell'idoneità del terreno superficiale di riporto.

ART. 56. INTERVENTI DI RECUPERO DELLE AREE (P)

1. Per opere di recupero si intendono gli interventi di ripristino morfologico, idraulico, pedologico e vegetazionale delle aree di intervento e delle opere accessorie, realizzati in attuazione delle prescrizioni della medesima Variante al P.A.E.
2. Il progetto di sistemazione deve essere presentato contemporaneamente con la richiesta di autorizzazione all'Ente gestore del Piano.
3. Le opere di recupero per le aree non più soggette ad interventi estrattivi devono essere ultimate nei termini previsti dal provvedimento di autorizzazione, fatta salva la possibilità di proroga di cui all'art.15 della L.R. 17/91. Oltre tale termine il Comune avvierà le procedure amministrative previste nei confronti del soggetto inadempiente e avvalendosi dei depositi cauzionali di cui all'art. 28, provvederà alla sistemazione dell'area.
4. In relazione alla complessità ed estensione delle eventuali opere di rinverdimento, la convenzione estrattiva o l'Accordo potrà contenere una specifica clausola con la quale la Ditta si impegna ad eseguire i necessari interventi di manutenzione del verde, per un periodo di tre anni dal momento della messa a dimora.
5. Nel caso in cui si verifichi la parziale o totale eliminazione di aree boscate, deve essere prevista la compensazione delle suddette al fine di ripristinare l'equilibrio delle specie esistenti e autoctone, come stabilito dall'articolo 4 del D.Lgs.227/2001. Le modalità attraverso le quali procedere alla compensazione sono sancite dalla Regione Emilia Romagna con le Deliberazioni di Giunta n .549/2012 e n.1287/2012.
6. Le tipologie di destinazione finale o di recupero ammesse per gli ambiti estrattivi e di sistemazione sono determinate dalla medesima Variante al P.A.E. Queste sono fissate in base alla tipologia delle aree di intervento, ai materiali estraibili e al contesto territoriale ed ambientale in cui gli ambiti sono localizzati.
Sono previste le seguenti destinazioni d'uso finale:

a.) Ambito di Ripristino “MULINO CAPPELLETTI”

Per l’area viene prevista una destinazione d’uso finale a “zona di riequilibrio ambientale”, volta alla rinaturalizzazione del territorio ed all’insediamento di habitat naturali e seminaturali in funzione della conservazione della diversità biologica, della protezione delle specie selvatiche e della riqualificazione dei paesaggio.

In fase di ripristino sarà necessario:

- modellare il fronte della ex cava, realizzando gradonature che dovranno assumere un’inclinazione non superiore a 60°; questo servirà sia a trattenere il terreno fertile, ricco di sostanze organiche che si andrà ad apporre (almeno 20 cm), sia per la messa a dimora delle specie vegetali. A tale scopo dovranno essere lasciate asperità nella scarpata per trattenere il terriccio e la vegetazione rupicola.
- realizzare e ripristinare il reticolo idrografico, in modo da regimare le acque superficiali ed evitare fenomeni di erosione e di dilavamento del terreno apportato.
- mettere a dimora specie vegetali arboree e arbustive analoghe a quelle che colonizzano l’ambiente circostante, in modo da mantenere l’habitat il più naturale possibile.

b.) A.E.C. “RIO MUSCHIOSO”

Per l’area viene prevista per la zona inferiore (pietra da taglio) una destinazione d’uso finale a “zona di interesse paesaggistico-ambientale”, in cui dovrà essere attuato un recupero di natura estetico-paesaggistico-funzionale, in modo da creare un ambiente che possa essere sfruttato anche per fini turistici, sportivi e ricreativi dalla popolazione del luogo, da villeggianti e turisti (palestra di roccia). Per la zona superiore (lapidei di monte) viene prevista una destinazione d’uso finale a “zona di riequilibrio ambientale”, volta alla rinaturalizzazione del territorio ed all’insediamento di habitat naturali e seminaturali in funzione della conservazione della diversità biologica, della protezione delle specie selvatiche e della riqualificazione dei paesaggio.

In questo ambito comunale, in corrispondenza delle bancate lapidee compatte, esenti da fratture e con giaciture a reggipoggio, coltivate per pietra da taglio, l’inclinazione delle scarpate durante la fase di ripristino può avvicinarsi alla verticalità, previa verifica di stabilità da effettuarsi in sede di Piano di Coltivazione. Questa soluzione dovrà essere supportata, nel medesimo Piano di Coltivazione, da un’adeguata verifica geotecnica di stabilità del versante. La geometria dei fronti unici dovrà inoltre essere sottoposta a verifica con uno studio idraulico, per attestare che lo scorrimento delle acque superficiali non possa raggiungere velocità tali da provocare l’erosione dei materiali di riporto, a ripristino avvenuto.

La zona superiore, coltivata per lapidei di monte, dovrà invece essere modellata realizzando gradonature che dovranno assumere un’inclinazione non superiore a 60°; questo servirà sia a trattenere il terreno fertile, ricco di sostanze organiche che si andrà ad apporre (almeno 20 cm), sia per la messa a dimora delle specie

vegetali. A tale scopo dovranno essere lasciate asperità nella scarpata per trattenere il terriccio e la vegetazione rupicola.

In fase di ripristino sarà necessario:

- provvedere ad un intervento di risagomatura nella parte superiore al ciglio di scavo, realizzando una bancata pianeggiante della larghezza di almeno 5 m.
- provvedere al reinserimento di specie vegetali nella parte superiore del versante, mediante l'apporto oltre che di terreno fertile (almeno 20 cm) anche di sostanza organica, che favorirà la ricrescita vegetativa.
- progettare e realizzare una rete scolante e drenante in modo da evitare fenomeni di ruscellamento e di erosione del terreno che si andrà ad apporre.
- nella scelta delle specie vegetali, prediligere quelle più precoci, rustiche e resistenti, tenendo conto anche delle condizioni estreme del terreno che ha subito l'asportazione dello strato superficiale pedogeneticamente evoluto e biologicamente attivo. L'obiettivo sarà quello di ricostituire le associazioni vegetali presenti nella zona, in modo da favorire l'inserimento di quest'area nel contesto territoriale.
- realizzare negli anni successivi lavori di manutenzione, come la concimazione e l'inserimento di specie arbustive e arboree più esigenti.

c.) A.E.C. "POGGIO MEZZATURE"

Per l'area viene prevista una destinazione d'uso finale a "zona di riequilibrio ambientale", volta alla rinaturalizzazione del territorio ed all'insediamento di habitat naturali e seminaturali in funzione della conservazione della diversità biologica, della protezione delle specie selvatiche e della riqualificazione del paesaggio.

Il ripristino ambientale e vegetazionale della porzione di area interessata dall'attività di coltivazione dovrà integrarsi con le operazioni di sistemazione attualmente in corso di ultimazione all'interno del precedente perimetro di PAE (Variante Generale 2000) e potrà interessare, se ritenuto necessario per il buon fine dei lavori, anche parte dell'area già sistemata.

In fase di ripristino sarà necessario:

- modellare il versante, in modo che l'inclinazione finale delle scarpate non superi i 23°;
- ripristinare lo strato superficiale di terreno vegetale che consenta lo sviluppo vegetazionale. Pertanto sarà necessario, oltre al rimodellamento delle superfici e dei versanti, anche il riporto di terreno vegetale (15-20 cm circa) per la messa a dimora delle specie vegetali, con apporto ulteriore di sostanza organica per facilitarne lo sviluppo;
- progettare e realizzare il drenaggio delle acque piovane, mediante una rete di canalizzazioni che avrà lo scopo di ridurre la perdita di terreno per erosione superficiale;
- mettere a dimora specie vegetali analoghe a quelle che colonizzano l'ambiente circostante, come il maggiociondolo, il salicone e altri arbusti, in modo da mantenere una certa continuità, limitando quindi l'impatto ambientale e mantenendo l'habitat il più naturale possibile.

Inoltre, in recepimento alle disposizioni della Soprintendenza Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna, contenute nella Comunicazione Prot. 7386 del 16.05.2013, si specifica quanto segue:

- i vincoli presenti nell'A.E.C. relativi alla tutela paesaggistica (Art. 142, D.Lgs 42/04) sono stati individuati nella cartografia riportata nel Fascicolo 5 - Tavole (Tavola 24);
- il perimetro di PAE è stato riportato su cartografia aerofotogrammetrica (ortofoto) relativa a quattro diversi anni nel Fascicolo 5 - Tavole (Tavole 25-28);
- in fase attuativa dovrà essere svolta una specifica analisi paesaggistica, anche sulla base delle Tavole sopraccitate, che costituisca un orientamento progettuale per la scelta delle aree di escavazione e per la previsione delle modalità estrattive e delle tempistiche;
- per i progetti di ripristino paesaggistico, di stabilizzazione dei versanti e di regimentazione delle acque, dovranno essere previsti prioritariamente tecniche e materiali propri dell'ingegneria naturalistica;
- la progettazione della fase di recupero dovrà essere supportata da una corretta analisi delle caratteristiche qualitative dell'ambito interessato dall'intervento antropico. L'intervento di ripristino dovrà essere progettato coerentemente con l'assetto precedente alle attività in progetto. Dovrà essere garantito il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio esistente o il ripristino di una qualità originaria;
- dovranno essere previste misure di controllo, mitigazione e tutela del paesaggio da seguire nel corso delle fasi di coltivazione dell'AEC;
- dovrà essere redatto un piano di manutenzione almeno quinquennale, atto a garantire il successo della riforestazione, ove prevista.

d.) AEC "MACAVA"

Per l'area viene prevista una destinazione d'uso finale a "zona di riequilibrio ambientale", volta alla rinaturalizzazione del territorio ed all'insediamento di habitat naturali e seminaturali in funzione della conservazione della diversità biologica, della protezione delle specie selvatiche e della riqualificazione del paesaggio.

In fase di ripristino sarà necessario:

modellare i fronti di cava, sia per le aree estrattive di materiali argillosi che per le aree destinate all'estrazione di inerti litoidi. Per le aree estrattive di materiali argillosi l'inclinazione finale delle scarpate dovrà essere determinata in sede di Piano Particolareggiato in base all'angolo di attrito interno e alla coesione dei materiali, e comunque non potrà mai superare i 26°. Per le aree destinate all'estrazione di inerti litoidi, in fase di ripristino sarà necessario modellare il fronte di cava realizzando gradonature. Le scarpate dei gradoni dovranno assumere un'inclinazione non superiore a 60°, per consentire l'insediamento della vegetazione. A tale scopo dovranno essere lasciate asperità nella scarpata per trattenere il terriccio e la vegetazione rupicola.

In fase di ripristino sarà necessario:

- apporre uno strato di terreno fertile, ricco di sostanze organiche, dello spessore di almeno 20 cm per consentire la messa a dimora delle specie

vegetali, con apporto ulteriore di sostanza organica per facilitarne lo sviluppo.

- progettare e realizzare una rete scolante e drenante in modo da evitare fenomeni di ruscellamento e di erosione del terreno che si andrà successivamente ad apporre;
- mettere a dimora specie vegetali autoctone, in modo da poter mantenere il paesaggio il più naturale possibile;
- per le due aree attualmente destinate a tale attività, viene inoltre prevista una destinazione d'uso finale a "zona agricola". Le aree saranno cartografate ed individuate in sede di Piano Particolareggiato;

ART. 57. VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE (P)

Al fine della verifica dell'attuazione del progetto di sistemazione approvato e successivamente consentire lo svincolo della somma versata a garanzia, il Comune può avvalersi degli Uffici Tecnici provinciali e regionali territorialmente competenti, come previsto dall'art. 11, dello Schema di Convenzione allegato di cui alla Delibera Regionale n. 70/1992.

Successivamente il Comune provvederà al rilascio dell'attestazione di fine lavori.

Gli oneri per spese tecniche quali rilievi topografici, indagini geognostiche, analisi geotecniche e chimiche saranno a carico della Ditta titolare dell'autorizzazione

ART. 58. CONTRIBUTO DEI MATERIALI PROVENIENTI DA INTERVENTI IDRAULICI O DI RINATURAZIONE IN AREE DEMANIALI AL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO PROVINCIALE DI INERTI DEL PIAE (P)

1. Altri materiali terrosi e ghiaiosi provenienti dalla realizzazione degli invasi a basso impatto ambientale previsti nella pianificazione di settore potranno essere utilizzati in conformità alle disposizioni della LR 7/2004.

ART. 59. COMPITI DELLA COMMISSIONE TECNICA INFRAREGIONALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE (P)

1. Gli Accordi che abbiano ad oggetto la pianificazione di dettaglio e la disciplina dell'attività estrattiva e le Convenzioni, e comunque i progetti di coltivazione e di recupero prima del rilascio delle autorizzazioni, devono essere trasmessi alla Provincia, che provvede ad esprimere giudizio di conformità al PIAE, sentito il parere della Commissione infraregionale delle attività estrattive.

ART. 60. NORMA TRANSITORIA E FINALE

1. Il PAE vigente, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 26 del 28.06.2001 è completamente sostituito dalla presente Variante Generale. Le aree di previsione del PAE vigente non ancora autorizzate perdono efficacia.
2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente PAE e quelle della Variante Generale del PIAE 2009 unitamente alle prescrizioni contenute nelle Schede Monografiche, trovano applicazione queste ultime e devono essere disapplicate le prime.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti norme trovano applicazione le Norme della Variante Generale del PIAE 2009 e quanto indicato nelle relative Schede Monografiche.

ALLEGATO 1 - MODELLO DI SCHEDA PER ATTIVITA' ESTRATTIVA

SCHEDA INFORMATIVA SULLA
ATTIVITA' ESTRATTIVA**PRIMA PARTE-DATI GENERALI:**

DA COMPILARSI ALL'INIZIO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA

COMUNE DI _____

POLO N° _____

DENOMINAZIONE POLO/ AMBITO: _____

1.1 - IDENTIFICAZIONE AMMINISTRATIVA-TERRITORIALE

COMUNE DI _____ (Codice ISTAT) _____

P.A.E N° _____ DEL _____

VARIANTE N° _____

ADOTTATO/A IL _____

CON DELIBERA N° _____

DENOMINAZIONE CAVA _____

CODICE CAVA _____

LOCALITA' O FRAZIONE _____

CODICE ISTAT ATTIVITA' PRODUTTIVA _____

1.2 - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

CODICE BACINO IDROGRAFICO PANARO (0137000000) SECCHIA (0135000000)
barrare la casella

SEZIONE C.T.R. (1:10.000) _____

COORDINATE RETICOLO REGIONALE Long. _____ Lat. _____ Ha _____

1.3 - USO REALE DEL SUOLO ALL'ATTO DELL'APERTURA DELLA CAVA:

USO PREVALENTE _____

EVENTUALE USO SECONDARIO _____

Indicare una delle seguenti scelte:

- 1) - Area verde a servizio dell'urbano;
- 2) - Seminativo;
- 3) - Vigneto e frutteto;
- 4) - Bosco;
- 5) - Pascolo e/o incolto;
- 6) - Assenza di copertura vegetale affioramento roccioso.

1.4 - DISSESTO ALL'ATTO DELL'APERTURA DELLA CAVA

Indicare una delle seguenti scelte:

- 1) - Assenza di dissesto;
- 2) - Dissesto non rilevabile;
- 3) - Frana;
- 4) - Calanco;
- 5) - Erosione fluviale.

1.5 - TIPO DI CAVA

Indicare una delle seguenti scelte:

- 1) - di cresta;
- 2) - di versante;
- 3) - di fondovalle;
- 4) - di pianura.

1.6 - METODO DI COLTIVAZIONE

Indicare una delle seguenti scelte:

- 1) - a fossa;
- 2) - a parete con gradoni;
- 3) - a parete con scarpata unica;
- 4) - in sotterraneo.

1.7 - TIPO DI RECUPERO CONVENZIONATO

Indicare una delle seguenti scelte:

- 1) rimodellamento
- 2) tombamento parziale
- 3) tombamento totale

Indicare una delle seguenti scelte:

- 1) uso agricolo
- 2) uso ricreativo
- 3) uso sportivo
- 4) recupero di tipo naturale
- 5) bacini ad usi plurimi
- 6) impianti di frantumazione e lavorazione inerti
- 7) recupero forestale

1.8 - TIPO DI MATERIALE ESTRATTO

Indicare una delle seguenti scelte:

la classificazione è basata sull'utilizzazione dei materiali secondo la destinazione d'uso degli stessi

I gruppo: materiali per inerti e per opere in genere

- 1) I.a - sabbia e ghiaia di provenienza alluvionale
- 2) I.b - materiale di cava di monte
- 3) I.c - altri materiali di provenienza alluvionale (es. limi sabbiosi di golena e limi per infrastrutture)
- 4) I.d - molasse della formazione mamoso-arenacea ("tufo")

II gruppo: materiali per usi industriali

- 5) II.a - calcari e marna
- 6) II.b - sabbie per usi industriali
- 7) II.c - argille per laterizi
- 8) II.d - argille per ceramiche
- 9) II.e - gesso

III gruppo: pietre da taglio

- 10) III.a - pietre da taglio

IV gruppo- torbe

- 11) IV.a - torbe

1.9 - FORMAZIONE GEOLOGICA INTERESSATA**1.10-DATI AUTORIZZATIVI**

NOME PROGETTISTI

DURATA AUTORIZZAZ.	ANNI INTERVENTO	SISTEMAZIONE FINALE	INIZIO RECUPERO	FINE RECUPERO	ALTRO

La superficie in m² dell'intervento è:

	AREA TOTALE	AREA DI INTERVENTO	AREA SENZA VINCOLI	AREA CON DEROGHE Art. 104	RISPETTI CONFINI PROPRIETA'	AREE DI SERVIZIO	ALTRO / RECUPERI

Così suddivisa:

	AREA TOTALE	AREA DI INTERVENTO	AREA SENZA VINCOLI	AREA CON DEROGHE Art. 104
LOTTO 1				
LOTTO 2				
LOTTO 3				
LOTTO 4				
LOTTO 5				

La profondità di scavo prevista in m dal piano di campagna e le pendenze in gradi delle scarpate sono:

QUOTA MASSIMA	PROFONDITA' MEDIA	QUOTA RECUPERO	PENDENZA DI SCAVO	PENDENZA RECUPERO	ALTRO	ALTRO RECUPERO

Il progetto prevede di estrarre un volume di m³:

	VOLUME TOTALE	VOLUME UTILE	VOLUME DEROGHE RISPETTI	VOLUME CAPPELLACCIO TOTALE	VOLUME SCARTO	LOTTI RECUPERO
TOTALE						

Così suddivisi:

	VOLUME TOTALE	VOLUME UTILE
LOTTO 1		
LOTTO 2		
LOTTO 3		
LOTTO 4		
LOTTO 5		

IMPORTO FIDEJUSSIONE IN CONVENZIONE _____

ESERCENTE _____

INDIRIZZO ESERCENTE _____

COMUNE _____ CAP _____

N° CERTIFICATO CCIAA _____ DATA RILASCIO _____

N° CERTIFICATO TRIBUNALE _____ DATA RILASCIO _____

RAGIONE SOCIALE _____

LEGALE RAPPRESENTANTE _____ DIRETTORE RESPONSABILE _____

INDIRIZZO DIRETTORE LAVORI _____

DENUNCIA DI ESERCIZIO IN DATA _____

AUTORIZZAZIONE N° DELIBERA _____ DATA _____

SCADENZA IN DATA _____

PROROGA N° DELIBERA _____ DATA _____

SCADENZA IN DATA _____

ALLEGATO 2 - MODELLO DI SCHEDA CAVA PER COMUNICAZIONE DATI ANNUALIANNO DI
RILIEVO _____

DENOMINAZIONE/ CODICE CAVA _____

SUPERFICIE SCAVATA	TOTALE VOLUMI AUTORIZZATI	VOLUMI IN DEROGA	VOLUME ESTRATTO	VOLUME RESIDUO

ACCORDO ai sensi dell'art. 24 della LR 7/2004: Delibera del Consiglio Comunale
n° _____ assunta in data _____

Rilascio di Autorizzazione (indicare una scelta):

- 1) Convenzionata
- 2) Provvisoria
- 3) Altro

Autorizzazione n° _____ in data _____

Scadenza

-

Proroga rilasciata in data _____ con scadenza il
_____Fideiussione a garanzia degli adempimenti previsti dall'Accordo / Autorizzazione
(indicare numero e istituto di credito o assicurativo _____)**2.2 TITOLO DI DISPONIBILITA' DEL TERRENO DI CAVA DA PARTE DELL'ESERCENTE**

indicare una scelta:

- 1 - Proprietà
- 2 - Affitto
- 3 - Altri casi

2.3 DENUNCIA DI ESERCIZIOIN DATA
_____DIRETTORE DEI LAVORI
_____RECAPITO FISCALE
_____INDIRIZZO

C.A.P. _____ COMUNE _____ (codice ISTAT)

2.4 RIPRISTINO O SISTEMAZIONE FINALE

1. Destinazioni finali dell'area _____
 - a) lotto A _____
 - b) lotto B _____
 - c) ecc _____
2. Tempi del ripristino previsti dall'autorizzazione _____
 - a) lotto A _____
 - b) lotto B _____
 - c) ecc _____
3. Ditte esecutrici delle opere _____
 - a) lotto A _____
 - b) lotto B _____
 - c) ecc _____

2.5 STATO DELLA CAVA

indicare una scelta:

- 1 - attività;
- 2 - sospesa;
- 3 - esaurita e in corso di sistemazione;
- 4 - esaurita e non sistemata;
- 5 - esaurita e sistemata.

2.6 USO DEL MATERIALE

- RIEMPIMENTI	___%
- RILEVATI STRADALI	___%
- OPERE IDRAULICHE	___%
- CONGLOMERATI CEMENTIZI E BITUMINOSI	___%
- PIETRA DA TAGLIO	___%
- LEGANTI IN GENERE	___%
- INDUSTRIA LATERIZI	___%
- INDUSTRIA CERAMICHE	___%
- ALTRO TIPO DI INDUSTRIA	___%
CODICE ISTAT DI QUEST'ULTIMO TIPO D'INDUSTRIA	_____

2.7 DESTINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE ESTRATTO NEL CORSO DELL'ANNO

- VENDUTO PER USO IN NATURA	___%
- DESTINATO AD IMPIANTI DI PRIMA LAVORAZIONE PROPRI	___%
- DESTINATO AD IMPIANTI DI PRIMA LAVORAZIONE DI TERZI	___%
- DESTINATO A STABILIMENTI INDUSTRIALI PROPRI	___%

- DESTINATO A STABILIMENTI INDUSTRIALI
DI TERZI _____ %

2.8 DESTINAZIONE TERRITORIALE DEL MATERIALE ESTRATTO

- NEL COMUNE _____ %

- NELLA PROVINCIA _____ %

- NELLA REGIONE _____ %

- FUORI REGIONE _____ %

2.9 PREZZO DEL MATERIALE

indicare il costo in euro alla tonnellata _____

2.10 MEZZI DI SBANCAMENTO

1) ESPLOSIVO

2)- TAGLIO

3) MEZZI MECCANICI

2.11 MEZZI MECCANICI IMPIEGATI

1) n° _____ ESCAVATORI

2) n° _____ PALE

3) n° _____ RUSPE

2.12 MEZZI PER IL TRASPORTO DEL MATERIALE

1) n° _____ DI PROPRIETA'

2) n° _____ DI TERZI

3) n° _____ NOLEGGIO

2.13 ADDETTI ALLA CAVA NEL CORSO DELL'ANNO

1) n° _____ OPERAI

2) n° _____ TECNICI

3) n° _____ AMMINISTRATIVI

ALLEGATO 3 - BOZZA DI CONVENZIONE

BOZZA DI CONVENZIONE PER ATTIVITÀ ESTRATTIVA (O DI SISTEMAZIONE)

AI SENSI DELLA L.R. 18/7/1991, N. 17, ART. 3, FRA:

- IL COMUNE DI FRASSINORO (che in seguito verrà citato come Comune), con codice fiscale 84002170367 nella persona del Sindaco protempore sig. _____ agente nella suddetta qualità e non altrimenti e
- LA DITTA _____, (che in seguito verrà citata come Ditta) rappresentata dal Sig. _____ nella qualità di _____ con codice fiscale _____ con sede in _____ Via _____ come risulta da regolare certificato della CCIAA di Modena PROT. _____ rilasciato in data _____, esercente dell'attività di sistemazione,

PREMESSO:

- che la Ditta _____ ha presentato al Comune domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per un piano di coltivazione (o sistemazione) della pregressa attività di cava per l'estrazione di _____, da ascrivere al gruppo _____ (_____) di cui alla delibera dalla G.R.n.70 del 21.1.91
- che l'area oggetto dell'attività di _____ in argomento è ricompresa nelle zone denominate _____, ed identificata alla tavola n. _____ del PAE del Comune di Frassinoro approvato dalla Regione Emilia Romagna con delibera _____ della Giunta Regionale prot. _____;
- che la stessa area è identificata al catasto terreni del comune al foglio _____ mappali _____;
- che l'esercente ha diritto allo svolgimento della suddetta area in virtù della _____ (*titolo attestante la proprietà dei terreni o contratto di affitto*);
- che contestualmente alla domanda è stato presentato il piano di sistemazione della cava ed il relativo progetto di ripristino della zona;
- che tali atti progettuali prevedono, sia l'esecuzione delle opere necessarie ad allacciare l'area di intervento alle strade pubbliche, sia di quelle atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/o privati e/o attività;
- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all'art. 31 della L.R. 17/91 ed alle disposizioni delle norme di attuazione del PAE in argomento;
- che la competente Commissione tecnica ha esaminato, ai sensi della L.R. 17/91, la domanda di cui sopra, con i relativi allegati tecnici amministrativi nella seduta del _____ esprimendo il proprio avviso con parere n. _____;

-che la proposta della presente convenzione è stata approvata dalla Giunta comunale con atto n. _____ del _____;

-che risulta accertato che la ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, secondo comma, della L.R. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente convenzione;

-che deve ora procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata degli accordi presi in ordine alla attività in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti dell'ufficio tecnico del Comune al n. _____ di protocollo (atti che in seguito verranno citati come atti di progetto) ;

-che detti elaborati di progetto, suddivisi in amministrativi e tecnici, sono così costituiti:

-
-
-

Ciò premesso la Ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

TITOLO I ELEMENTI CONOSCITIVI DELL'AREA DI INTERVENTO

Art. 1 Superficie

L'area interessata dall'intervento è di mq _____ di cui:

mq _____ oggetto di coltivazione (o sistemazione)

mq _____ per aree di servizio e lavorazione,

Art. 2 Tipo di materiale da coltivare

Il materiale estratto è costituito da _____ da ascrivere al gruppo

di cui alla delibera dalla G.R.n.70 del 21.1.91;

il volume massimo movimentabile è di mc _____ di cui mc _____ di materiale utile così come indicato dagli atti di progetto, in conformità con quanto previsto dal vigente PAE in termini volumetrici per l'area in questione.

Art. 3 Lavori di sistemazione

La Ditta dovrà rispettare le seguenti disposizioni inerenti la coltivazione del materiale di cui sopra:

a) il terreno agricolo nonché il terreno sterile scavato non potrà essere ceduto a terzi, ma dovrà essere accantonato nell'area di intervento, per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale così come previsti dagli atti di progetto;

b) i lavori dovranno procedere sempre dall'alto verso il basso nel rispetto del piano di sistemazione di cui agli atti di progetto;

c) in ogni momento delle lavorazioni il terreno di copertura (terreno agricolo più eventuale cappellaccio sterile) dovrà risultare asportato per la distanza minima di 5 metri dal ciglio superiore del fronte di scavo e dovrà avere

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/91, La durata dell'autorizzazione è stata fissata in anni _____ per la fase di estrazione e in anni _____ per la sistemazione a partire dalla data di notifica alla ditta della relativa autorizzazione.

La ditta dovrà effettuare a proprie spese la registrazione e la trascrizione della autorizzazione all'Ufficio del registro dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione.

Art. 8 Proroga della convenzione

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'art. 15, comma 2°, della L.R. 17/91, la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni uno.

Art. 9 Contribuzioni

La Ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in una unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre una somma il cui importo sarà calcolato in conformità alle tariffe definite dalla Giunta regionale, ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. 17/91. Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi e i modi previsti con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 10 Garanzia per gli obblighi della convenzione

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti alla presente convenzione predisposta ai sensi del primo comma, lettera e) dell'art. 12 della L.R. 17/91, la ditta dovrà prestare al Comune, alla firma del presente atto, una garanzia finanziaria nella misura e con le prescrizioni appresso specificate.

a) L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito nella misura di _____ corrispondente al 100 per cento della spesa presunta per l'esecuzione delle opere di ripristino morfologico e agro-vegetazionale dell'area, comprese le opere di manutenzione per almeno l'anno successivo al termine dei lavori di ripristino, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto per l'esecuzione delle opere di sistemazione finale dell'area, comprese le opere di manutenzione per almeno i successivi n. 2 anni dal termine dei lavori di ripristino.

b) La garanzia di cui al precedente comma è costituita a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa n. _____ contratta in data _____ presso l'Istituto _____, rideterminata con provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico n. _____ del _____; ferma la possibilità di cambiare istituto fidejussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza.

c) Il valore della garanzia in questione è aggiornato ogni anno nella misura pari al 100 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione. L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT.

d) Entro quindici giorni dalla data di scadenza della fidejussione, la ditta dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fidejussore che confermi la permanenza della fidejussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata.

e) La mancata attestazione di cui alla precedente lettera d), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dall'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. 17/91 e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie.

f) La Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fidejussorio una clausola con la quale l'istituto fidejussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'art. 1944 del codice civile e senza attendere la sentenza giudiziaria.

g) All'inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale di cui al successivo art. 17 ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, si provvederà alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fidejussoria.

L'aggiornamento di cui al precedente punto c) dovrà tenere conto della riduzione del valore della garanzia di cui trattasi.

Art. 11 Svincolo della fidejussione

Lo svincolo della fidejussione è regolato come segue:

a) a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto e previa richiesta della ditta corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione.

La completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori dovrà risultare da un apposito certificato rilasciato dal Sindaco sulla base di un istruttoria dell'Ufficio tecnico comunale. Detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.

b) Fintanto che il Sindaco non abbia autorizzato lo svincolo della fidejussione, l'istituto o la compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'istituto o compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione comunale.

c) La Ditta dovrà far inserire nel contratto fidejussorio con l'istituto o la compagnia la clausola di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.

Art. 12 Lavori di sistemazione finale difformi

Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate da parte del tecnico comunale, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione comunale concede un termine di 180 giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti, utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente art. 10 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggior spesa. La Ditta, in tal caso, dovrà provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fidejussione, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

Art. 13 Opere connesse con la coltivazione / sistemazione – Impatto ambientale e danni

La Ditta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/91, è obbligata:

- a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza dell'area, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto;
- b) a provvedere all'esecuzione di un manto bituminoso sull'accesso all'area sulla strada di accesso all'area dalla rete viaria pubblica per una lunghezza di almeno 100 metri; detta lunghezza potrà essere opportunamente ridotta, d'accordo col Comune, nel caso in cui l'area sia adiacente alla viabilità pubblica.
- c) ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione/sistemazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;
- d) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative.
- e) a mettere in atto tutte le misure e a realizzare tutte le opere finalizzate al contenimento e alla riduzione della produzione di polveri e di rumore descritte nella apposita sezione delle Norme Tecniche di Attuazione del PAE vigente

Art. 14 Registrazione

La presente convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del DPR 16/10/1972, n. 634. Le spese sono a carico della Ditta.

Art. 15 Concessione edilizia

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessario il permesso di costruire previsto dall'art. 12 della Legge Regionale 25/11/2002, n. 31, in quanto questa non rientra tra le attività di cui all'allegato della Legge Regionale medesima. Non necessitano, quindi, della concessione edilizia cui alla citata Legge 31/02 n. 31 le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione di piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione/sistemazione dell'area.

Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere, a carattere temporaneo o permanente, dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 16 Mancato pagamento oneri contribuiti

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui al precedente art. 9 alla scadenza fissata comporta l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione alla attività estrattiva e/o di sistemazione, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta.

La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

TITOLO III CONTROLLI**Art. 17 Misure e controlli - Relazione annuale sullo stato dei lavori**

La Ditta dovrà presentare all'Amministrazione comunale una relazione annuale sullo stato dei lavori.

Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto riferita al mese di novembre, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del terreno agricolo e degli sterili;

- computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agricolo, sterile);
- relazione sull'utilizzo dei materiali, includendo toutvenant impiegato direttamente nei propri impianti, toutvenant venduto a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuale ritombamento e distinti per quantità e qualità.

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti all'interno dell'area di intervento alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo e a discrezione del Comune, attraverso perizia giurata.

Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di novembre e indicato dalla relazione sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al precedente art. 9. Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla ditta.

Art. 18 Vigilanza e controlli

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza ed ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il direttore dei lavori ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

TITOLO IV CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 19 Lavori di manutenzione

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche o di uso pubblico, comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva all'uopo fissata all'art. 7 della presente convenzione nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente art. 12 e delle eventuali proroghe previste dal precedente art. 8.

Art. 20 Varianti

Sono ammesse, previa acquisizione della necessaria autorizzazione, varianti al piano di coltivazione e/o al progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile.

Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. 17/91 agli artt. 11, 12, 13, 14.

Art. 21 Fasi dei lavori di coltivazione e di sistemazione

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. Tanto nella fase di escavazione quanto nella fase di sistemazione / ripristino agro-vegetazionale, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

Non possono comunque essere apportate varianti non autorizzate agli atti di progetto.

Art. 22 Deroghe ex art. 104, DPR 128/59

Le movimentazioni di terreno nelle aree di rispetto, così come definite all'art. 104 del DPR 128/59, sono subordinate al preventivo rilascio dello specifico decreto regionale di deroga. Condizione necessaria è che l'esercente sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. 17/91 anche sui terreni oggetto di

richiesta di deroga. Se alla stipula della presente convenzione non risulta soddisfatta la precitata condizione la Ditta non può avanzare richieste in tal senso se non al momento di un rinnovo autorizzativo.

L'eventuale lavorazione in tali zone, in assenza delle prescritte autorizzazioni, è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

Art. 23 Sistemazione finale

La sistemazione finale dell'area deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto. Prima di provvedere alla esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o riporto di materiali, la Ditta dovrà munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti.

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di intervento, sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.

Non è ammesso il ritombamento attraverso l'esercizio di attività di discarica, mentre è ammesso il riporto di materiali previsti nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E. vigente.

Il Comune potrà consentire, con apposito atto amministrativo, la permanenza e l'utilizzazione, a fine lavori, degli impianti di trattamento, qualora questi vengano asserviti alle operazioni di sistemazione finale dell'area di intervento. Detti impianti dovranno, comunque, essere rimossi alla fine della sistemazione finale.

Nell'ambito di dette operazioni può essere prevista l'utilizzazione degli impianti citati per la preparazione di MPS, sentiti gli organi competenti e sulla base delle prescritte autorizzazioni.

Art. 24 Rinvenimento di reperti di interesse archeologico o storico

Qualora, durante le fasi di escavazione o di ripristino dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro 48 ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge.

La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Sindaco.

La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità.

In tale caso, per causa di forza maggiore, è consentita proroga dei tempi di coltivazione e/o sistemazione come previsto all'art. 15 della L.R. 17/91

Art. 25 Rinvenimento di ordigni bellici

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la ditta si impegna a comunicarlo direttamente o comunque tempestivamente alla competente autorità militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la Ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'autorità militare, anche al Sindaco. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'autorità militare.

Art. 26 Locali per ricovero e servizi igienici

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme del D.Lgs.

81/08 e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione di cui all'art. 7 della presente convenzione.

Art. 27 Eventuale pesature

Per le eventuali operazioni di pesatura degli inerti dovrà, di preferenza, essere utilizzata la pesa mobile che sarà sistemata all'interno del perimetro dell'area oggetto della presente convenzione e che sarà rimossa una volta terminata la fase di coltivazione/sistemazione di cui all'articolo 7 della presente convenzione.

Nel caso in cui venga utilizzata la pesa comunale potrà essere stabilito, a parere discrezionale del Comune, che per il calcolo degli oneri si faccia fede alle pesate eseguite, fermo restando che il totale dei pesi dovrà risultare congruo con i volumi dei materiali estratti riportati nella Relazione Annuale.

Art. 28 Situazioni non prevedibili

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione e/o sistemazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza; ciò anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art. 9 della presente convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area oggetto di intervento, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione.

Art. 29 Rinvio alle altre norme vigenti

Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del PAE, dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale che nazionale.

Art. 30 Contenzioso

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del c.p.c. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal presidente del tribunale di Modena.

La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

Art. 31 Prescrizioni particolari integrative della Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive e della Amministrazione Comunale di Frassinoro.

La attività di sistemazione dovrà essere condotta secondo le seguenti prescrizioni particolari impartite dalla Commissione Tecnica Infraregionale: (inserire eventuali prescrizioni)

- -
- -

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

PER IL COMUNE Il Sindaco _____

PER LA DITTA _____